

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABBATE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

i motivi per i quali non ancora si sia provveduto al pagamento della differenza, a titolo di compensi arretrati per l'altro 1995, da parte della Direzione delle entrate - sezione staccata di Benevento, ai giudici tributari di quella commissione; tale differenza deriva dall'adozione dell'autonomo programma della SOGEI rispetto alle precedenti, diverse determinazioni adottate a suo tempo da codesto Ministero circa i criteri di liquidazione dei compensi stessi;

non ritenga di intervenire al fine di rimuovere gli eventuali ostacoli nonché di emanare opportune disposizioni per garantire ai giudici tributari un dignitoso trattamento economico, tenuto anche conto delle ulteriori maggiori incombenze e del massimo impegno professionale che richiede l'applicazione delle nuove norme del processo tributario. (4-00937)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere i motivi per i quali ai giudici della commissione tributaria di Benevento, per l'anno 1995, siano stati corrisposti, a seguito dell'adozione del programma SOGEI, compensi in misura inferiore agli anni precedenti e se questo Dicastero non ritenga di dover emanare opportune disposizioni per garantire ai giudici tributari un dignitoso trattamento economico.*

Al riguardo, si evidenzia che il citato programma SOGEI è stato predisposto sulla base di specifiche indicazioni di questo ministero, al fine di armonizzare il trattamento di tutti i giudici tributari, oltre che per snellire le relative procedure di liquidazione e pagamento dei compensi medesimi.

Tuttavia, si fa presente che ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai

componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, per l'anno 1996, sono stati stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 12 maggio 1997, il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, in misura più adeguata alle funzioni svolte dai predetti giudici, tenuto conto altresì delle compatibilità di bilancio.

Il Ministro delle finanze: Visco.

ANGELICI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con lettera circolare del 12 marzo 1996, l'ufficio sanità marittima di Taranto comunicava agli operatori ed alle autorità portuali che « con decorrenza immediata, il normale orario di servizio dello scrivente Ufficio è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali »;

l'ufficio di sanità marittima ha motivato la sua decisione scrivendo: « Quanto sopra è dettato dalla impossibilità alla effettuazione di turni pomeridiani e festivi, a causa della carenza di organico del personale medico attualmente in servizio rappresentato da una sola unità;

la motivazione non ha ragione di essere, perché negli ultimi dieci anni l'ufficio di sanità marittima ha fruito di un continuo aumento di mezzi e di personale (nuovi locali ed un numero di persone addette che oggi si aggira intorno alle quindici unità), mentre il volume del traffico marittimo è regredito;

dieci anni addietro l'ufficio di sanità funzionava regolarmente con un solo medico e due o tre unità di personale ausiliario addetto, mentre oggi non funziona;

pertanto, la decisione di chiudere l'ufficio dalle ore 14 è assolutamente illegittima, tenuto conto che il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, all'articolo 7 stabilisce che « gli uffici di porto per

il disimpegno del servizio sanitario devono rimanere aperti dal levare del sole fino al tramonto »;

l'età più che secolare della norma non ne giustifica la violazione, giacché l'esigenza di efficienza sanitaria, cui la stessa risponde, certo non può dirsi attenuata o tramontata, essendo confermata nell'accordo sullo spazio economico europeo sottoscritto a Bruxelles il 17 marzo 1993, ratificato e reso esecutivo con legge 28 luglio 1993, n. 300, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1993, n. 191, ove si prevede che i controlli e le formalità relativi ai mezzi di trasporto delle merci non soggette al regime di transito vengano espletati dal lunedì al venerdì per dieci ore consecutive e il sabato per almeno sei ore consecutive;

anche tale disposizione è quindi violata dalla decisione dell'ufficio di sanità marittima del porto di Taranto;

anche tutti gli altri servizi del porto di Taranto necessari all'approdo ed alla partenza delle navi sono strutturati in maniera da funzionare per tutto l'arco delle 24 ore dei giorni feriali e festivi;

tutto ciò provoca agli operatori portuali sia un danno immediato, cagionato dalla decisione che un danno mediato, ma ugualmente diretto e molto più grave, costituito dalle conseguenze delle decisioni dell'ufficio di sanità marittima;

ogni nave che approdi nel porto di Taranto rischia di perdere almeno dodici ore di tempo (quelle che arrivano di sabato ne rischiano trentasei) a causa di ritardi nell'ottenimento della libera pratica;

dodici ore, ai correnti costi della nave (i tassi di controstallia ne costituiscono uno specchio significativo) possono significare un aggravio di costo anche di lire venti milioni;

ciò porta coloro che scelgono il porto di Taranto per l'esecuzione delle operazioni, quando possono, a dirottare verso altri porti — Bari, Brindisi, Molfetta — che non hanno questo problema —:

se non ritenga opportuno intervenire per modificare questo stato di cose che, in definitiva, finisce per penalizzare il porto di Taranto in una fase delicata e difficile del suo decollo come grande porto mediterraneo. (4-05007)

RISPOSTA. — *In ordine alla situazione segnalata nell'atto parlamentare in esame, si rappresenta che, fin dal mese di giugno del 1996 il Reggente dell'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto, con Ordine di servizio n. 3/96, ne ha ripristinato l'apertura sia nelle fasce orarie pomeridiane, come stabilito dalle normative comunitarie, sia nei giorni festivi.*

L'effettuazione del servizio tecnico-sanitario avviene secondo il seguente orario:

dal lunedì al venerdì: ore 8-14 e 14,30-20,30;

sabato, domenica e festivi: ore 8-14.

Tuttavia, anche al di fuori di tale orario, con ricorso a turni di lavoro straordinario, vengono erogate prestazioni sanitarie urgenti dietro motivata richiesta delle Agenzie marittime e di spedizione.

La notizia del ripristino del servizio pomeridiano e festivo effettuato dall'ufficio di Sanità Marittima di Taranto è apparsa sulla stampa locale (« Taranto Sera », « Corriere del Giorno », « Gazzetta del Mezzogiorno »), a seguito di un Comunicato appositamente diramato dal Reggente dello stesso Ufficio in data 15 novembre 1996, a smentita delle informazioni riportate in precedenza.

Il Ministro della sanità: Bindi.

APOLLONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

dal 1° gennaio 1997 sono entrate in vigore le tariffe dell'Istituto nazionale per il commercio estero, unitamente alle nuove modalità di abbonamento;

la griglia delle agevolazioni concesse alle imprese è stato arricchito;

gli abbonati potranno ora usufruire di uno sconto del 30 per cento su tutti i servizi ICE e ottenere gratuitamente i cosiddetti « servizi ricerca professionisti locali, vertenze commerciali ed assistenza tecnica » nelle forme standardizzate;

ma a seguito dell'entrata in vigore del nuovo tariffario ICE, che prevede un aumento generalizzato di circa il 20 per cento dei servizi, la tariffa per il rinnovo dell'abbonamento è di lire 400.000 più IVA, ma di lire 320.000 più IVA per le ditte del Mezzogiorno, per quelle di meno venti addetti e per i consorzi —:

quale sia il motivo della disparità, innegabile, di trattamento tra ditte del Nord e ditte del Mezzogiorno;

se ritenga equo che le ditte del Nord debbano sempre pagare il 20 per cento in più su tutto. (4-07877)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si rileva che l'Amministratore straordinario dell'ICE ha fornito i chiarimenti che seguono.

Le tariffe entrate in vigore il 1° gennaio 1997 prevedono effettivamente una riduzione del 20 per cento del costo dell'abbonamento ai servizi dell'Istituto a favore delle aziende del Mezzogiorno. Tali agevolazione erano comunque previste anche dal precedente tariffario ICE.

Le nuove tariffe e le nuove modalità di abbonamento non hanno pertanto introdotto alcuna novità rispetto al passato.

Per quanto concerne, in particolare, le motivazioni che hanno indotto l'Istituto, sin dall'inizio dell'entrata in vigore del sistema di tariffazione dei servizi (Legge n. 106 del 1989) a ricercare un meccanismo che introducesse una diversità di trattamento per le aziende del Mezzogiorno, queste vanno ricercate nell'esigenza di adeguarsi all'ampia normativa esistente, non solo a livello nazionale, ma anche comunitario, che prevede espressamente agevolazioni in favore non solo dell'industrializzazione e dell'occupazione delle aree economicamente più de-

preste, bensì del processo stesso di internazionalizzazione delle aziende meridionali.

Ciò premesso si precisa che la tariffa agevolata per l'abbonamento (Lit. 320.000 anziché Lit. 400.000), su delibera approvata da questo Ministero, è valida non solo per le imprese che risiedono nel Mezzogiorno, ma anche per tutte quelle con meno di 20 dipendenti (comprese quindi le imprese del Centro e del Nord dell'Italia aventi tale struttura).

Risulta pertanto evidente che la suddetta agevolazione (peraltro, sotto l'aspetto economico alquanto modesta e corrispondente a quella prevista dalle precedenti analoghe delibere dell'Istituto sullo stesso argomento) non rappresenta assolutamente una sperequazione tra aziende del Sud rispetto a quelle del Nord, ma rientra nella nota politica statale di interventi a favore delle categorie e delle aree economiche maggiormente in difficoltà.

Si aggiunge, inoltre, che la recente legge di riforma dell'I.C.E. (n. 68 del 25 marzo 1997) stabilisce, tra i compiti del futuro Consiglio di Amministrazione, anche l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento (articolo 4, comma 2, lettera « f ») ed in tale sede potranno quindi essere adottati anche criteri diversi dagli attuali. A tale proposito si precisa, comunque, che la citata legge n. 68/97 non prevede, per tali servizi, l'approvazione di questo Ministero. Ciò fa ritenere che il legislatore abbia voluto attribuire tale materia alla piena autonomia dell'Istituto.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras.

APOLLONI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

un gruppo di volontari della parrocchia di Santo Stefano, nel comune di Isola della Scala (Verona), particolarmente sensibili ai problemi legati agli infermi, nonché a quelle persone con gravi problemi di deambulazione, ha pensato alcuni anni fa di farsi promotore di una nobile iniziativa;

in sostanza, si trattava dell'acquisto di una modesta attrezzatura radiotelevisiva di piccola potenza, che non andava ad interferire sulle altre frequenze, coprendo a mala pena il territorio comunale, del raggio di due chilometri;

il dato davvero importante era soprattutto costituito dal fatto di offrire a persone inferme la possibilità di poter seguire dalle loro case, le cerimonie religiose che si svolgevano nella chiesa parrocchiale, ed avere così una parola di conforto, per sentirsi dimenticate;

si trattava di un'iniziativa che perfino la televisione di Stato aveva a suo tempo elogiato nei suoi programmi e alla quale lo stesso ministro delle poste e telecomunicazioni, all'epoca l'onorevole Pagani, aveva assicurato il proprio interessamento, per legalizzare la precaria posizione della parrocchia di Santo Stefano;

L'attività veniva svolta senza alcun scopo di lucro, non trasmetteva messaggi pubblicitari ed era finanziata grazie alla generosità dei fedeli;

purtroppo, le trasmissioni sono state interrotte nel 1991 a causa del ritardo nella presentazione di tutta la documentazione, divenuta necessaria in seguito all'entrata in vigore della « legge Mammi »;

un ritardo, tra l'altro, non causato dalla negligenza dei parrocchiani, bensì dal fatto che le poste e telecomunicazioni di Verona non erano state in grado di fornire precise informazioni sulle modalità di presentazione della domanda —:

se non ritenga opportuno fornire quanto prima le documentazioni richieste dalla parrocchia di Santo Stefano, affinché quest'ultima possa finalmente mettersi in regola ed offrire così un piccolo conforto a chi soffre;

se non ritenga che questa soluzione darebbe, nel suo piccolo, ragione a chi sostiene il cosiddetto « Stato sociale ».

(4-08128)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la vigente normativa non consente di accogliere la richiesta di esercire una emittente TV — sia pure senza scopo di lucro — in quanto le concessioni sono state già rilasciate ai soggetti che ne hanno fatto istanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 entro il termine perentorio ivi previsto (23.10.1990).*

Pertanto, solo con l'emanazione di una nuova normativa sarà possibile prendere in considerazione nuove domande di concessione radiotelevisiva.

Il disegno di legge A.S. n. 1138 presentato da questo Ministero, all'articolo 6 comma 6 lettere a) b) e c) prevede, tra l'altro, la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni radiotelevisive per le emittenti locali con un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 milioni operanti nell'ambito di una sola provincia.

Nello stesso provvedimento è prevista sia la distinzione tra emittenti radiotelevisive locali aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio pubblico stabiliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati, sia una riserva di frequenze nel piano di assegnazione per le emittenti radiotelevisive locali che diffondano produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnino a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.

Pertanto la lodevole iniziativa della comunità che opera nell'ambito della parrocchia di S. Stefano di Isola della Scala potrà essere presa in considerazione dopo l'approvazione della legge di riforma del sistema radiotelevisivo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: **Macca-**
nico.

BECCHETTI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

secondo un piano redatto dal dipartimento territorio del ministero delle finanze sembrerebbe che la conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia sarebbe destinata ad essere accorpata con

quella provinciale in virtù di un nuovo modello organizzativo inerente gli uffici unici del territorio;

se tale ipotesi corrispondesse al vero, ci si troverebbe di fronte all'ennesimo tentativo di sottrarre, ad una vasta parte dell'alto Lazio, una serie di servizi a favore del cittadino;

bisogna tener conto che la conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia assorbe un bacino di utenza nettamente più ampio di quanto non si pensi. Infatti, l'ambito territoriale di competenza si estende da una parte della provincia di Viterbo (vale a dire Monteromano, Tarquinia e Montalto di Castro) alla zona a nord della provincia di Roma (e cioè Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Cerveteri e Ladispoli), con una netta differenza, quindi, fra abitanti residenti e abitanti utenti;

l'area sopra descritta, nel periodo estivo e nei fine settimana, incrementa notevolmente le presenze di cittadini e, conseguentemente, il carico di lavoro della conservatoria di Civitavecchia;

è stata presentata dall'interrogante una proposta di legge riguardante l'ampliamento delle competenze territoriali del tribunale di Civitavecchia che andrebbe ad estendersi fino a Fiumicino;

il rapporto di formalità fra residenti ed immobili presenti sul territorio è maggiore rispetto ad altre conservatorie, dato l'elevato numero di seconde abitazioni dovute al fatto che la zona in questione è meta di molti turisti;

secondo i dati in possesso all'interrogante risulta che, in merito all'anno 1995, il carico di lavoro della conservatoria di Civitavecchia è stato di 7.307 formalità, 6.201 visure, 3.993 certificati, 3.695 altre attività (tra trascrizioni, iscrizioni creditori, iscrizioni debitori), lire 1.750.902.000 inerenti i dati relativi alle riscossioni —:

quali iniziative intenda prendere per scongiurare il trasferimento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia, tenuto conto dei carichi di lavoro

sopra esposti, che ne fanno una delle più grandi della regione Lazio e considerata l'indubbia professionalità del personale ivi operante. (4-01782)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede chiarimenti circa la possibile soppressione della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia in previsione della costituzione degli uffici unici del territorio.

In proposito la S.V. Onorevole rappresenta la particolare ampiezza dell'ambito territoriale di competenza della predetta conservatoria nonché l'elevato carico di lavoro esistente nel medesimo ufficio.

Al riguardo si osserva che, (ai sensi dell'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 27 marzo 1992 recante il regolamento di attuazione della legge di riforma dell'amministrazione finanziaria), l'attivazione degli uffici del territorio comporta la soppressione degli uffici tecnici erariali, delle conservatorie dei registri immobiliari e delle sezioni staccate del Demanio delle sopresse intendenze di finanza.

Tuttavia (ai sensi del comma 8 dell'articolo 42 del medesimo decreto) le conservatorie subprovinciali possono continuare ad operare come sezioni staccate dell'ufficio del Territorio, sulla base di specifico decreto del Ministro delle finanze sentito il Consiglio di Stato e le organizzazioni sindacali.

Pertanto, con decreto in data 31 ottobre 1996, è stato disposto che le sopraddette conservatorie continuino ad operare come sezioni staccate con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari, qualora non ne sia prevista la soppressione nel decreto direttoriale di attivazione del corrispondente ufficio del Territorio.

In ogni caso tale eventuale soppressione potrà essere disposta soltanto previa valutazione di opportunità, con riferimento ai carichi di lavoro, alla situazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali. Valutazioni tutte che saranno tenute nella massima considerazione anche per la conservatoria di Civitavecchia, in sede di attivazione dell'ufficio del territorio.

Il Ministro delle finanze: Visco.

BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che quando si preveda verrà emanato il decreto che stabilirà i compensi spettanti ai giudici delle nuove commissioni tributarie entrate in funzione sin dal 1° aprile 1996, risolvendosi tale ritardo in una vera e propria inadempienza rispetto al disposto della legge istitutiva di tali commissioni, che comporta una conseguente inattività delle stesse con un grave danno per l'erario.
(4-07667)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di sapere quando verrà emanato il decreto che deve stabilire i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.*

Ad riguardo, si fa presente che, in data 12 maggio 1997, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stati determinati per l'anno 1996 il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, la cui misura ha inevitabilmente risentito della esiguità delle somme stanziare in bilancio.

Pertanto, al fine di pervenire alla determinazione, per l'anno 1997, dei predetti compensi in misura più adeguata alle funzioni svolte dai giudici tributari, in linea anche con le corrispondenti deliberazioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, l'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per un incremento dell'apposito stanziamento, peraltro estremamente difficile nell'attuale situazione economico-finanziaria cui versa il Paese.

Il Ministro delle finanze: Visco.

BOCCHINO, MALGIERI e LANDOLFI.
— *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio di amministrazione dell'Inpgi ha deliberato il 28 giugno 1996 la riduzione degli oneri dei contributi figurativi ai giornalisti disoccupati a dodici mesi;

è stato deciso altresì di calcolare l'ammontare dell'indennità di disoccupazione sulla base della retribuzione media contributiva delle ultime dodici mensilità (e non più sulle ultime tre) determinando in siffatto modo sostanziali decurtazioni per effetto della mancata considerazione delle promozioni e degli scatti di anzianità —:

se intenda ratificare un provvedimento che penalizza i giornalisti più deboli e che va in direzione nettamente opposta ai principi di tutela e solidarietà della categoria.
(4-01630)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. Onorevole, in merito alla indennità di disoccupazione per i giornalisti si espone quanto segue.*

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani, ha deliberato la riduzione degli oneri dei contributi figurativi ai giornalisti disoccupati per salvaguardare l'equilibrio finanziario e la solidità dell'Istituto per gli anni futuri, in modo da garantire il pagamento di tutte le prestazioni.

L'Istituto afferma che tale riduzione è stata apportata nella prospettiva di mantenere, ad un livello accettabile, la solidarietà nei confronti dei giornalisti che versano in temporanea difficoltà, ma che è stata necessaria a causa della perdurante crisi dell'editoria.

La deliberazione n. 233 del 16 ottobre 1996, di cui sopra, concernente, per l'appunto, modificazioni ed integrazioni al regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali in materia di indennità di disoccupazione, è stata approvata con il decreto interministeriale dell'8 gennaio 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BOCCIA, MOLINARI e DOMENICO IZZO. — *Al presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

per effetto del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 491,

la gestione delle aree e degli impianti realizzati ai sensi della legge n. 219 del 1981, prima emanata direttamente dai ministeri competenti, è stata trasferita ai consorzi industriali di Avellino, Potenza e Salerno;

con il trasferimento delle funzioni non è, purtroppo, avvenuto un contemporaneo trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per il loro compiuto svolgimento;

non essendo completato il processo di industrializzazione programmato, gli oneri per l'erogazione dei servizi non possono essere sopportati dalle sole imprese insediate e funzionanti pur gravate già della loro maggiore quantità;

i consorzi industriali obbligati, comunque, a provvedere, hanno fatto ricorso ad ingenti anticipazioni ed ora non sono più in condizioni di andare avanti;

è stato sottoscritto un protocollo d'intesa presso il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della presidenza del Consiglio dei ministri;

il ministero dell'industria ha manifestato la volontà di provvedere a risolvere la questione, riconoscendo la validità delle richieste delle regioni, dei consorzi industriali e delle imprese;

sono stati presentati disegni di legge (a firma dei deputati Coviello e Pittella) e si sono svolti numerosi incontri per iniziativa della regione Basilicata e dei parlamentari tendenti a dare una soluzione al problema;

i consorzi hanno preannunziato la sospensione dei servizi, con diffida al Ministero dell'industria per le responsabilità;

vi è uno stato di emergenza latente;

tutti ritengono si debba varare un normativa apposita che colmi il « vuoto » lasciato nella legge n. 49 del 1994;

al riguardo è stato predisposto il seguente testo in vista dell'emanazione di un apposito decreto o come possibile testo emendativo: 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Mini-

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti in proprietà alle regioni Basilicata e Campania le opere infrastrutturali e gli impianti realizzati nelle aree industriali ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. 2. In attuazione dell'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e per assicurare la continuità per un triennio della gestione e manutenzione delle aree industriali di cui all'articolo 1 realizzate dallo Stato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle regioni Basilicata e Campania un importo pari a lire trenta miliardi per un triennio quale contributo per oneri di gestione e manutenzione. Tali fondi sono attinti dalle somme rese disponibili dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dal successivo decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 —:

quali iniziative legislative intenda assumere il Governo per fronteggiare l'emergenza;

se intenda risolvere la questione, più rapidamente, con provvedimento amministrativo. (4-01842)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Si rende noto che il contenuto del testo emendativo proposto dall'On.le interrogante è stato recepito con l'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Detto articolo 5, concernente trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle Regioni, così recita:

« 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonché gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati

nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni.

3. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

BONATO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

gli uffici dell'Enel di Venezia hanno recentemente appaltato i lavori di pulizia ad una ditta che ha praticato un ribasso del 48 per cento sul prezzo a base d'asta, riducendo, in virtù di tale offerta, da venti a dodici il numero di ore settimanali del personale dipendente;

tale ribasso d'asta è dunque interamente pagato dalle lavoratrici dipendenti, che si vedono drasticamente ridurre il loro orario di lavoro e, conseguentemente, il già esiguo salario;

negli appalti di pulizia troppo spesso si verificano offerte che trascurano ed eludono le più elementari norme contrattuali;

in tale settore trovano occupazione circa tredicimila persone nella sola provincia di Venezia;

ha destato grave preoccupazione la denuncia del segretario della camera del lavoro di Venezia, con cui si evidenziano

rischi di infiltrazioni mafiose e camorristiche in un settore in cui è possibile il riciclaggio di denaro di dubbia provenienza —:

se sia a conoscenza dei fatti;

se e come intenda intervenire per garantire il rispetto sostanziale e rigoroso delle norme contrattuali e del diritto al lavoro in un settore così delicato dell'economia veneziana e nazionale. (4-04051)

RISPOSTA. — In merito ai fatti segnalati nel documento parlamentare in oggetto il competente organo di vigilanza ha effettuato un apposito accesso ispettivo.

Le risultanze dell'attività di verifica hanno evidenziato che la Società aggiudicataria ha stipulato in data 8 agosto 1996 il contratto di appalto con l'Enel. Com'è noto, il contratto contiene apposite clausole circa l'osservanza, da parte della società appaltatrice del servizio, delle norme vigenti in materia di lavoro e circa la regolarità della certificazione « antimafia ».

In proposito, l'organo di vigilanza ha rilevato la sussistenza della documentazione di rito compresa l'attestazione rilasciata dall'autorità prefettizia.

Per quanto concerne l'aspetto occupazionale della vicenda, la Direzione Provinciale di Venezia - Servizio Ispezione del Lavoro ha riferito che, in data 18 ottobre 1996, è stato siglato un accordo tra le parti sociali presso l'Ufficio del Lavoro.

Si rende noto, infine, che in sede di visita ispettiva non sono emerse irregolarità in materia contributiva e contrattuale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BRUNETTI e MANTOVANI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere che:

il bollettino del ministero degli affari esteri per la concessione delle borse di studio per l'estero offerte da Stati esteri e organizzazioni internazionali a cittadini italiani è pubblicato ogni anno dalla direzione generale per gli affari culturali, ufficio IX. Per l'anno accademico 1997-1998,

il candidato deve compilare i moduli allegati al bollettino, redigere una dichiarazione di accettazione delle disposizioni generali ed inviare la documentazione richiesta al Mae entro i termini previsti;

le disposizioni generali contenute a pagina 5 del bollettino per l'anno accademico 1997-1998 recitano: « Generalmente le domande vengono esaminate da comitati misti composti da rappresentanti degli Stati offerenti, da rappresentanti del Mae e, per i pareri tecnici, da esperti nelle varie discipline »; « Le procedure e i procedimenti delle Commissioni miste che presuppongono la presenza di funzionari dei Paesi offerenti, non rientrano nell'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma sono disciplinate dal decreto 7 settembre 1994, n. 604. Il giudizio del comitato è pertanto, insindacabile »; « I Comitati non compileranno quindi alcuna graduatoria di merito degli esclusi, non informeranno dei motivi dell'esclusione gli aspiranti borsisti interessati, né daranno seguito ad eventuali ricorsi »...;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, la cosiddetta legge sulla trasparenza, è applicabile a tutti gli atti amministrativi della pubblica amministrazione italiana e permette la visione e l'acquisizione della documentazione relativa all'interessato;

invece, il decreto 7 agosto 1994, n. 604, reca il « regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ». Il regolamento determina « le categorie dei documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale, e la correttezza delle relazioni internazionali ». Infatti, il paragrafo 111) non consente l'accesso ai « documenti concernenti la concessione di borse di studio, premi di studio e sussidi alle persone da parte di Governi stranieri a cittadini italiani (...), nell'ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali »:

inoltre, l'ufficio accettazione della corrispondenza del Mae non rilascia nessuna ricevuta all'atto della presentazione delle domande, così come anche il competente ufficio IX non rilascia una ricevuta e non risponde per iscritto al candidato in merito all'avvenuto ricevimento della candidatura o sull'iter da essa seguita;

la secretazione degli atti amministrativi italiani relativi alla verifica dei requisiti e alla compilazione delle liste dei nomi dei candidati borsisti che il governo italiano propone all'autorità estere, a giudizio degli interroganti, può definirsi illegittima, poiché essa riguarda atti amministrativi italiani e non atti di governi stranieri o di organizzazioni internazionali;

il procedimento adottato dall'ufficio IX della Dgrc nella compilazione delle liste di candidati appare anomalo, poiché il medesimo ufficio deve svolgere il mero compito di tramite tra i candidati italiani e le autorità estere senza entrare nel merito, e quindi senza precludere a nessun candidato che abbia le qualifiche previste dai bandi di concorso per la concessione delle borse di studio la partecipazione alla effettiva selezione, che è invece competenza esclusiva delle autorità straniere;

inoltre, l'ufficio IX della Dgrc, che si arroga di fatto il potere di preselezionare i candidati da proporre alle autorità straniere, e quindi di entrare nel merito della concessione delle borse offerte dai governi stranieri, cioè f4 includendo od escludendo alcuni nomi di candidati borsisti nella lista da presentare alle autorità straniere, è obbligato a motivare i suoi atti, che restano atti amministrativi italiani. Gli atti amministrativi dell'ufficio IX della Dgrc, se immotivati, dovrebbero ritenersi annullabili;

il Mae, attraverso il decreto 7 settembre 1994, n. 604, pone sotto segreto le procedure (clientelari ?) che regolano le funzioni dell'ufficio IX della Dgrc prima della presentazione delle candidature agli Stati stranieri ed impedisce ai candidati di avere accesso ai documenti che li riguardano, ivi inclusi la lista dei partecipanti, i

nomi degli esperti ed i verbali relativi alle decisioni adottate;

non sono accessibili neppure i regolamenti o i criteri che gli esperti usano per compilare la lista degli aspiranti borsisti prima della trasmissione alle autorità straniere;

presso l'ufficio IX della Dgrc del Mae anche la procedura per la selezione e l'incarico degli esperti è coperta da segreto. Tuttavia, non è difficile scoprire che sempre gli stessi esperti sono nominati sistematicamente da uno o due decenni —:

quali provvedimenti intenda assumere per assicurare la trasparenza nella compilazione delle graduatorie per borse di studio promosse dai Paesi esteri o da organismi internazionali, in considerazione del fatto che appare assurdo far firmare agli aspiranti borsisti dichiarazioni di rinuncia a facoltà previste da norme di legge italiane;

se intenda a tal proposito garantire la rotazione dei componenti (esperti) incaricati di compilare la lista degli aspiranti borsisti, l'accesso alle graduatorie formulate dagli stessi, con motivazione scritta per gli eventuali esclusi; nonché l'obbligo che le riunioni di tale commissione siano verbalizzate;

se non ritenga necessario, vista la dubbia legittimità dei procedimenti fino ad oggi adottati, far nuovamente predisporre da altra commissione di esperti la lista degli aspiranti borsisti da trasmettere a governi stranieri o ad organismi internazionali, uniformando i criteri di trasparenza alla legislazione italiana sulla materia, almeno per i bandi per borse di studio pubblicati nel 1997. (4-08760)

RISPOSTA. — *In merito a quanto richiesto dall'Onorevole Interrogante si fa presente che le borse di studio offerte dai Governi stranieri a cittadini italiani vengono attribuite dalle « Commissioni Miste » che sono composte da funzionari del Ministero degli Esteri, rappresentanti dell'Ambasciata del Paese offerente e da esperti.*

Tutte le istanze vengono esaminate dalle suddette Commissioni Miste che, al termine dei lavori, predispongono la lista dei candidati effettivi, dei candidati di riserva nonché quella dei candidati respinti a causa della non corrispondenza dei requisiti ai criteri di selezione stabiliti dalle due parti. In ogni caso i rappresentanti del Paese offerente si riservano di far conoscere l'accettazione definitiva dei candidati proposti solo dopo un ulteriore esame della documentazione da parte delle competenti Autorità del proprio Paese.

Questa circostanza determina l'esclusione dal diritto di accesso ai documenti concernenti la concessione di borse di studio, premi e sussidi da parte dei governi stranieri a cittadini italiani, in quanto ogni informazione in proposito risulterebbe contraria ai principi di collaborazione internazionale (v. decreto n. 604 del 7.9.94, articoli 2 - 111).

La nomina degli « esperti » viene fatta di concerto con il Paese offerente e, pur cercando di adottare un criterio di rotazione; l'avvicendamento risulta spesso difficile trattandosi di incarico non remunerato e dato che le lingue oggetto di esame da parte degli esperti sono lingue complesse, quali le uraliche, le agglutinanti, le slave, la cinese.

La mancata divulgazione della composizione della Commissione ed i nominativi degli esperti con largo anticipo è da porre in relazione alla necessità di evitare ogni eventuale pressione sugli stessi.

Quanto alla possibilità di accesso dei candidati ai documenti che li riguardano, essi non solo usufruiscono di tale possibilità ma vengono anche sistematicamente contattati dal competente Ufficio qualora la documentazione risulti incompleta ed informati sui criteri di selezione adottati dalla commissione esaminatrice.

In base ai regolamenti vigenti, le istanze, dopo la loro accettazione da parte dell'Ufficio corrieri, sono registrate in arrivo e datate dall'archivio dell'Ufficio IX della Direzione Generale per le Relazioni Culturali. Per quanto concerne le istanze dirette alle Organizzazioni Internazionali, esse vengono

inoltrate direttamente previa formale verifica della domanda e della relativa documentazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

CARUANO, GERARDINI, OLIVERIO, PAOLO RUBINO, OCCHIONERO, CAPPELLA, RABBITO, RIZZA e MALAGNINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

notizie stampa di oggi ventilano l'ipotesi che i fondi (cinquanta miliardi circa) creati con la esclusiva partecipazione dei produttori agricoli, e in particolare dei serricoltori, siano stati dirottati verso finalità che nulla hanno a che fare con la serricoltura e la tutela dell'ambiente nelle zone interessate;

sino all'emanazione del decreto legislativo sui rifiuti e gli imballaggi del 30 dicembre 1996, i produttori agricoli hanno sostenuto una sovratassa (del dieci per cento) sul prezzo del polietilene vergine; tale sovratassa avrebbe dovuto consentire attività di recupero e riciclaggio dei teloni di plastica dismessa; sino ad oggi nulla si è concretizzato in questo senso;

questo « furto » all'agricoltura più produttiva del nostro Paese risulta insostenibile e sospinge indietro un impegno che il Governo Prodi ha più volte dichiarato di voler sostenere, in direzione della soluzione di gravi problemi dell'agricoltura —:

se sia a conoscenza di tale discriminazione e di tale illegittimo e ingiustificato trasferimento di risorse;

se intenda rassicurare i produttori agricoli (che fino ad ora hanno diligentemente sostenuto la sovratassa suddetta) che tali fondi saranno destinati alla creazione di servizi nelle zone interessate;

se intenda mettere in atto provvedimenti necessari per consentire al consorzio previsto dal decreto-legge suddetto di poter

funzionare e operare quelle scelte che le necessità ambientali e le aspettative degli agricoltori sollecitano. (4-07005)

CARUANO, GERARDINI, OLIVERIO, PAOLO RUBINO, OCCHIONERO, CAPPELLA, RABBITO, RIZZA e MALAGNINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

notizie stampa di oggi ventilano l'ipotesi che i fondi (cinquanta miliardi circa) creati con la esclusiva partecipazione dei produttori agricoli, e in particolare dei serricoltori, siano stati dirottati verso finalità che nulla hanno a che fare con la serricoltura e la tutela dell'ambiente nelle zone interessate;

sino all'emanazione del decreto legislativo sui rifiuti e gli imballaggi del 30 dicembre 1996, i produttori agricoli hanno sostenuto una sovratassa (del dieci per cento) sul prezzo del polietilene vergine; tale sovratassa avrebbe dovuto consentire attività di recupero e riciclaggio dei teloni di plastica dismessa; sino ad oggi nulla si è concretizzato in questo senso;

questo « furto » all'agricoltura più produttiva del nostro Paese risulta insostenibile e sospinge indietro un impegno che il Governo Prodi ha più volte dichiarato di voler sostenere, in direzione della soluzione di gravi problemi dell'agricoltura —:

se sia a conoscenza di tale discriminazione e di tale illegittimo e ingiustificato trasferimento di risorse;

se intenda rassicurare i produttori agricoli (che fino ad ora hanno diligentemente sostenuto la sovratassa suddetta) che tali fondi saranno destinati alla creazione di servizi nelle zone interessate;

se intenda mettere in atto provvedimenti necessari per consentire al consorzio previsto dal decreto-legge suddetto di poter funzionare e operare quelle scelte che le necessità ambientali e le aspettative degli agricoltori sollecitano. (4-07006)

RISPOSTA. — *Il contributo sul riciclaggio del polietilene fu istituito con legge 427/93 (articolo 2-bis) ed era destinato a sostituire l'imposta di fabbricazione in sacchetti di plastica (avente un alto tasso di evasione da parte di quasi tutti gli operatori).*

Il contributo sin dalla sua origine aveva presentato dubbi di legittimità (in sede nazionale e comunitaria) oltre che di opportunità.

Il Ministro delle finanze diramava nel marzo 1994 un regolamento concernente le modalità di riscossione e di versamento; a fronte di tale proposta il Ministero dell'industria eccepiva una serie di dubbi di merito e di legittimità, auspicando una immediata revisione anche normativa della materia.

Questa non veniva operata e conseguentemente trovavano conferma tutti i timori espressi dal MICA in una specifica nota del 18 marzo 1994 e cioè:

1) la CEE apriva una duplice procedura di infrazione con riferimento a:

a) distorsione sul mercato comunitario per la diversa base imponibile relativa ai materiali nazionali (contributo sul valore della materia prima) e comunitari di importazione (contributo sul valore del manufatto);

b) possibilità di configurare aiuti di Stato nella riutilizzazione del contributo.

Inoltre:

il gettito, ipotizzato in 80 miliardi annui, si riduceva in realtà ad 8-10 miliardi annui;

si rivelava impossibile o di costo proibitivo distinguere il polietilene vergine (soggetto a contributo) da quello riciclato (esente dal contributo); con ciò si facilitava l'evasione del contributo stesso anche per l'impossibilità di effettuare controlli sul materiale proveniente dagli altri Paesi comunitari e classificato come « riciclato »;

il costo amministrativo delle sanzioni si rivelava ben presto più alto degli introiti;

l'unico settore colpito, a fronte della restante totale evasione, era quello della agricoltura (teloni per serre) obbligato ad utilizzare per gli alimenti il polietilene vergine.

In considerazione di ciò il Ministero delle finanze ed il Ministero dell'industria proponevano la soppressione del contributo ma tale proposta veniva bloccata dalla contrarietà del Ministero dell'ambiente.

Nel frattempo le contestazioni della CEE proseguivano e l'Italia poteva provvisoriamente evitare la condanna sostenendo che:

il contributo aveva carattere temporaneo (al pari di quanto avveniva per l'imposta di fabbricazione dei sacchetti di plastica) in attesa del recepimento della direttiva imballaggi 94/62;

gli introiti non erano stati utilizzati;

si sarebbe posto rimedio alla differenza di base imponibile.

Con l'articolo 3, comma 41 della legge 549/95 si cercava di risolvere in qualche modo la questione ma in realtà si operava solo un rinvio ad un regolamento che servisse a dirimere la discriminazione esistente sull'imponibile a livello nazionale e comunitario.

Con nota n. 17657 legge 16-18 del 4 ottobre 1996, il Ministero dell'industria ha dettagliatamente esposto i gravi motivi che rendevano « obbligata » la soppressione del contributo.

In particolare si segnalava che la gravità del mantenimento del contributo si era accentuata dopo che in data 20 settembre 1996 il Consiglio dei Ministri aveva approvato (ed inviato in Parlamento per l'esame) il decreto legislativo sui rifiuti che — oltre a recepire le direttive 91/156 e 91/689 specifiche sui rifiuti — recepiva anche la direttiva 94/62 sugli imballaggi.

Ciò significava che, ove non si fosse soppresso il contributo in esame, i soli agricoltori sarebbero stati chiamati per un unico materiale di imballaggio a pagare due volte col contributo di cui trattasi e con i contributi che avrebbero in futuro dovuto versare ai relativi Consorzi di filiera.

Ove quindi non si fosse soppresso il contributo andava modificato il capitolo degli imballaggi del decreto legislativo per evitare il citato duplicato di pagamento nello stesso materiale.

Diversamente si sarebbe colpito ingiustamente il comparto agricolo già in grave crisi per conto proprio.

Nella versione definitiva del decreto-legge n. 22 del 5 febbraio 1997 il contributo era soppresso dall'articolo 56, comma 1, lett. f).

Si poneva a questo punto un problema relativo alla destinazione delle somme sino ad allora introitate a titolo di contributo e mai utilizzate a causa dell'esplicito veto posto dalla Commissione a pena di veder configurato ogni utilizzo di tali somme come aiuto di Stato.

Tra le varie ipotesi prospettate vi era quella della restituzione immediata ed integrale delle somme a coloro che le avessero effettivamente usate ovvero del conferimento delle stesse al consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene istituito con l'articolo 48 del citato D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Le interrogazioni citate sono ora volte a conoscere:

l'utilizzazione delle somme versate al cap. 3720 dell'entrata del bilancio dello Stato per il contributo di riciclaggio sul polietilene di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recentemente abrogato dal decreto legislativo in materia di rifiuti, tenuto conto che le predette risorse non sono più disponibili e non sono state mai impiegate per le finalità previste dal legislatore;

l'eventuale ripristino di tali risorse al fine di consentire l'avvio dell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti;

quali iniziative il Governo intenda porre in essere nel settore.

In proposito, il competente ufficio del Ministero del tesoro, ha fatto presente che i contributi di riciclaggio sul polietilene di cui all'articolo 29-bis della legge n. 427/1993

finora versati all'entrata del bilancio dello Stato non sono stati riassegnati ad alcun capitolo di spesa, in quanto non è stato adottato il decreto interministeriale previsto dalla medesima disposizione concernente la determinazione dei criteri per la destinazione di detti proventi al finanziamento delle attività di raccolta e di rigenerazione degli scarti di film di polietilene, né le Amministrazioni interessate ne hanno richiesto l'istituzione. In tale situazione, le suddette entrate, ormai contabilizzate negli scorsi anni non possono essere più riassegnate per le finalità proposte dall'On.le interrogante, ad eccezione di quelle eventualmente realizzatesi nell'ultimo bimestre del 1996, le quali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ad integrazioni, potrebbero essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dell'esercizio finanziario in corso, subordinatamente all'emanazione del decreto interministeriale sopracitato.

Va peraltro precisato che la mancata emanazione del decreto interministeriale citato e la conseguente non utilizzazione negli scorsi anni delle somme di cui trattasi è stata una conseguenza obbligata — e non una scelta — derivante dall'apertura di una duplice procedura di infrazione da parte della CEE in ordine alla configurabilità come aiuto di Stato di una utilizzazione delle somme stesse ai sensi e per le finalità di cui al comma 4 del citato articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, 427.

Quanto al terzo quesito posto va precisato che è intendimento del Governo porre in atto i provvedimenti necessari per consentire la rapida costituzione del Consorzio di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 22/1995 anche al fine di operare quelle scelte che le necessità ambientali e le aspettative degli agricoltori sollecitano, ma per il reperimento dei fondi non potrà non tenersi conto della situazione contabile fino ad ora maturata e delle causali che hanno ad essa portato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

CENNAMO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con legge n. 193 del 24 maggio 1989, di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 17 febbraio 1985, furono concessi benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1° giugno 1972 ai collaboratori tributari, VII qualifica, in possesso di diploma di scuola media superiore, in quanto avevano sostenuto concorso di accesso alla carriera di concetto con tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto con svolgimento di mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali;

tenuto conto che in altre amministrazioni dello Stato tale problematica è stata affrontata in modo diverso; tra le altre, si ricordano la legge n. 21 del 23 gennaio 1991 (Sanità-Università) nella quale è previsto l'inquadramento nella VIII qualifica del personale rivestente la qualifica VII purché fornito di diploma di laurea, ovvero in servizio alla data del 1° luglio 1979 per il personale in possesso del solo diploma di istruzione di scuola media superiore (in questo caso il diploma di laurea è stato considerato a prescindere da qualsiasi altro requisito);

l'VIII qualifica risulta carente delle circa 9.000 unità; lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 (articolo 5, comma 2) permetteva agli impiegati della carriera di concetto l'inquadramento nella carriera direttiva purché in possesso del diploma di laurea —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per estendere, in base al principio dell'equità, i benefici descritti in premessa ai circa 300 collaboratori tributari, VII qualifica, in possesso del diploma di laurea specifica alla data di entrata in vigore della legge n. 193 del 24 maggio 1989.

(4-03878)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la s.v. Onorevole chiede di cono-*

scere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione ai fini della eventuale estensione dei benefici previsti dall'articolo 4, comma 14-bis, del Decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853 (convertito dalla legge 11 febbraio 1985, n. 17) al personale appartenente alla settima qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea alla data di entrata in vigore della legge 24 maggio 1989, n. 193, di interpretazione autentica del predetto articolo 4, comma 14-bis.

Ciò in quanto l'articolo 3 della suindicata legge n. 193 del 1989 ha consentito agli impiegati delle carriere di concetto di questo Ministero, transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva del Ministero stesso, la possibilità di fruire dei benefici economici e giuridici previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1° giugno 1972, che permetteva, in particolare, agli impiegati della carriera di concetto l'inquadramento nella carriera direttiva purché in possesso del diploma di laurea.

Al riguardo, si fa presente che il possesso del diploma di laurea, nella vigente legislazione del pubblico impiego, non è di per sé titolo idoneo per conseguire l'inquadramento in qualifiche superiori poiché tale avanzamento può realizzarsi solo tramite procedure concorsuali.

D'altra parte le disposizioni di favore previste dalla normativa richiamata nella interrogazione, si configurano come norme eccezionali, non suscettibili di interpretazione estensiva.

Invero, anche le norme, contenute nel successivo Decreto legge 24 novembre 1990, n. 314, convertito dalla legge 23 gennaio 1991 n. 21, le quali hanno previsto l'inquadramento nelle qualifiche superiori del personale della settima e sesta qualifica funzionale appartenente al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, costituiscono pur sempre previsioni di carattere eccezionale, che derogano alla normativa di carattere generale e volte a favorire personale rivestente specifici profili e professionalità .

D'altronde, a tale proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte affermato, in linea con la legislazione vi-

gente, la necessità della procedura concorsuale per l'accesso al pubblico impiego.

Va comunque ricordato che l'articolo 3, comma 204, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1996 » ha previsto per il personale di questa Amministrazione, l'adozione di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale e idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche.

Pertanto, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M del 18 novembre 1996, ha determinato le piante organiche degli attuali uffici finanziari, le quali costituiscono la base ricognitiva per razionalizzare il fabbisogno di personale nelle qualifiche funzionali più elevate, al fine, quindi, di determinare la copertura dei posti disponibili anche mediante la riqualificazione del personale.

Si aggiunge, infine, che l'espletamento di tali procedure è reso più snello dalla disposizione recata dall'articolo 6, comma 6 bis, decreto legge 31 dicembre 1995, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Per effetto di tale norma, i candidati che avranno superato la prova selettiva saranno subito immessi in servizio in via provvisoria nella nuova qualifica presso la sede di destinazione, ove potranno frequentare, poi, il corso di formazione necessario per la definitiva nomina in ruolo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

CONTENUTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

tra il finire del 1993 e l'inizio del 1994, con il coinvolgimento del ministero dell'industria, la Rel veniva autorizzata a ripianare le perdite cumulate nel 1993 dalla « Seleco spa », azienda operante nel settore dell'elettronica civile;

l'operazione era volta a consentire, in un grave e difficile momento per l'azienda,

la ricapitalizzazione da parte dei soci e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

risorse pubbliche venivano impiegate, successivamente, da parte della « Friulia spa », finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di rilanciare l'azienda e, in particolare, di agevolare la ricerca di un *partner* strategico che meglio la inserisse nel mercato internazionale;

detta strategia comprendeva la costituzione di una nuova società, « Multimedia srl », attiva nel campo delle apparecchiature elettroniche multimediali, nella cui compagine veniva coinvolta anche una società del gruppo Stet;

in queste ore la « Seleco spa » ha interrotto la produzione, con grave allarme per i circa settecento dipendenti coinvolti nella vicenda —:

quali interventi urgenti intendano adottare al fine di favorire la ripresa produttiva della « Seleco spa » e allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali.

(4-06576)

RISPOSTA. — In merito alle questioni inerenti la società SELECO SPA si rappresenta quanto segue.

L'azienda è da tempo in forte difficoltà finanziaria — nonostante le successive ricapitalizzazioni degli ultimi anni — a seguito soprattutto del mercato di riferimento che risulta in crisi. Gli azionisti hanno valutato che un ulteriore intervento di ricapitalizzazione, senza affrontare i nodi strutturali di un risanamento finanziario e di un rilancio industriale dell'azienda, sarebbe stato improduttivo. Conseguentemente l'Assemblea dei soci ha ritenuto opportuno chiedere al Tribunale di Pordenone di avviare la procedura di concordato preventivo.

Con sentenza emanata in data 17 aprile 1997 il suddetto Tribunale ha dichiarato il fallimento della società, motivandone le ragioni ed escludendo i presupposti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

COSENTINO. — *Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

l'Ipi (ex Iasm), ente privato, controllato e finanziato in modo pressoché totale dal ministero dell'industria, previa approvazione del programma annuale di attività dello stesso istituto, da parte specificamente della direzione generale della produzione industriale, ha realizzato poco o nulla dei programmi 1995-1996;

per realizzare detti programmi in tutti i loro aspetti avrebbe bisogno di un organico di circa quattrocento unità e, per talune competenze, di un intero « ministero delle attività produttive », che costituirebbe in tal modo un nuovo ed esaustivo ministero;

tali pletorici programmi risultano pressoché analoghi a quelli per gli anni 1994, 1995 e 1996;

di tutte le attività previste, l'Ipi effettua solo « spezzoni » e « fasi preliminari », onde dimostrare le proprie presunte capacità interne, non portando a termine alcunché, adducendo, a giustificazione di tale inefficienza, mancati finanziamenti per consulenze o mancato incremento di organico;

all'inizio di gennaio 1994, gli attuali vertici dell'ente dimezzarono, con un esuberano ancora *sub judice*, la metà dell'organico dell'ente, a fronte di un programma non dissimile da quelli successivamente presentati al Ministro e alla Dgpi —:

se sia vero che il ministero dell'industria, e in particolare la direzione generale della produzione industriale, intenda autorizzare la spesa per l'assunzione di quaranta nuove unità;

se corrisponda al vero che sia necessario assumere per utilizzare fondi destinati a tale scopo, il che sembra assurdo non essendo mai esistito nella storia della contabilità nazionale la voce « immobilizzo di fondi per assunzioni future »;

se quindi vi siano fondi accantonati con tale motivazione, che appare fraudo-

lenta, e, in caso affermativo, in base a quale norma o disposizione sia stata effettuata tale operazione finanziaria di accumulo di fondi non utilizzati;

se non sia opportuno, prima di autorizzare qualsivoglia spesa e prima di approvare qualsivoglia inutile ulteriore programma, provvedere ad un chiarimento politico sulle linee operative dell'istituto, anche mediante la nomina di un nuovo vertice del medesimo;

se l'Ipi, così come ristrutturato nel 1994 in base alle funzioni da svolgere e conseguentemente rifinanziato (le spese dell'ente per il personale sono lievitate da dodici miliardi di lire per il 1994 a sedici miliardi), sia stato e sia in grado con le proprie risorse umane selezionate e gratificate all'uopo economicamente, di portare a compimento in modo autonomo, senza consulenze esterne, una qualunque attività prevista nei suoi stessi programmi.

(4-03671)

RISPOSTA. — *La natura giuridica dell'IPI è quella di associazione non riconosciuta. Al finanziamento dell'istituto, così come stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 32/95 convertito dalla legge n. 104/95, provvedono in larga parte il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e, in misura minore, le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali che usufruiscono dei servizi dell'IPI.*

Attività dell'istituto è, altresì, finanziata anche da fondi europei.

Gli annuali programmi d'attività dell'istituto non vengono approvati dalla Direzione generale della produzione industriale, ma solo esaminati e valutati nel merito, essendo riservata allo scrivente la facoltà di approvazione o meno degli stessi.

Il 1994 è stato l'anno dell'impianto e dell'avviamento dei nuovi compiti e delle nuove modalità di funzionamento dell'Istituto.

L'attività di promozione industriale realizzata dall'IPI nel '94 si può sintetizzare nei seguenti punti:

1. analisi delle opportunità di nuove iniziative produttive e di servizi nelle aree depresse;

2. consulenze e supporti formativi all'ICE sulle modalità d'accesso alle provvidenze nazionali e comunitarie;

3. servizi informativi alle imprese sui fattori di localizzazione nelle Regioni dell'Obiettivo 1;

4. pubblicazioni informative sugli incentivi rivolti alle PMI.

Per quanto riguarda il programma d'attività dell'istituto relativo al 1995, caratterizzato dalla messa a punto dei programmi pluriennali, l'IPI, anche dietro indicazioni e direttive di questo Ministero, ha attivato talune linee di intervento per il sostegno e lo sviluppo del sistema industriale nelle aree depresse mediante l'analisi di nuove possibili iniziative, il potenziamento dell'attività relativa all'internazionalizzazione delle PMI e la cooperazione internazionale.

Per quanto riguarda il programma d'attività dell'Istituto relativo al 1996, caratterizzato dallo sviluppo dei processi di innovazione tecnologica e dall'attuazione di programmi cofinanziati dalla U.E., è importante rilevare che l'istituto ha risentito dell'applicazione del decreto-legge n. 323/96 che, nel quadro politico generale di contenimento e riduzione della spesa pubblica voluto dal Governo, ha ridotto sensibilmente la provvista finanziaria assegnata all'IPI per l'anno in corso.

L'IPI, tuttavia, è riuscito ad attivare, presso le organizzazioni centrali degli imprenditori e, in ambito locale, presso le imprese direttamente, la promozione del « Fondo di garanzia » di cui all'articolo 2 della legge n. 341/95 volto al miglioramento della strutture finanziaria delle PMI operanti nelle aree dell'ob. 1 del territorio nazionale. L'istituto ha realizzato, altresì, presso le stesse PMI, la promozione degli incentivi previsti dalla legge n. 488/92 attraverso la pubblicazione di una « guida » illustrativa della legge e lo svolgimento di seminari informativi/formativi sia per i funzionari delle banche concessionarie delle istruttorie, che per i funzionari ministeriali.

Con il decreto ministeriale del 28/12/93 l'organico dell'istituto, originariamente costituito da n. 212 unità, è stato ridotto a

n. 94 dipendenti. Lo stesso decreto del 28/12/93, tuttavia, attribuiva all'IPI, oltre ai preesistenti, nuovi compiti istituzionali determinando un sottodimensionamento della pianta organica rispetto alle nuove competenze dell'istituto.

A questa discrepanza più volte lamentata dall'IPI già dal '94, si è cercato di sopperire con l'emanazione del decreto ministeriale dell'8/10/1996 che ha autorizzato, in risposta ad un'articolata ed esplicita richiesta da parte dell'Istituto, l'assunzione di n. 36 nuovi elementi.

Non corrisponde pertanto alla realtà la presunta frammentarietà degli obiettivi raggiunti dall'IPI dal 1994 al 1996, tenuto conto del sottodimensionamento dell'organico dell'istituto la riduzione, poi, delle risorse finanziarie per il 1996 ha costretto l'IPI, a metà dell'anno in corso, a ridimensionare drasticamente l'attuazione del programma d'attività già avviato su basi e prospettive finanziarie completamente diverse.

All'inizio di gennaio 1994 gli attuali vertici dell'IPI hanno ridotto l'organico dell'istituto da 212 a 94 unità in ottemperanza al disposto del già menzionato decreto ministeriale di riassetto del 28/12/93, a sua volta scaturito dall'articolo 11 comma 4 del decreto-legge 96/93 (poi convertito nella legge n. 104/95).

Tutto ciò premesso, in risposta agli specifici quesiti posti dall'interrogante si precisa che l'emanazione del decreto ministeriale dell'8/10/1996 di autorizzazione all'assunzione, da parte dell'IPI, non di quaranta bensì di 36 nuove unità, è stata dettata dalla necessità di sanare la discrepanza causata dal decreto ministeriale di riassetto dell'istituto del 28/12/93. Il sopracitato decreto ministeriale dell'8/10/96, tuttavia, non può considerarsi autorizzativo di una spesa dal momento che subordina le assunzioni in argomento alle eventuali possibili disponibilità residue dell'istituto sugli stanziamenti '96, una volta che esso abbia ottemperato ai propri primari compiti istituzionali di promozione industriale e di consulenza tecnica al Ministero dell'industria.

L'implementazione del personale dell'IPI, autorizzata da decreto ministeriale

dell'8/10/96, non è collegabile all'utilizzo dei fondi destinati a tale scopo, ma per sanare la discrepanza sorta fra i nuovi compiti istituzionali dell'IPI ed il personale addetto all'adempimento di tali compiti.

Fin dal 1994, anno, come si è detto, dell'avvio delle nuove modalità di funzionamento dell'istituto, l'IPI, per motivi strettamente contabili dovuti alla propria natura privatistica, non poteva (e non può) chiedere il rimborso di tutte le spese effettuate nel corso dell'anno nell'ambito delle quattro rendicontazioni annuali previste dall'articolo 2 comma 2 del decreto ministeriale del 27/4/1994 di concessione del primo contributo da parte del Ministero. Era necessario, d'altra parte, evitare che le somme impegnate dall'Istituto andassero in economia. Venne inserito, quindi, a tale scopo, il comma 3 al suddetto articolo 2 del decreto ministeriale 27/4/94, in base al quale, su motivata richiesta dell'istituto e previa autorizzazione di questo Ministero le iniziative di cui al programma d'attività del 1994 potevano essere completate, e quindi rendicontate, anche successivamente al 31/12/94.

Per quanto concerne poi la « lievitazione » dei costi per il personale relativa al periodo 1994/1996 essa non è pari a £. 4 miliardi, bensì a £. 1,250 miliardi in quanto le spese previste per il personale, del 1996, comprensive di attività di formazione e missioni, sono pari a 13,250 miliardi e non 16 come risulta all'interrogante.

Il sottodimensionamento della pianta organica dell'IPI dovuto al più volte citato decreto ministeriale di riassetto del 28/12/93, ha fatto sì che l'Istituto, per far fronte alle proprie crescenti attività, facesse ricorso ad esperti ed a società di consulenza specializzate. Tale utilizzo di esperienze esterne, se da un lato ha consentito di acquisire professionalità anche di alto livello, con un aumento contenuto dei costi fissi, dall'altro ha impedito, da parte dell'istituto, la capitalizzazione di dette professionalità. Al momento, quindi, l'IPI si trova ancora nella necessità almeno fino al momento della realizzazione del piano di implementazione del personale, di ricorrere alle consulenze esterne.

Per quanto riguarda, infine, il richiesto chiarimento politico sulle linee operative dell'IPI, sembrerebbe più consona la sede parlamentare, piuttosto che quella ministeriale, a fornire il suddetto chiarimento. In base, poi, alle determinazioni politiche assunte in sede parlamentare, questa Amministrazione non mancherà di procedere all'eventuale nomina del nuovo vertice dell'istituto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

CREMA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'istituto « Pio XII », situato in località Misurina di Auronzo di Cadore (BL), avviato venticinque anni fa, rappresenta una struttura modernamente attrezzata per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dell'asma in età pediatrica;

le condizioni geografiche ed atmosferiche di Misurina consentono un minimo tasso di inquinamento ambientale e la quasi totale assenza di allergeni. Il grado di umidità è praticamente stabile durante tutto l'anno;

queste condizioni ottimali consentono al soggetto asmatico la rimozione del contatto con l'ambiente patogeno, ed in modo particolare con gli allergeni dell'abituale residenza, responsabili della malattia;

l'istituto è dotato di un laboratorio di analisi cliniche, di un aggiornato laboratorio di fisiopatologia respiratoria, di elettrocardiografia, di una unità di radiologia, nonché di una camera per emergenze respiratorie; vi sono, inoltre, uno staff medico ed infermiere professionali in pianta stabile, e, sul piano medico e scientifico, vi è una fattiva collaborazione con la clinica pediatrica dell'Università di Verona;

l'istituto « Pio XII » ha una capienza di cento posti letto convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, riservati ai bambini fino ai quattordici anni. Vi possono accedere i residenti su tutto il terri-

torio nazionale, previo il rilascio dell'impegnativa di ricovero da parte della Ulss ove ha residenza anagrafica l'assistito;

è prevista la possibilità, per i più piccoli, che venga ospitato un familiare per la necessaria assistenza, ed inoltre vi è una scuola elementare parificata ed una scuola media statale per i bambini ricoverati durante il periodo scolastico;

per i giovani pazienti ricoverati sono previste numerose attività sportive e culturali, grazie alle numerose strutture di cui è provvisto l'istituto, e vengono anche « educati » i bambini ed i genitori con adeguati programmi diversificati, cercando di aumentare la conoscenza dei sintomi, delle cause e dei vari tipi di terapia dell'asma, in modo da sviluppare una capacità di autogestione della malattia;

nonostante questo istituto sia unico in Italia, nel suo genere, e tra i pochi nel mondo, alcune Ulss del Veneto oppongono un rifiuto al rilascio delle autorizzazioni necessarie per il ricovero dei bambini asmatici —:

se sia a conoscenza di tale atteggiamento ostruzionistico effettuato da alcune Ulss del Veneto nei confronti del « Pio XII » e cosa intenda fare per rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo del medesimo istituto;

se non ritenga opportuno valorizzare e pubblicizzare, presso tutte le Ulss, questo istituto unico nel suo genere, che rappresenta una soluzione globale ottimale per la cura, la prevenzione e riabilitazione del bambino affetto da asma, tenuto conto, oltretutto, dell'alta incidenza che questa malattia ha nella popolazione in età pediatrica. (4-04489)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame sulla base degli indispensabili elementi di risposta acquisiti dalla Giunta regionale del Veneto per il tramite di quel Commissariato del Governo.

Dai dati pervenuti, risulta che, nell'ambito delle iniziative rivolte alla razionaliz-

zazione e riqualificazione della rete ospedaliera del Veneto, ai sensi delle leggi regionali del 30 agosto 1993, n. 39 e del 14 settembre 1994, n. 56, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo n. 2223 del 19 aprile 1995, ha previsto per l'Istituto « Pio XII » di Misurina di Auronzo di Cadore (Belluno) la risoluzione del preesistente rapporto di convenzione concernente la funzione ospedaliera, disponendone la trasformazione in Istituto di Riabilitazione, come previsto dall'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con attività monovalente per minori con patologia pneumologica aspecifica ed erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche sviluppate con trattamenti a tempo pieno, per un totale di 100 posti letto.

Dalla « convenzione » successivamente stipulata tra l'Azienda U.l.s.s. n. 1 di Belluno ed il Legale Rappresentante dell'Istituto « Pio XII » in data 4 dicembre 1995, emerge la validità delle prestazioni riabilitative ed il carattere qualificante dell'Istituto, che trova nella climatoterapia d'alta quota il caposaldo terapeutico fondamentale, in grado di consentire la progressiva desensibilizzazione naturale dell'organismo dei pazienti verso gli allergeni responsabili delle varie forme di asma infantile. D'altra parte, l'importanza dell'attività dell'Istituto « Pio XII », quale efficace esempio di presidio operante nell'ambito della riabilitazione extra-ospedaliera adottata per la prevenzione, cura e riabilitazione di particolari patologie risulta ufficialmente attestata, altresì, dalla nota diramata il 22 luglio 1996 dall'Assessore alle politiche sanitarie della Giunta regionale a tutti i Direttori Generali delle A.s.l. del Veneto ed al Direttore dell'Istituto « Pio XII », nonché, per conoscenza, all'Associazione di genitori denominata « Famiglia Bambini Asmatici » di Misurina.

Tale nota richiamava la deliberazione del 19 aprile 1995 e la conseguente « convenzione » intercorsa tra l'Azienda U.l.s.s. n. 1 di Belluno e l'Istituto « Pio XII » in data 4 dicembre 1995, sottolineando le caratteristiche e le qualità di tale presidio per la riabilitazione extra-ospedaliera dell'asma in età pediatrica ed invitandone il Direttore ad offrire alle UU.SS.LL. ogni elemento di co-

noscenza atto a favorire una più efficace utilizzazione del patrimonio strutturale e delle risorse professionali ed umane di quel Presidio sanitario.

Il Ministro della sanità: Bindi.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che —:

da anni, ormai, i cittadini sentono parlare dei cosiddetti «enti inutili», comportanti oneri finanziari incompatibili con la più volte sbandierata necessità di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica;

proponendosi la nazione di «entrare in Europa», occorre certamente snellire la spesa pubblica depurandola di ogni spreco;

sul punto non si manifesta una incisiva volontà da parte del Governo —:

quanti e quali siano gli enti obiettivamente considerati «inutili»;

quanto costino i predetti enti al contribuente italiano;

se il Governo abbia elaborato un programma per la loro soppressione e, se sì, quali siano i tempi previsti per la sua realizzazione. (4-05853)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere la situazione attuale degli enti soppressi.*

Al riguardo, premesso che la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, attribuisce al Ministero del Tesoro ed in particolare all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.) la gestione dei citati enti, si fa presente che, attualmente, devono ancora essere definite n. 460 gestioni liquidatorie, fra cui l'ente Colombo 92, un congruo numero di Gestioni fuori

bilancio e di Consorzi Idraulici di terza categoria, acquisite nel 1996.

L'onere a carico del bilancio dello Stato, rappresentato da costi di funzionamento, compresi quelli per il personale dell'I.G.E.D., è stato quantificato, per il 1995, in circa 12 miliardi di lire.

Per quanto concerne, poi, i tempi previsti per la soppressione degli enti citati, va precisato che molteplici sono le cause che ne ritardano la definizione, alcune collegate a problemi interpretativi della normativa in vigore, che ha determinato numerose controversie, con incidenze negative sulle procedure liquidatorie e con aggravio di oneri finanziari.

In relazione all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, l'I.G.E.D. deve svolgere, inoltre, un'attività gestionale diretta ad assicurare la continuità delle prestazioni dei fondi integrativi di previdenza agli aventi diritto.

La conclusione delle citate operazioni è rallentata, inoltre, dalle numerose situazioni debitorie e creditorie di lunga e difficile definizione, nonché dal ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali per il trasferimento alle Unità sanitarie locali dei beni mobili ed immobili già di proprietà degli enti mutualistici. La mancata intesa con le Regioni, richiesta ai sensi del 1° comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non consente, infatti, l'alienazione degli immobili dei predetti enti, attualmente gestiti dall'I.G.E.D.

Si fa, comunque, rilevare che, pur in presenza di tali difficoltà, l'attività liquidatoria dell'Ispettorato Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti Disciolti si è svolta senza soluzione di continuità consentendo, a tutt'oggi, la chiusura di n. 358 gestioni liquidatorie delle quali n. 51 nel 1996.

Va, infine, segnalato che l'I.G.E.D. si è fatto più volte promotore, nelle competenti sedi, di numerose iniziative volte ad accelerare le procedure di liquidazione al fine di definire sollecitamente la gestione degli enti in questione.

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

DETOMAS, CAVERI, BRUGGER, ZEL-
LER, WIDMANN, PROCACCI, OLIVIERI,
FONTAN, RODEGHIERO, BOATO, SCH-
MID e BRUNETTI. — *Al Presidente del
Consiglio dei ministri.* — Per sapere —
premessi che:

dal 5 novembre 1992 è aperta alla
firma degli Stati membri del Consiglio
d'Europa la carta europea per le lingue
regionali e minoritarie;

a tutto il mese di gennaio 1997 la
stessa è stata sottoscritta da sedici Stati
membri;

tra gli Stati firmatari vi sono anche
sette Stati membri dell'Unione europea;

il Governo italiano non ha ancora
aderito alla carta;

in Italia esistono tredici lingue mino-
ritarie alloglotte, come indicato nel rap-
porto recentemente redatto dall'Ufficio
delle zone di confine e delle minoranze
linguistiche del ministero dell'interno;

nonostante l'articolo 6 della Costitu-
zione preveda che « la Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze lingui-
stiche », la maggior parte delle popolazioni
di lingua minoritaria in Italia non dispone
di alcun impianto normativo di tutela e
valorizzazione;

l'adesione del Governo italiano alla
menzionata carta, oltre ad affermare la
volontà dell'Italia ad allinearsi agli stan-
dards europei in materia di tutela delle
minoranze, rappresenterebbe un incentivo
per gli organi dello Stato competenti, ad
affrontare e risolvere positivamente i pro-
blemi relativi alla tutela delle minoranze;

in passato si giustificò la mancata
adesione alla carta sulla necessità, eviden-
tamente infondata, di attendere l'approva-
zione della legge-quadro sulle minoranze
linguistiche —:

quali siano i motivi per i quali, a
distanza di oltre quattro anni dalla firma,
il Governo non abbia ancora aderito alla
carta europea delle lingue regionali e mi-
noritarie;

se non ritenga urgente che il Governo
italiano aderisca alla carta europea delle
lingue regionali e minoritarie, proponen-
done la ratifica al Parlamento italiano.

(4-07623)

RISPOSTA. — *In relazione alla questione
sollevata dall'Onorevole Interrogante, si
precisa che la Carta Europea per le lingue
Regionali e Minoritarie non stabilisce di-
sposizioni univoche, ma contiene in vari
articoli una lista di misure alternative di
tutela, più o meno rilevanti, per far fronte
ai diversi casi o livelli di protezione delle
minoranze previsti dall'ordinamento interno
dei vari Stati contraenti o concordati fra gli
Stati stessi.*

*Si ricorda d'altro canto che recentemente
sono state presentate al Parlamento italiano
varie proposte unificate di legge per la tutela
delle minoranze linguistiche. Tali proposte
sono intese a fornire un adeguato livello di
protezione alle diverse lingue regionali e
minoritarie esistenti in Italia, fatte salve le
più qualificanti disposizioni adottate con
appositi strumenti legislativi e costituzionali
per le popolazioni di lingua tedesca in Alto
Adige, per quelle di lingua francese in Val
d'Aosta e per quelle di lingua slovena nel
Friuli-Venezia Giulia.*

*Allo stato attuale, si ritiene pertanto op-
portuno attendere l'approvazione di tale
normativa da parte del Parlamento e suc-
cessivamente, all'atto della firma della Carta
Europea, scegliere, fra le varie opzioni al-
ternative in essa contenute, quelle che rien-
trano nelle fattispecie previste dalla nuova
normativa.*

*Allo stato, risulta che la Carta ha rice-
vuto le firme di 14 Paesi membri del Con-
siglio d'Europa e tre ratifiche. Su specifica
iniziativa della Commissione degli Affari
Giuridici e dei Diritti dell'Uomo dell'Assem-
blea parlamentare del Consiglio d'Europa,
era stato richiesto alla Commissione di Ve-
nezia per la Democrazia attraverso il Diritto
un parere circa la possibilità di far confluire
(riducendole e concentrandole) le disposi-
zioni della Carta europea accettabili da tutti
gli Stati contraenti. Il parere reso in senso
negativo dalla Commissione veneziana è*

stato, nel marzo scorso, peraltro condiviso dal Ministero dell'Interno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

FILOCAMO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

esiste, in contrada Scinà del comune di Stignano, in provincia di Reggio Calabria, antico borgo dell'entroterra della fascia jonica reggina, Villa Caristo, una struttura di stile barocco, tra le più interessanti esistenti in Italia, di inestimabile valore artistico-architettonico e culturale. La villa posta su due piani, viene particolarmente ammirata per la suggestiva posizione, per le pregevoli fontane, le statue e il vasto giardino che la circondano. All'interno si possono ancora ammirare alcuni affreschi che servivano un tempo ad abbellire una delle più importanti residenze gentilizie della Calabria;

di questa struttura, però, si parla ogni tredici anni. Risale al 1984 infatti l'annullo di un francobollo celebrativo che effigiava la splendida villa e poi è calato il silenzio più buio, fino ai giorni nostri, quando improvvisamente Villa Caristo è tornata all'attenzione della cronaca nazionale per l'interessamento della rubrica televisiva « Uno mattina » che segnalava l'importanza e la bellezza della struttura architettonica a cui sono seguiti e sono tuttora in corso, segnalazioni da parte della stampa, tra cui appaiono particolarmente interessanti per il taglio socio-culturale dato, i servizi del giornalista Aristide Bava de *La Gazzetta del Sud*;

Villa Caristo, però, sebbene posta sotto il vincolo delle antichità e belle arti, è inutilizzata ed è tra i tanti beni artistico-culturali della zona jonica reggina destinati a scomparire, mentre potrebbe essere utilizzata in una zona ricca di storia e di risorse artistiche e turistiche, ma con uno spaventoso degrado socio-economico che non si potrà arrestare senza l'aiuto dello Stato —

se intenda farsi carico del problema e quali interventi ed iniziative concrete voglia adottare per arrestare la fine e valorizzare la struttura di incommensurabile valore artistico-culturale e sociale.

(4-09706)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che la Villa Caristo, già di proprietà della famiglia Clemente, feudataria di S. Luca, Placanica, Pentadattilo con casali di Melito e Chorio; passata poi verso la metà dell'800 alla famiglia Caristo, attuale proprietaria, è un immobile di notevole interesse artistico e storico, sottoposto a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089, con decreto ministeriale 17 ottobre 1989.*

La Villa, sita in acro di Stignano, più precisamente in contrada Scinà, è un raro esempio di raffinata residenza settecentesca, immersa in mezzo ad ulivi, poco lontano dalla spiaggia di Riace, località resa famosa per il ritrovamento nel 1972 dei due Bronzi. È facilmente raggiungibile dalla S.S. 106 Jonica percorrendo pochi chilometri subito dopo il centro abitato di Caulonia Marina.

La sua classe nobiliare è determinata dalla composizione degli elementi architettonici che la costituiscono; lo scalone d'onore, la cappella gentilizia, il salone per i ricevimenti decorato con stucchi ed affreschi; il complesso è incastonato in uno stupendo giardino, con una bellissima fontana con delfini. Altro elemento architettonico di rilievo è il gruppo marmoreo a dimensione d'uomo, poggiato su un bassorilievo, raffigurante Tancredi chino su Clorinda.

Dalla lettura dell'insieme emerge un classico esempio di scuola napoletana che vede come protagonisti Antonio Vaccaro, pittore scultore ed architetto, e Ferdinando Sanfelice, principale esponente del Rococò partenopeo.

La Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Cosenza ha comunicato che in passato il Sig. Paolo Caristo, proprietario dell'immobile in questione, ha effettuato alcuni lavori di restauro, chiedendo al Ministero un contributo ai sensi della legge n. 1552 del 1961;

in tale occasione è stata stipulata tra il proprietario ed il Ministero una convenzione con la quale si garantisce, tra l'altro, la visita dell'immobile nei giorni festivi di ogni settimana dalle ore 10,00 alle 12,00, limitatamente all'esterno del parco ed alla fontana.

Allo stato attuale l'immobile necessita di urgenti lavori di restauro, ma risulterebbe l'impossibilità materiale del proprietario ad effettuarli.

La Soprintendenza, pertanto, ha provveduto ad inserire l'immobile nella programmazione ordinaria, ma la ben nota esiguità dei fondi di bilancio non ha permesso di destinare, per il corrente anno, risorse finanziarie al restauro della Villa in questione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

GALDELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da diverse segnalazioni l'interrogante ha appreso che vi sarebbero numerosi casi di inapplicazione del contratto di lavoro nel settore delle assicurazioni, determinando così sia una condizione di precarietà dei rapporti di lavoro, sia situazioni di concorrenza sleale, anche danni all'Inps, derivanti dal minor gettito contributivo;

il ministero del lavoro in circostanze diverse è già intervenuto in proposito, ma il vasto perdurare di situazioni atipiche ripropone in tutta la sua valenza il problema della validità reale dei contratti collettivi;

nel caso specifico, inoltre, nel corso del 1995 l'associazione degli agenti Csa ha subito una scissione. Si è costituita la Sna la quale non riconosce il contratto di lavoro firmato a suo tempo dalla Csa e chiede alle organizzazioni sindacali la stipula di un proprio contratto di lavoro;

in presenza di questi elementi di frammentarietà, registriamo un alto numero di agenti non iscritti ad alcuna or-

ganizzazione, i quali non riconoscono i rinnovi contrattuali ed in particolare gli arretrati dovuti alla lunga vacanza contrattuale;

vi sono perfino casi come quello relativo alla Cld sdf di Lamezia Terme (agenzia delle assicurazioni generali) in cui i rapporti di lavoro, unilateralmente, non solo senza alcun preventivo accordo sindacale, ma addirittura senza il consenso dei lavoratori e delle lavoratrici interessate, sono stati trasformati da tempo pieno a *part-time* con conseguente decurtazione salariale —:

se intenda convocare le parti al fine di effettuare una verifica sulla validità e sull'applicazione del contratto di lavoro di settore;

se intenda disporre una indagine straordinaria attraverso l'attivazione degli ispettorati del lavoro e le presidenze Inps, in modo cioè da incrociare i dati rinvenuti. (4-01443)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione parlamentare in oggetto la S.V. segnala le difficoltà insorte all'interno delle associazioni di rappresentanza degli agenti assicurativi che hanno, sinora, impedito la ricostruzione unitaria di un assetto di regole contrattuali applicabile dalle singole imprese ai sottostanti rapporti di lavoro.*

Com'è noto, tale stato di cose esclude che l'amministrazione possa esplicitare interventi risolutivi sul piano puramente amministrativo, dovendosi limitare agli aspetti della vigilanza.

Ciò premesso, si fa presente che, nel corso dell'accesso ispettivo effettuato dal locale Ispettorato del lavoro presso la sede della ditta menzionata nel documento parlamentare, un lavoratore ha dichiarato di percepire una retribuzione inferiore a quella riportata sui prospetti di paga mensili, sebbene gli stessi fossero regolarmente quietanzati.

In relazione a tale circostanza è stato trasmesso rapporto informativo alla competente Autorità giudiziaria.

In data 31 dicembre 1996 l'azienda ha stipulato con 3 dipendenti un accordo in virtù del quale il contratto di lavoro full-time è stato trasformato in contratto di lavoro part-time a decorrere dal 1° gennaio 1997; l'accordo, siglato in forma scritta, prevede sia il numero di ore di lavoro settimanale (n. 30), sia l'orario giornaliero di esecuzione delle prestazioni lavorative.

Per la trasformazione è stata richiesta ed ottenuta la convalida della Sezione Circo-scrizionale per l'impiego di Lamezia Terme e copia dell'accordo è stata trasmessa all'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catanzaro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GALDELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i tentati suicidi avvenuti l'8 novembre 1996, a distanza di poche ore uno dall'altro presso il carcere di Montacuto (Ancona) impongono una riflessione di ordine generale sulle condizioni carcerarie nel nostro Paese;

nel caso descritto, l'intervento degli agenti di custodia ha evitato il consumarsi dell'ennesima tragedia;

è comunque da evidenziare il fatto che da tempo gli agenti di custodia del carcere di Montacuto, anche tramite alcune organizzazioni sindacali, hanno manifestato lo stato di profondo disagio a causa di una carente organizzazione del lavoro, di un utilizzo non puntuale degli agenti in organico, di una non equa distribuzione dei carichi di lavoro —

se intenda effettuare una ispezione al fine di verificare le condizioni generali e particolari del carcere di Montacuto;

quali interventi concreti intenda assumere onde affrontare e risolvere i problemi denunciati in premessa. (4-05413)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Presso la Casa Circondariale di Ancona due detenuti hanno tentato il suicidio nel recente passato.

Il primo, tratto in arresto nel maggio 1992 è stato condannato per i reati di cui agli artt. 624, 625, 628, 584, 496, 344 del Codice penale. La fine della pena è prevista per l'agosto 1998.

Si tratta di soggetto insofferente allo stato detentivo, che spesso ha posto in essere gesti autolesionistici o attuato comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori penitenziari.

A seguito dell'ultimo episodio di autolesionismo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto ad assegnare alla Casa Circondariale di Pesaro allo scopo di non aggravare le sue particolari condizioni psicologiche e di non pregiudicare i rapporti con la famiglia.

L'altro detenuto è stato associato presso l'istituto di Ancona in data 7 novembre 1996 perché indagato per il reato di sequestro di persona. È a disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

All'atto di ingresso in istituto, il sanitario nel corso della visita medica non ha annotato nessun elemento che potesse far supporre il proposito suicida messo poi in atto lo stesso giorno.

In data 8 novembre 1996, al detenuto in questione è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'Ospedale Umberto I di Ancona in seguito al tentativo di suicidio.

Si rappresenta, poi, che l'istituto di Ancona non presenta un elevato tasso di affollamento tenuto conto della media nazionale.

Relativamente alla gestione dell'istituto, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha disposto due visite ispettive, una effettuata nel mese di giugno 1996 e l'altra il 19 marzo scorso.

A seguito di tali indagini, il Dipartimento ridetto ha in corso tutte le iniziative utili ad ottimizzare la gestione dell'istituto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GIOVANARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della legge n. 10 del 1991, alcuni comuni e province, avvalendosi della facoltà concessa loro dall'articolo, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, in alternativa alle procedure di controllo previste ai commi 18 e 19, di ritenere effettuati i controlli stessi mediante autocertificazione degli interessati, subordinano il rilascio di ricevuta della dichiarazione richiesta alla riscossione di un contributo in denaro non contemplato dalla procedura descritta dallo stesso articolo 11, comma 20;

il contributo viene giustificato con una sua pretesa attinenza alla equa ripartizione dei costi necessari alla effettuazione delle verifiche a campione previste dalla procedura in oggetto;

le verifiche a campione non appaiono definite nel regolamento in modo inequivocabile come vere e proprie analisi strumentali;

viene richiesto un contributo per il calcolo del quale viene arbitrariamente assunto un valore di campionamento pari al 10 per cento, laddove il regolamento non lo specifica;

il contributo viene richiesto e riscosso con largo anticipo sulla prevista effettuazione del servizio di controllo offerto;

il contributo affare in realtà come una vera e propria tassa occulta, gravante su coloro che, avendo rispettato il regolamento in oggetto, possono trasmettere autocertificazione;

l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 a regime normale prevede che gli oneri derivanti dai controlli che i comuni e province sono tenuti ad effettuare siano a carico degli utenti, come previsto dall'articolo 11, commi 18 e 19;

agli utenti viene quindi imposta una doppia spesa di verifica dei parametri di combustione dell'impianto termico: una prima volta con l'obbligo derivante dall'articolo 11, commi 2, 8 e 12, di affidare le operazioni di verifica ad un tecnico abilitato; una seconda volta, per le medesime operazioni di verifica effettuate da parte del comune o della provincia;

questa doppia impostazione si quantifica mediamente, nel caso di impianti termici individuali con potenza inferiore a 35 KW, in lire trecentomila circa;

riportando questo onere ad un'utenza media, calcolata per una superficie abitativa di 100 metri quadrati che comporti un consumo medio di energia termica annuale per lire 2.500.000, questa doppia spesa grava come aumento del costo per consumo di energia largamente superiore al dieci per cento;

ciò appare in grave contraddizione con una normativa che tende invece all'ottimizzazione dei parametri di combustione, al fine di ottenere un risparmio dei consumi energetici, oltre che un contenimento dell'inquinamento atmosferico;

una semplificazione riguardo all'attuabilità delle forme di controllo previste dal regolamento nonché uno sgravio dei costi imposti agli utenti, appare possibile qualora si seguissero le soluzioni previste da altre normative vigenti su analoga materia, quale i controlli delle emissioni dei gas di scarico delle automobili in sede regionale;

appare sbagliato l'imporre un onere all'utente perché rispetti il regolamento e imporre successivamente un onere equivalente per pagare il controllo a suo carico da parte dei rappresentanti dell'autorità che è titolare dell'imposizione poiché questo finisce per stravolgere la percezione dell'adempimento dei propri doveri da parte degli utenti —:

se intenda definire in modo inequivocabile la natura delle « verifiche a campione » di cui all'articolo 11, comma 20 del regolamento, chiarendo cioè se siano analisi strumentali o altro;

se ritenga di stabilire un criterio certo ed univoco per la quantificazione del « campione »;

se intenda esprimersi riguardo la legittimità del « contributo » attualmente richiesto unitamente all'autocertificazione da comuni e province;

se intenda esprimersi di fronte al rifiuto opposto dagli stessi comuni e province alle autocertificazioni che, in ossequio alle modalità descritte all'articolo 11, comma 20, vengono trasmesse entro i termini previsti ma non accompagnate dal versamento del contributo medesimo;

se ritenga di emanare una circolare applicativa certa ed univoca in merito all'opzione prevista dall'articolo 11, comma 20, per comuni e province;

se, qualora ritenga legittimo il « contributo » virtualmente interpretato, intenda variare una procedura di riscossione tramite cartella esattoriale o simili, applicabile al momento, o a posteriori, sul servizio fornito;

se non ritenga opportuno modificare la normativa abilitando gli organismi o le ditte specializzate, previa iscrizione ad apposito albo ufficiale, a rilasciare certificazioni da ritenersi valide anche ai fini del controllo, così come avviene ad esempio per i gas di scarico delle automobili o per le manutenzioni obbligatorie annuali dei misuratori fiscali;

se non ritenga opportuno che gli oneri imposti agli utenti possano ascrivere nell'ambito delle operazioni tendenti ad una riduzione dei consumi energetici e possano pertanto godere della detraibilità fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. (4-04021)

RISPOSTA. — *La legge 9 gennaio 1991 n. 10, al comma 3 dell'articolo 31, recita: « I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di orga-*

nismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti ».

Il decreto del Presidente della Repubblica 412/1993, attuativo dell'articolo 4 comma 4, della legge n. 10/1991, ha precisato meglio le modalità di controllo, e, al fine di agevolare nell'attuazione della legge gli Enti locali che a distanza di oltre due anni non avevano ancora potuto avviare i predetti controlli, ha introdotto la possibilità (non l'obbligo, neanche per l'utente) di una procedura alternativa transitoria imperniata sul meccanismo campione. È anche opportuno ricordare che né la legge 10/91, né il decreto del Presidente della Repubblica 412/93 prevedono sanzioni a carico del cittadino che non trasmetta la cosiddetta autodichiarazione.

Nel porre l'onere dei controlli a carico di cittadini interessati il legislatore ha inteso superare le difficoltà manifestatesi nell'applicazione della normativa previgente (legge 373 del 1976) che, attribuendo tale compito di controllo ai Comuni non individua tuttavia le risorse per farvi fronte.

Alcune importanti associazioni dei consumatori hanno compreso come tale onere, piuttosto che un balzello ingiustificato possa risultare il giusto corrispettivo di un vero e proprio servizio al cittadino, che ha tutto l'interesse ad avere un'equa e disinteressata valutazione dello stato del proprio impianto dal punto di vista della sicurezza, dell'efficienza e del rispetto dell'ambiente, con diretti benefici anche in termini di risparmio nei propri consumi.

Dall'altra parte, già all'epoca dell'approvazione della legge n. 10/1991 ed a maggior ragione attualmente, le condizioni della finanza pubblica non consentivano e non consentono di porre tali oneri a carico dello Stato introducendo specifiche forme di finanziamento per gli enti locali incaricati di svolgere tali attività.

Le predette considerazioni valgono naturalmente anche per la procedura di autocertificazione sostitutiva con controlli a campione che, in quanto alternativa ai controlli previsti dalla legge, non può che essere anch'essa a carico degli utenti, nel rispetto dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 10/91.

A tale riguardo si precisa che il Ministero dell'industria ha in diverse occasioni segnalato l'opportunità che gli Enti locali competenti, nel disciplinare le modalità di effettuazione delle verifiche a campione per il riscontro della veridicità delle dichiarazioni presentate, provvedano altresì a valutare, per evidenti ragioni equitative, la possibilità di finanziare tali controlli mediante la corresponsione da parte di tutti i soggetti che effettuano tale dichiarazione di una somma a titolo di rimborso spese determinata tenendo conto del costo medio di una singola operazione di controllo e della percentuale delle dichiarazioni che si intende sottoporre a verifica. Ciò per evitare di far pagare tutto ai soli soggetti sottoposti al controllo a campione.

Nel determinare il costo medio di ciascuna operazione di controllo, gli Enti locali potrebbero tenere conto di tutte le spese direttamente attinenti l'organizzazione della relativa attività, ivi comprese quelle strettamente necessarie per la registrazione anche informatica delle dichiarazioni presentate e per la formazione dell'elenco degli impianti da assoggettare ai controlli.

Tale soluzione appare perfettamente compatibile con il disposto decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 nonché opportuna ai fini della sua corretta attuazione.

Quanto alla doppia spesa di verifica imposta ai cittadini, se è vero che il decreto del Presidente della Repubblica 412, al comma 12 dell'articolo 11, impone al responsabile dell'impianto il controllo dei medesimi parametri di combustione che l'articolo 31 comma 3, della legge 10/91 impone all'Ente locale competente per territorio, è anche vero che nulla vieta al cittadino di chiedere, anche ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 10/91, che siano gli stessi tecnici incaricati dall'Ente locale ad effettuare le opportune rilevazioni sull'impianto, ottemperando così ad entrambi i dettami regolamentari.

Questa prassi, se seguita dal cittadino, consentirebbe allo stesso di avvalersi di un vero e proprio servizio di consulenza disinteressata a prezzi estremamente contenuti,

evidenziando altresì l'equità della norma che pone l'onere a suo carico.

Si aggiunge, infine, che tale onere, in base alla normativa vigente, non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.

Il Ministero dell'industria ha ben presente il problema della sicurezza ed efficienza degli impianti di utilizzazione del gas metano e, a tal fine, ha istituito un Gruppo di lavoro per l'esame delle problematiche di applicazione delle norme in materia di realizzazione e gestione degli impianti termici, con particolare riferimento a quelli alimentati a gas. Problematiche che investono sia norme legislative, che norme regolamentari e tecniche, ed è proprio a questi livelli che vanno individuate delle soluzioni per garantire sia delle effettive condizioni di sicurezza, di tutela dell'ambiente sia di uso razionale dell'energia.

Lo scopo finale del suddetto Gruppo di lavoro è di elaborare, sulla base di quanto esposto, proposte per semplificare, razionalizzare e coordinare le norme per massimizzarne l'efficacia e limitare ove possibile i costi ed i problemi per gli utenti.

A tal fine sono coinvolti anche i rappresentanti degli enti locali (U.P.I. ed A.N.C.I.) degli Enti normatori (Comitato Termotecnico Italiano e Comitato Italiano Gas) delle Associazioni di tutela dei Consumatori, attraverso un ampio ed articolato processo di consultazione nell'ambito del quale vengono progressivamente resi pubblici tutti i documenti elaborati dal Gruppo di Lavoro.

I lavori termineranno nell'arco delle prossime settimane e saranno presentate le proposte di intervento sugli attuali strumenti regolamentari al fine di:

definire nuove regole per la sicurezza degli impianti a gas installati negli edifici anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 46 del 1990, in modo da assicurare condizioni di sicurezza equivalenti a quelle previste per gli edifici nuovi;

coordinare i controlli in materia di sicurezza ed in materia di uso razionale dell'energia evitando inutili duplicazioni;

ottimizzare le procedure previste dal regolamento di attuazione della legge n. 10

del 1991, il decreto del Presidente della Repubblica 412/93, in materia di uso razionale dell'energia, sulla base delle esperienze fino ad oggi maturate da parte degli enti locali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

GNAGA. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

i decreti del ministro dell'ambiente del 21 luglio 1989 e della Marina Mercantile del 29 agosto del 1990 stabilivano esclusivamente la perimetrazione provvisoria del parco nazionale dell'arcipelago toscano e il loro effetto doveva essere quello di una mera misura amministrativa;

la successiva legge n. 394 del 1991, nell'istituire i parchi nazionali, non indicava il parco dell'arcipelago toscano fra questi ultimi, né conteneva alcuna delega al Ministero dell'ambiente o al Governo per l'istituzione successiva di detto parco;

già l'intervento legislativo sulla difesa del mare e della costa attraverso la legge n. 979 ha costituito un grave colpo alla possibilità delle forze economiche di risolvere l'economia dell'isola d'Elba dalla crisi che l'attraversa;

il costituendo parco, nell'inserirsi nell'ambito della più grande applicazione della legge n. 394 del 1991, non è più solo questione delle isole ma, toccando in gran parte tutte le province costiere toscane (finendo per estendersi fino a La Spezia), assume il carattere di un disegno di intervento strutturale sulla regione Toscana, applicando con furore centralista, all'insaputa anche dei livelli più elevati degli organi degli enti locali;

i rappresentanti degli enti locali dei territori del costituendo parco non hanno mai dato atto, né partecipato a scelte istitutive del parco stesso, opponendo un silenzio rifiuto ai tentativi tardivi di invito a formare un ente di gestione nel quale detti

rappresentanti non costituiscono la maggioranza, e dunque non possono essere determinati per le scelte di fondo, così come, d'altronde, i rappresentanti delle categorie economiche;

al contrario, larga presenza sembrerebbe toccare solo a quelle associazioni ambientaliste che ricoprono una chiara veste politica e non appaiono nelle condizioni di operare serenamente nell'interesse e secondo gli auspici delle popolazioni interessate;

dette popolazioni ed i comitati dei cittadini residenti nelle isole, i soggetti interessati e le categorie sociali patiscono le incertezze relative all'istituzione di detto parco: essi, non solo si sono detti contrari alla sua realizzazione, definita attentato al loro diritto di sopravvivenza e dei loro figli, ma chiedono un referendum sull'argomento e sull'autonomia amministrativa dell'isola d'Elbe e dell'arcipelago;

i referendum per la modifica delle perimetrazioni di terra e di mare si sono potuti tenere soltanto a Capraia Isola e a Marina di Campo, rispettivamente del 1991 e nel 1995 con risultati favorevoli per l'80 per cento ed il 90 per cento, perché soltanto in questi comuni è stato rispettato l'impegno assunto di indire i referendum durante la campagna elettorale da parte dei candidati, poi eletti ai consigli comunali elbani nel 1995, ma che tali esiti referendari non sono stati presi in considerazione né dalla regione né dal ministero;

lo stesso presidente della giunta regionale, il presidente della provincia di Livorno, i rappresentanti parlamentari delle popolazioni suddette hanno avuto parole di sconcerto e di dissociazione dall'operato e dalle intenzioni del Ministero Ronchi e sostengono la necessità di « un tavolo di concentrazione », riguardo la perimetrazione ed il governo del contestato parco, con i rappresentanti e le popolazioni elbane delle isole, prima che qualunque provvedimento divenga attuativo —:

se siano previsti interventi mirati all'abrogazione del decreto-legge n. 568 del

1995, che fissa al 30 giugno 1996 l'obbligo di istituire i parchi ed al rinvio del provvedimento di istituzione del parco dell'arcipelago toscano *sine die*;

se siano previste iniziative volte alla totale revisione delle leggi nn. 979 e 394, riportando in Parlamento la questione per definire legislativamente la delega completa, secondo l'indirizzo sancito dal referendum consultivo tra tutte le popolazioni interessate, alla regione ed agli enti locali competenti;

se intendono escludere per il futuro interventi di impostazione dall'alto in materia di aree protette e prevedere l'attribuzione alle regioni della competenza in materia. (4-00832)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto concernente il Parco Nazionale dell'arcipelago toscano, si riferisce quanto segue.*

L'articolo 31 della legge 31.12.1982 n. 979, inseriva l'Arcipelago Toscano tra le aree interessate a divenire « riserve marine », con imposizioni di limitazioni alla navigazione ed alla pesca.

Nel corso di questi anni una maggiore coscienza civica sulle problematiche naturalistiche, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente ed il consolidarsi di associazioni ambientaliste hanno fatto sì che l'attenzione alla salvaguardia dei territori, venisse finalizzata alla istituzione di alcuni Parchi Nazionali.

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato istituito in base alla Legge 67/88 con le procedure previste dalla successiva delibera CIPE 5.8.88.

Con i decreti 21.7.89 e 29.8.90 sono state disposte le misure di salvaguardia sia a terra che a mare per le isole di Montecristo, Giannutri, Capraia, e Gorgona, facendosi salva la possibilità di allargare successivamente i confini del Parco sia in terra che in mare anche alle altre isole toscane: Elba, Giglio, Pianosa.

A seguito dell'emanazione della legge Quadro sulle aree protette 6. 12.94 n. 394 fu avviato l'iter per la costituzione dell'Ente

parco e per la contestuale determinazione della perimetrazione definitiva

Sulla base dell'istruttoria della Segreteria Tecnica per le aree protette e del parere della relativa consulta tecnica, il Ministero dell'Ambiente in data 27.12.95 inviava alla Regione Toscana la proposta di perimetrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per acquisire il parere previsto dall'articolo 8 della legge 394/91, parere che la Regione esprimeva con delibera n. 57 del Consiglio Regionale

Successivamente il predetto schema veniva sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri ed il 22.7.96 veniva firmato il decreto Istitutivo dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.12.96 s.g. n. 290.

Le richieste avanzate dalla Regione, che ha recepito le posizioni espresse dalle province di Livorno e Grosseto, sono state quasi interamente accolte nel decreto istitutivo dell'Ente Parco. Per l'Isola di Capraia in particolare è stata accolta la richiesta di esclusione dal parco di parte dell'isola, sia a terra che a mare.

Per le isole d'Elba e del Giglio è stata elaborata una perimetrazione che riduce il territorio incluso nel Parco, secondo le richieste delle Province interessate. La proposta inoltre non prevede, come era stato richiesto, la perimetrazione a mare nelle due isole.

Per le isole già inserite nel Parco la normativa attuale è stata modificata per tenere conto delle richieste degli abitanti e proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona, e Giannutri. In particolare per Capraia, sono state recepite le richieste avanzate dal Comune per un'attenuazione delle misure relative alle attività di pesca e transito di natanti anche nella zona a maggiore tutela. Per Capraia inoltre, contestualmente alla parziale deperimetrazione non è più presente la zona 1 a terra, e si rimanda al Piano del Parco, anche per questa isola, la zonizzazione in aree a diverso grado di tutela.

Di rilievo sostanziale l'impostazione generale del decreto del Presidente della Repubblica che riordina e riorganizza le mi-

sure previste dai decreti precedenti e delega all'Ente Parco gran parte delle autorizzazioni per le attività nelle isole.

Preme sottolineare che, nel rispetto dell'iter legislativo, è stato comunque dato ampio spazio alle consultazioni con gli Enti locali e sono state accolte gran parte delle richieste motivate fatte pervenire.

Per quanto riguarda la composizione degli organi di gestione dell'Ente Parco si riferisce che il decreto di nomina del Presidente dell'Ente Parco, Prof. Giuseppe Tannelli, è stato registrato in data 6 marzo 1997.

Attualmente si è in attesa di ricevere dalla Regione Toscana il richiesto parere in merito rappresentanti del Consiglio Direttivo; non appena sarà pervenuto si procederà alla predisposizione del decreto Ministeriale di nomina del Consiglio Direttivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

le recenti vicende economico-finanziarie hanno portato alle dimissioni dell'ingegner De Benedetti dalla carica di presidente dell'Olivetti ed alla sua uscita dal consiglio di amministrazione della stessa —:

quali verifiche sulla solidità economica della società Omnitel, di cui l'Olivetti è la principale azionista, sono state fatte dal Governo prima di assegnare proprio alla Omnitel la concessione per la gestione del servizio di telefonia mobile Gsm;

quali controlli abbia effettuato il Ministero delle poste, e con quali strumenti, per verificare il rispetto dell'articolo 36 della stessa concessione che, al punto 3, stabilisce: «La maggioranza del capitale (almeno il 60 per cento) quale dichiarata nell'offerta, dovrà essere mantenuta nel suo complesso dai relativi azionisti per almeno cinque anni dalla data di rilascio della presente concessione»;

se sia vero che l'ingegner De Benedetti avrebbe già ceduto in mani straniere gran parte della sua partecipazione al capitale della Omnitel e, in caso contrario, come potrà l'Olivetti garantire i necessari apporti di capitale, indispensabili a rispettare le condizioni poste dall'articolo 36 della concessione, viste le drammatiche condizioni economico-finanziarie in cui versa. (4-02980)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che questo Ministero ha richiesto alla Consob (commissione nazionale per le società e la borsa) di verificare l'adempimento, da parte della Omnitel Pronto Italia s.p.a., della clausola prevista al 3° comma dell'articolo 36 della convenzione stipulata tra la medesima società ed il Ministero p.t.*

La predetta Commissione ha precisato che in data 29 febbraio 1992 la Olivetti s.p.a. ha comunicato l'acquisizione della partecipazione diretta pari al 100 per cento del capitale della Omnitel Pronto Italia, partecipazione che nel febbraio 1994 è scesa al 70 per cento (detenuta indirettamente tramite la società controllata Omnitel sistemi radiocellulari italiani s.p.a.).

La stessa commissione ha altresì fatto presente di non avere informazioni in merito al restante 30 per cento del capitale sociale della società in parola, in quanto la medesima non risulta essere una società quotata in borsa e la vigente normativa (legge 216/1974) consente di avere informazioni o sulle società quotate in borsa o sulle partecipazioni di società quotate in borsa.

Dalla verifica effettuata sul libro dei soci della Società maggioritaria, si è potuto riscontrare il mantenimento dell'86 per cento della quote azionarie da parte degli stessi azionisti per tutto il periodo intercorrente tra la data dell'offerta ed il 31 maggio 1996.

Quanto sopra soddisfa il rispetto dell'impegno assunto in sede di gara dai soci della stessa Società di maggioranza, sancito dall'articolo 36 comma 3 della convenzione, di mantenere almeno il 60 per cento del capitale sociale della concessionaria.

Infatti, quest'ultima percentuale si ottiene moltiplicando la percentuale di capitale mantenuta invariata dalla concessionaria (70 per cento) per la percentuale rimasta invariata (minimo 86 per cento) della società di maggioranza, il cui prodotto risulta pari al 60,2 per cento.

Dagli accertamenti suddetti pertanto, si è potuto verificare il perfetto adempimento degli oneri assunti dalla concessionaria anche rispetto al citato articolo 36, ossia il mantenimento della maggioranza azionaria del capitale sociale (almeno il 60 per cento).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

LENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Agip spa è concessionaria della Regione siciliana per la perforazione e ricerca degli idrocarburi nell'isola, nonché committente dei lavori che si stanno effettuando nell'ennese ed a Gela da parte della consociata Saipem;

in occasione del trasferimento di attrezzature in Sicilia, la ditta Saipem non ha ritenuto opportuno trasferirvi assieme le maestranze, siciliane e gelesi, che pur erano addette a tali attrezzature, sembra a motivo del fatto che tali maestranze, in passato, abbiano aperto contenzioso legale nei confronti della società, risoltosi poi favorevolmente ai dipendenti;

alla luce dei fatti noti all'interrogante e della prassi finora messa in atto dall'azienda, tale atteggiamento potrebbe sembrare illogico, discriminatorio, antieconomico, nonché potrebbe far balenare la presenza di atti di ritorsione —:

quali autorevoli provvedimenti intendano adottare. (4-04501)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il rilascio di concessioni minerarie, in terraferma, in Sicilia è stato, finora, competenza esclusiva della stessa Regione.

Da informazioni assunte direttamente presso l'ENI S.p.A. si comunica che il gruppo, nella selezione del personale da destinare ad attività operative, in merito alla tipicità di business, con riferimento alle tecnologie, al ciclo produttivo, e alla logistica, effettua scelte di elementi strettamente correlati alle competenze professionali e non alla località di residenza.

In particolare, per quanto attiene l'attività recentemente aperta a Gela, la Saipem ha ritenuto opportuno rivolgersi ai lavoratori che già operavano nell'impianto ivi trasferito e, pertanto, in piena sintonia di tecnica e professionalità con l'impianto stesso.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

LENTI. — *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 29 del 1979 prevede e disciplina il riscatto degli anni del corso di laurea ai fini pensionistici;

si sono verificati casi, e non sono pochi, di concessione della possibilità di riscatto di tali anni anche per lavoratori a carico dell'INPS, nel caso specifico dipendenti da enti locali (CPDEL);

molti di questi lavoratori hanno regolarmente pagato tale riscatto, peraltro deducendo le relative rate nella denuncia dei redditi così come consentito;

è risultato in seguito che avrebbero potuto usufruire del riscatto solo coloro che erano stati assunti con inquadramento che richiedeva la laurea;

si verifica dunque una situazione paradossale per cui « la legge consente e la legge non consente q.c. » —:

se non ritenga che la situazione debba essere chiarita, consentendo che il riscatto

sia reso possibile proprio in considerazione di quanto esposto nella premessa.

(4-01093)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare indicata in oggetto sollecita un intervento governativo affinché i periodi riscattati dai dipendenti degli enti locali nell'Assicurazione Generale Obbligatoria vengano riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.*

A tal proposito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato che, secondo l'ordinamento della ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, condizione indispensabile per l'ammissione al riscatto del diploma di laurea è che tale titolo di studio sia espressamente richiesto per l'ammissione al posto ricoperto dal richiedente.

Qualora il riscatto del diploma di laurea sia stato già perfezionato presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, può essere trasferito all'INPDAP, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, quando:

a) *la domanda di riscatto della laurea sia stata presentata all'INPS anteriormente all'obbligo di iscrizione alla Cassa;*

b) *la domanda di riscatto presentata all'INPS, successivamente all'obbligo di iscrizione all'ex CPDEL, intenda far valere il diploma di laurea quale titolo prescritto per il posto occupato con iscrizione all'INPDAP.*

In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, in sede di controllo, con deliberazione n. 2132 del 1° giugno 1989, sostenendo che il dipendente pubblico, al quale non è consentito il riscatto del periodo di laurea presso lo Stato, in quanto tale titolo non è richiesto per l'accesso al posto rivestito, non possa ricongiungere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79, il periodo di laurea riscattato nell'AGO.

Infine, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica precisa che nel caso in cui il riscatto della laurea non sia trasferibile mediante ricongiunzione, la contribuzione versata all'INPS verrà portata in detrazione dell'onere

di ricongiunzione con le stesse modalità dei contributi volontari simultanei.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:*

quali siano i dati esatti della situazione finanziaria dell'Inps;

se sia vero che questo ente abbia un disavanzo di esercizio molto elevato (per il prossimo anno si calcola addirittura in ventisettemila miliardi), mentre il disavanzo patrimoniale sta raggiungendo i centototomila miliardi, malgrado i continui afflussi di denaro da parte dello Stato. La situazione appare quindi disastrosa, mentre non si riesce minimamente a porre un ordine nella gestione dell'istituto. Sarebbe utile che l'istituto si occupasse di gestire bene il proprio patrimonio immobiliare, fonte di scandali: tuttora gli appartamenti sono dati gratuitamente od a prezzi politici. Sarebbe anche utile rivedere il trattamento delle pensioni per extracomunitari, che ottengono la pensione avendo lavorato solo cinque anni in Italia, o le pensioni di reversibilità lasciate a giovani « mogli » dagli ex italiani che vivevano in Jugoslavia. Sono da rivedere anche le pensioni sociali corrisposte a chi ha altri redditi (titolari di negozi, officine ed altri). Non si può e non si deve invece toccare la pensione a chi ha lavorato ed ha versato tutti i contributi, questo sia chiaro;

se il Governo non ritenga di rivedere tutte le spese assurde dell'Inps e predisporre bilanci chiari e nitidi. (4-05059)

RISPOSTA. — *Nel documento parlamentare indicato in oggetto, la S.V. On.le chiede, in particolare, di conoscere « quali siano i dati esatti del dissesto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ».*

A tal proposito l'Istituto ha puntualizzato che la situazione finanziaria trova la sua esatta rappresentazione nei rendiconti

annuali dell'Ente deliberati dagli organi di amministrazione e approvati da questo Ministero.

Da tali rendiconti emergono i seguenti risultati di esercizio:

disavanzo accertato per l'esercizio 1995: L. 13.788 mld.;

disavanzo aggiornato previsto per l'esercizio 1996: L. 17.556 mld.;

disavanzo previsto per il 1997: L. 27.521 mld.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti generali dell'interrogazione stessa, si fa presente quanto segue.

Relativamente ai trattamenti previdenziali erogati agli extracomunitari, la legge 30 dicembre 1986, n.943, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine, all'articolo 1 garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Pertanto al lavoratore extracomunitario regolarmente assicurato vengono erogati gli stessi trattamenti previdenziali spettanti ai lavoratori italiani.

Quanto poi all'erogazione dell'assegno sociale, che con l'entrata in vigore della legge n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico ha sostituito la pensione sociale, e che l'On.le interrogante lamenta essere concesso a chi possiede altri redditi, si fa rilevare che esso è erogato ai cittadini ultrasessantacinquenni in possesso di un reddito personale non superiore a L. 6.477.250, ovvero del doppio del predetto importo, se coniugati.

I successivi aumenti del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.

Inoltre, nel calcolare il reddito di riferimento si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, anche se esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte, nonché degli assegni alimentari corrisposti, a norma del codice civile. Non vanno invece computati i trattamenti di fine rapporto, le competenze

arretrate sottoposte a tassazione separata, il reddito catastale della casa di abitazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LUCCHESI. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere:

se e quando vorrà disporre che il pagamento di ogni tributo possa avvenire anche tramite banca e, per quanto riguarda il pagamento in conto corrente postale, possa essere accettata la carta di credito. Tutto ciò eliminerebbe la perdita di tempo di andare a prelevare in banca e poi recarsi all'ufficio postale, come sta avvenendo in questi giorni con il pagamento dell'ICI e di altre imposte, tasse o multe. Oltre alla perdita di tempo, l'attuale prassi di pagamento esclusivamente tramite conto corrente postale fa correre rischi ai cittadini di essere rapinati;

se ritenga di modernizzare il sistema di riscossione e di volere definire i nuovi necessari criteri. (4-06247)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se, al fine di modernizzare il sistema di riscossione, l'Amministrazione finanziaria intenda ampliare le modalità di pagamento di ogni tributo.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 3, comma 134, della legge del 23 dicembre 1995, n. 652, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », prevede che il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti « attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni... », nonché di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, unificando il sistema di versamenti dei tributi e delle ritenute alla fonte. I suddetti decreti legislativi dovranno essere emanati entro sei mesi a decorrere dal primo gennaio 1997 (data di

entrata in vigore della legge stessa - articolo 3, comma 135 della citata legge n. 552 del 1996).

A tal fine, con decreto ministeriale del 10 gennaio 1997, è stata istituita una apposita Commissione di studio che ha già predisposto lo schema di decreto legislativo, contenente la semplificazione e l'ampliamento delle modalità di pagamento di ogni tributo.

In particolare al contribuente viene offerta la possibilità di effettuare pagamenti anche con modalità telematiche, utilizzando carte di credito e bancomat, nonché di avvalersi di sportelli self-service.

Tale schema, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, è stato trasmesso alla Commissione parlamentare di cui al comma 13 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'acquisizione del prescritto parere.

Il Ministro delle finanze: Visco.

LUCCHESI — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze. — Per conoscere:*

come mai ad alcuni pensionati dello Stato sia stata operata, nel « cedolino » di marzo 1997, una trattenuta per conguaglio imposte ed una trattenuta globale della imposta cosiddetta « ingresso Europa », ma è stata altresì operata una trattenuta complessiva subita e non scadenzata tra marzo e novembre; addirittura nel cedolino, vi è scritto importo da pagare: zero lire;

a parte la dubbia legittimità della trattenuta per la cosiddetta tassa per l'Europa in un'unica volta, come pensi il Governo che una famiglia — che vive di reddito di pensione — possa fare fronte alle spese correnti, alimentari e di sopravvivenza, quando lo Stato non gli versa nessun importo;

se tutto questo non dimostri l'assurdità di un apparato mostruoso e senza anima, quale è questa elefantica ed inefficiente pubblica amministrazione e come essa sia governata da personale direttivo chiuso e limitato;

quali urgenti interventi il Governo ritenga di adottare per rivedere queste posizioni e ripristinare subito il rateo di pensione;

cosa il Governo intenda fare affinché simili inaccettabili episodi non abbiano mai più a ripetersi. (4-08435)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a chiarire la situazione relativa ad alcuni pensionati dello Stato, che nel mese di marzo 1997 non hanno riscosso la pensione, a seguito della trattenuta effettuata per conguaglio fiscale e per il contributo straordinario per l'Europa.*

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conguaglio fiscale, ed in particolare il recupero del debito fiscale per l'anno 1996, sulle pensioni erogate dalle Direzioni provinciali del tesoro avviene, ove ricorrano le condizioni, anche mediante incameramento dell'intero importo di pensione ed è, di regola, operato sulla rata di febbraio.

Si precisa, tuttavia, che in relazione a trattamenti pensionistici con decorrenza nel corso dell'anno 1996, per i quali è stato rilasciato un unico modello 101, comprensivo degli emolumenti corrisposti nel predetto anno a titolo di stipendio e di pensione, il conguaglio fiscale è stato operato sulle competenze del mese di marzo, in concomitanza con l'applicazione della prima rata del contributo straordinario per l'Europa.

Si soggiunge, infine, che le trattenute per quest'ultimo contributo saranno effettuate in 10 rate mensili, fino al mese di novembre.

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

MATTEOLI e MIGLIORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'applicazione della legge n. 36 del 1974, recante norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto sia stato risolto per motivi politici e sindacali nel periodo compreso tra gennaio 1948 e ago-

sto 1966 ha generato soprattutto in Vaiano e nella Val di Bisenzio (Prato) polemiche circa i requisiti documentati dai beneficiari, e, conseguentemente, denunce per truffa aggravata verso lo Stato;

la procura della Repubblica di Prato non ha ritenuto — fino ad oggi — di procedere in merito;

rilevata l'impegnatività morale ed economica della riforma pensionistica che — in assoluta equità — richiede comportamenti di totale razionale uso delle risorse finanziarie pubbliche —:

se non ritenga opportuna ed urgente una inchiesta del Ministero atta a verificare l'esatta e corretta attivazione della legge n. 36 del 1974 nella Val di Bisenzio, anche ai fini di una equa interpretazione della legge stessa rispetto a chi ne ha beneficiato. (4-01186)

RISPOSTA. — La vicenda segnalata nel documento parlamentare presentato e relativa all'applicazione della legge n. 36/74 nei confronti di alcuni pensionati del territorio di Vaiano e Prato, ha interessato l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in due fasi distinte.

Secondo quanto dichiarato dall'Istituto, nel 1982 pervennero all'INPS e alla Procura della Repubblica di Prato alcune denunce anonime. Successivamente all'instaurazione di un procedimento penale presso la suddetta Procura, l'Istituto trasmise i nominativi dei pensionati beneficiari della legge in questione, con tutta la documentazione presente in ciascuna domanda di pensione.

In data 28 maggio 1983 fu disposta l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'articolo 74 del c.p.p., con conseguente restituzione di tutta la documentazione fornita.

Il 10 aprile 1984, a seguito di un esposto alla Procura della Repubblica di Prato da parte di 37 cittadini di Vaiano, il Procuratore richiese nuovamente all'INPS gli atti relativi alle persone interessate. L'Istituto, oltre a ritrasmettere tutti i documenti in suo possesso, ha fornito costante collaborazione alla Magistratura per il completamento delle indagini.

In data 10 agosto 1985 l'INPS si è costituito parte civile nel procedimento penale aperto nei confronti di dipendenti di alcune ditte di Vaiano e Prato.

Il 24 novembre 1987 il procedimento in questione si è concluso con l'emanazione della sentenza che ha dichiarato il « non luogo a procedere in ordine ai reati ascritti poiché il fatto non sussiste ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MOLINARI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

in seguito agli eventi sismici del 23 novembre 1980 ed all'entrata in vigore della legge n. 219 del 1981, è stata programmata e realizzata un'articolata rete stradale che collega le aree industriali di Vitalba, Nerico, Baragiano, Isca Pantanelle, insediate nel cosiddetto « cratere », ai principali assi viari (strada statale Basentana e strada statale Ofantina);

nonostante i lavori siano stati, per lo più, ultimati da tempo, molti importanti tratti, tuttavia, non sono ancora percorribili;

risultano, in particolare, chiusi al traffico:

il tratto Ruvo del Monte-Ofantina della strada Ofantina-Valle di Vitalba;

la bretella che congiunge Rapone alla strada Ofantina-Valle di Vitalba;

il tratto che porta da Nerico a Pescopagano;

la bretella che congiunge Rapone alla strada Nerico-Muro Lucano;

la bretella di collegamento Torre di Satriano-Isca Pantanelle, aperta al traffico, ma della cui gestione, sino ad ora, non si è occupato alcun ente —:

le motivazioni che impediscono la piena utilizzazione di tali opere e i provvedimenti che il signor Ministro intenda adottare al riguardo, anche con riferi-

mento all'affidamento dei compiti gestionali ed all'individuazione delle occorrenti fonti di finanziamento;

è appena il caso di sottolineare che le ingenti risorse impegnate ed il ruolo strategico di questa rete stradale impongono soluzioni tempestive, atteso che la competitività delle aree industriali del Cratere e la qualità della vita nelle comunità attraversate da queste arterie dipendono, in larga misura, dall'apertura al traffico di assi viari ormai, da tempo, completati.

(4-02974)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue:*

a) *la strada a scorrimento veloce Valle Vitalba-Ofantina è attualmente aperta al traffico in via provvisoria da parte della Provincia di Potenza, cui è stata consegnata in via anticipata, nel tronco che da Valle Vitalba conduce a Ruvo del Monte. Il restante tratto è oggetto di perizia di completamento in istruttoria presso la competente struttura GST (Gestione Separata Terremoto) del Ministero dell'industria, nell'ambito della formulazione di ipotesi transattiva, globale con il Concessionario;*

b) *la bretella che conduce a Rapone dall'asse Ofantina-Valle Vitalba, aperta al traffico, è oggetto anch'essa di perizia di assestamento in fase istruttoria nell'ambito della medesima transazione di cui sopra;*

c) *la bretella che congiunge Rapone alla strada a scorrimento veloce Nerico Muro Lucano è stata da poco ultimata ed è stata attivata la procedura per la consegna provvisoria alla Provincia di Potenza in uno con il primo tronco della strada a scorrimento veloce che unisce Nerico a Muro Lucano (tratto Nerico bivio per Rapone). Il tratto da tale asse a Pescopagano è in fase di avanzata esecuzione e se ne prevede la consegna provvisoria entro il settembre 1997;*

d) *il collegamento viario Satriano-Isca Pantanelle è stato da tempo consegnato provvisoriamente alla Provincia di Potenza cui ovviamente compete la manutenzione.*

Ciò precisato, si sottolinea che l'ultimazione delle opere ai fini dell'agibilità dell'esercizio, si configura soltanto a seguito dell'esito positivo dei collaudi statici e del completamento di tutte le opere accessorie previste dalle norme che regolano la materia, quali: segnaletica, smaltimento acque meteoriche ecc.

L'apertura al traffico presuppone a propria volta la consegna (anche se in via anticipata, provvisoria o temporanea), all'Ente destinatario finale, sulla base dei criteri di classificazione delle strade collegate alle caratteristiche delle stesse.

Solo a tale Ente destinatario è attribuita la competenza circa l'apertura al traffico e la gestione e manutenzione delle opere.

In termini previsionali, si ritiene possibile, nel corso del corrente anno la consegna quanto meno provvisoria di tutti i tronchi viari sopra indicati, a meno del tratto dal bivio di Pescopagano a Muro Lucano, tratto per il completamento del quale necessitano peraltro ulteriori stanziamenti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

MUZIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il comitato provinciale Inps di Alessandria, nella seduta del 30 ottobre 1996, ha preso in esame le problematiche connesse all'indennità di mobilità a favore di lavoratori dipendenti che vengono estromessi dal ciclo produttivo dell'azienda;

più precisamente, i lavoratori collocati in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, hanno diritto ad un'indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro o trentasei mesi, per i lavoratori che hanno compiuto rispettivamente i quaranta o cinquanta anni di età;

tale indennità, spetta nella misura del 100 per cento per i primi dodici mesi e dell'80 per cento dal tredicesimo al trentaseiesimo mese del trattamento straordi-

nario di integrazione salariale che hanno percepito i lavoratori ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

di fatto, i lavoratori medesimi, si vedono congelato per tutto il periodo l'importo del trattamento —;

se non ritenga urgente e indispensabile un intervento legislativo che, riprendendo il 3° comma dell'articolo 10 del decreto-legge n. 237 del 20 marzo 1992 decaduto per mancata conversione in legge, adegui annualmente l'indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991 e superi in tal modo l'attuale disparità di trattamento tra categorie di lavoratori, già fortemente disagiate, anche per portare a soluzione ciò che potrebbe provocare un diffuso contenzioso amministrativo e giudiziale. (4-05777)

RISPOSTA. — L'interrogazione parlamentare in oggetto la S.V. tratta la problematica relativa alla indicizzazione dei limiti massimi mensili dei trattamenti di mobilità.

Com'è noto, la questione è connessa alla inoperatività dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 223/91, in base al quale, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'importo massimo del trattamento di mobilità è aumentato in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti.

Tale meccanismo di rivalutazione, infatti, ha perso efficacia stante l'abolizione dell'indennità di contingenza.

Ciò premesso, si fa presente che l'esigenza di individuare un sistema di adeguamento per le prestazioni in questione, è stata evidenziata al Ministero anche dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Al momento sono in corso, in sede ministeriale, gli approfondimenti tecnici per la positiva definizione della problematica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

NAPOLI. — Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il signor Giovanni Ginnetti, classe 1913, ex ausiliario presso il liceo classico « Orazio » di Roma ed invalido di guerra a domanda, è stato collocato a riposo in data 10 settembre 1978;

dalla data citata, ossia da ben diciotto anni, il signor Ginnetti percepisce la pensione provvisoria ed ogni intervento profuso non ha dato alcun risultato —;

quali interventi urgenti intendano assumere, per quanto di competenza, al fine di far ottenere al signor Ginnetti la pensione definitiva. (4-05041)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante la situazione pensionistica del Sig. Ginnetti Giovanni, nato a Pescorocchiano il 2/10/1913, invalido di guerra, già ausiliario presso il liceo classico « Orazio » e collocato a riposo per dimissioni nel mese di settembre 1978.

Al riguardo, per quanto concerne la pensione di guerra, si comunica che l'interessato percepisce pensione vitalizia di ottava categoria per infermità dovuta a « gastrite ipoastenica », a decorrere dal 1° gennaio 1951, concessa con decreto ministeriale n. 2590766 del 30 maggio 1955.

Successivamente, a seguito di istanze di aggravamento, vennero emessi, nei confronti del Sig. Ginnetti, decreti ministeriali n. 1837522 del 19 novembre 1958 e n. 2305281 del 6 marzo 1968, negativi di più favorevole trattamento pensionistico di guerra.

In merito alla definizione del trattamento pensionistico, iscrizione n. 12142490 per l'attività svolta presso il liceo classico « Orazio », premesso che le Direzioni provinciali del Tesoro, nella loro qualità di ordinatori secondari di spesa, dispongono le rideterminazioni dei trattamenti pensionistici in base a provvedimenti emessi dalle Amministrazioni di appartenenza, si fa presente che la competente Direzione provinciale del Tesoro di Latina provvederà alla definizione della pratica relativa al Sig. Ginnetti Giovanni appena il Ministero della Pubblica Istruzione invierà il provvedimento concessivo della pensione definitiva.

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in data 7 gennaio 1997 nel pavese, e precisamente nel comune di Sannazzaro de' Burgondi, si è verificata l'ennesima tragedia provocata dall'esplosione di gas metano all'interno di un edificio, che ha distrutto due piani del medesimo ed ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre dodici;

indipendentemente dalle risultanze delle indagini promosse dalla magistratura per accertare eventuali responsabilità, si pone il problema del risarcimento dei danni materiali;

nel contratto che i singoli utenti firmano con le società erogatrici del gas metano, essi sono costretti ad assumersi ogni responsabilità all'interno dei muri domestici in caso di disgrazie prodotte dal gas metano;

in un episodio analogo a quello accaduto ieri, avvenuto il 30 settembre 1994, in viale Monza 112, a Milano, a causa di uno scoppio di gas metano avvenuto nell'appartamento antistante a quello della signora Lidia Curmia, la medesima ha perso un figlio di 19 anni, casa, lavoro, indumenti e ogni effetto personale;

la signora Lidia Curmia non ha percepito nessun risarcimento del danno che le è stato causato e tantomeno aiuto da parte delle istituzioni pubbliche, tranne una tomba per il figlio al cimitero generale —:

se non ritengano di attivarsi affinché sia fatto obbligo alle imprese erogatrici del gas metano, che agiscono tra l'altro in regime di monopolio con altissimi profitti, di stipulare per tutti gli utenti polizze assicurative in grado di coprire da eventuali danni tutti i residenti negli edifici serviti dal gas metano. (4-06401)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il 5 giugno 1991, è stato siglato, presso il Ministero dell'Industria in protocollo d'intesa tra la SNAM e le Associazioni delle imprese distributrici di gas metano, nell'ambito delle azioni di qualificazione del servizio, che ha previsto l'attivazione immediata su scala nazionale, di una copertura assicurativa gratuita a favore di tutti gli utenti, in relazione ai rischi connessi ad eventuali incidenti che si dovessero verificare a valle del punto contrattuale di consegna del gas.

Le garanzie coprono i rischi di incendio con un massimale di lire 120 milioni per sinistro, sia per cose mobili che per immobili di proprietà dell'utente od in locazione, con una franchigia di lire centomila: i rischi di infortuni con un massimale di lire 80 milioni in caso di morte od invalidità permanente totale e la responsabilità civile con un massimale di lire 2 miliardi per sinistro.

Con decorrenza 1° gennaio 1994, è divenuto operante un «pool» di primarie compagnie di assicurazione.

L'assicurazione tutela tutte le persone per i danni derivanti da incidenti o eventi lesivi che abbiano origine negli impianti ed apparecchi a valle del punto contrattuale di consegna del gas, anche se non intestatarie del contratto di fornitura, che utilizzano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato fornito tramite imprese distributrici.

La polizza assicurativa comprende quindi:

assicurazione responsabilità civile verso terzi, con massimale di due miliardi di lire per sinistro;

assicurazione incendio;

assicurazione infortuni.

Contestualmente all'attivazione della polizza tutte le aziende distributrici sono state informate sulle condizioni principali della stessa con apposita circolare, alla quale veniva allegato anche il fac-simile di denuncia di sinistri.

Nel dicembre 1992, in occasione della trasmissione a tutte le aziende distributrici del testo integrale della polizza, sono stati messi a disposizione delle stesse Aziende

alcuni supporti per una campagna di comunicazione agli utenti.

La maggioranza delle aziende distributrici (rappresentative del 70 per cento degli utenti) ha inoltre pubblicizzato la copertura assicurativa nell'ambito della Carta dei servizi, predisposta in ottemperanza al D.P.C.M. 18 settembre 1995.

Dalla data di attivazione della copertura assicurativa sono stati liquidati circa 400 sinistri, corrispondenti a circa il 70 per cento dei sinistri denunciati e giudicati rimborsabili, per un totale di più di 15 miliardi di lire di risarcimento.

Per quanto riguarda gli incidenti citati nell'interrogazione in oggetto, quello occorso a Sannazzaro de' Burgondi non rientra nelle fattispecie coperte dall'assicurazione non essendo stato provocato da gas naturale, ma da gas di raffineria; parimenti non rientrano nella copertura assicurativa incidenti provocati da qualunque tipo di gas diverso da quello naturale (o da esso derivato), come per esempio gas di cokeria, aria propanata, GPL etc.

In relazione all'incidente « avvenuto il 30 settembre 1994, in viale Monza 112, a Milano », Padana Assicurazioni offriva una garanzia responsabilità Civile di polizza per un importo pari a due miliardi di lire. La difficoltà oggettiva di individuare i soggetti legittimati a ricevere detto risarcimento ha reso impossibile la liquidazione immediata del capitale sopra citato, stante l'archiviazione del processo penale che avrebbe dovuto individuare cause e responsabilità dell'evento. È stato solo con l'avvio del giudizio civile, innanzi al tribunale di Milano, che la Padana Assicurazioni ha potuto interloquire nell'evento: al momento la somma di lire 1950 milioni (pari alla differenza tra quanto riconosciuto in polizza e la somma già versata) è sequestrata presso gli uffici della compagnia, con custode nominato nella persona dell'amministratore delegato in attesa che sia riconosciuto il diritto di essere risarciti agli eredi delle persone scomparse e ai cittadini lesionati dall'evento.

Il Ministero dell'industria ha ben presente il problema della sicurezza degli impianti di utilizzazione del gas metano e, a tal fine, ha istituito un Gruppo di lavoro per

l'esame delle problematiche di applicazione delle norme in materia di realizzazione e gestione degli impianti termici, con particolare riferimento a quelli alimentati a gas. Problematiche norme regolamentari e tecniche, ed è proprio a questi livelli che vanno individuate delle soluzioni per garantire sia delle effettive condizioni di sicurezza, di tutela dell'ambiente sia di uso razionale dell'energia.

Lo scopo finale del suddetto Gruppo di lavoro è di elaborare, sulla base di quanto esposto, proposte per semplificare, razionalizzare e coordinare le norme per massimizzarne l'efficacia e limitare ove possibile i costi ed i problemi per gli utenti.

A tal fine sono coinvolti anche i rappresentanti degli enti locali (U.P.I. ed A.N.C.I.) degli Enti normatori (Comitato Termotecnico Italiano e Comitato Italiano Gas) delle Associazioni di tutela dei Consumatori attraverso un ampio ed articolato processo di consultazione nell'ambito del quale vengono progressivamente resi pubblici tutti i documenti elaborati dal Gruppo di Lavoro.

I lavori termineranno nell'arco delle prossime settimane e saranno presentate le proposte di intervento sugli attuali strumenti regolamentari al fine di:

definire nuove regole per la sicurezza degli impianti a gas installati negli edifici anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 46 del 1990, in modo da assicurare condizioni di sicurezza equivalenti a quelle previste per gli edifici nuovi;

coordinare i controlli in materia di sicurezza ed in materia di uso razionale dell'energia evitando inutili duplicazioni;

ottimizzare le procedure previste dal regolamento di attuazione della legge n. 10 del 1991, il decreto del Presidente della Repubblica 412/93, in materia di uso razionale dell'energia, sulla base delle esperienze fino ad oggi maturate da parte degli enti locali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la signora Lidia Bonomo, nata a Palermo il 22 maggio 1952 (invalida civile al 67 per cento), è iscritta dal 30 aprile 1984 nelle liste di collocamento obbligatorio *ex lege* n. 482 del 1968;

in data 14 maggio 1996 è stata convocata dall'ufficio del collocamento nelle cui liste è iscritta ricevendo nulla osta di presentazione;

in data 16 maggio 1996 si è presentata su convocazione alla « Rti spa » — (gruppo Mediaset) per eventuale assunzione;

in pari data, invece, non ha ricevuto alcun tipo di considerazione (ai fini dell'assunzione) né dei titoli, né delle passate esperienze lavorative;

nonostante telegramma inviato il 20 maggio 1996 al capo del personale della « Rti spa », non è stata chiamata per riscontro e/o definizione della pratica entro i termini previsti e, ritenendosi non assunta (se pur senza motivazione scritta), si è nuovamente iscritta al collocamento;

episodi del genere accadono quotidianamente in dispregio delle legittime aspettative di lavoro —:

quale sia lo stato di attuazione della legge n. 482 del 1968 e se essa possa essere così macroscopicamente aggirata attraverso la semplice convocazione del soggetto avente titolo, senza alcun seguito in termini di assunzione. (4-04689)

RISPOSTA. — *In merito alla posizione della lavoratrice menzionata nel documento parlamentare sono stati acquisiti elementi informativi dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.*

L'interessata risulta iscritta nelle liste speciali, in qualità di invalida civile, dal 30 aprile 1984 ed inserita nelle relative graduatorie di avviamento presso gli Enti pubblici e le aziende private.

Le notizie fornite in merito agli avviamenti posti in essere in favore della lavo-

ratrice evidenziano che l'Ufficio, ad oggi, ha rilasciato tre nulla-osta finalizzati all'assunzione presso altrettante società. Ai provvedimenti autorizzatori non hanno fatto seguito le effettive assunzioni; ciò ha dato luogo alla reiscrizione dell'aspirante lavoratrice nelle liste speciali.

In occasione dei mancati avviamenti la Signora ha chiesto ed ottenuto la convocazione di un collegio di conciliazione per ottenere, in via transattiva, un indennizzo per il danno subito.

Secondo i dati forniti dalla Direzione Provinciale del Lavoro la tutela risarcitoria extragiudiziale si è realizzata solamente per uno dei tre arbitrati.

Quello descritto è il quadro conoscitivo relativo alla situazione della lavoratrice.

Per quanto concerne, in generale, l'esigenza di favorire lo sviluppo di opportunità lavorative per le categorie c.d. protette, l'organo periferico ha reso noto di aver attivato, di concerto con la Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio e la Commissione Regionale per l'impiego, iniziative volte a sperimentare forme alternative di avviamento. In particolare, sono state stipulate con la C.R.I. alcune convenzioni, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 56/87, finalizzate all'assunzione mirata di lavoratori tutelati, specie se affetti da disabilità gravi.

Tale iniziativa, peraltro, si pone in linea con il progetto di riforma della normativa vigente che è allo studio delle commissioni parlamentari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese sono centinaia le associazioni e gli enti finanziati dai contribuenti nonostante siano in vigore leggi e norme specifiche per la loro messa in liquidazione;

tali procedure spesso si trascinano per anni, consentendo in tal modo uno spreco di denaro pubblico;

la Corte dei conti ha scoperto, dalla lettura del bilancio statale del 1995, che solo per questo anno la spesa relativa alla gestione dei cosiddetti enti soppressi ha superato i centosette miliardi di lire —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per arginare questo fenomeno, sicuramente in controtendenza rispetto ai sacrifici richiesti a tutti i contribuenti italiani. (4-06363)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente gli oneri sostenuti dallo Stato per la liquidazione degli enti soppressi, secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1995.

Al riguardo, va premesso che la somma di lire 107,8 miliardi, indicata dalla Corte dei conti, è formata da lire 12,8 miliardi per spese di funzionamento, fra le quali sono incluse le spese per il personale dell'Ispettorato Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti e da lire 95 miliardi, per versamento effettuato sugli appositi conti correnti di Tesoreria, quale quota di reintegro di disponibilità a suo tempo prelevate ai sensi del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165.

Peraltro, va precisato che l'erogazione relativa a tale ultimo stanziamento non attiene a costi sostenuti per la liquidazione degli enti soppressi.

Infatti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della citata legge n. 165 del 1990, le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo sui fondi di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e all'articolo 77, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno subito una riduzione per complessive lire 500 miliardi.

La norma prevedeva, altresì, che tali somme, versate in entrata del bilancio dello Stato dell'esercizio 1990, dovevano essere reiscritte nella competenza degli esercizi successivi, per far fronte alle esigenze, peraltro, realmente manifestatesi nel corso dell'anno 1995, scaturenti dall'attività liquidatoria.

Pertanto, la somma di lire 95 miliardi, erogata a valere sui fondi previsti dall'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario 1995, si riferisce al reintegro delle disponibilità a suo tempo prelevate dai conti di Tesoreria e provenienti prevalentemente dalle entrate dell'attività liquidatoria stessa.

Per quanto concerne, poi, i tempi previsti per la soppressione degli enti citati, va precisato che molteplici sono le cause che ne ritardano la definizione, alcune sono collegate a problemi interpretativi della normativa in vigore, che ha determinato numerose controversie con incidenze negative sulle procedure liquidatorie e con aggravio di oneri finanziari.

In relazione all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, l'I.G.E.D. deve svolgere, inoltre, un'attività gestionale diretta ad assicurare la continuità delle prestazioni dei fondi integrativi di previdenza agli aventi diritto.

La conclusione delle citate operazioni è rallentata inoltre dalle numerose situazioni debitorie e creditorie di lunga e difficile definizione, nonché dal ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali per il trasferimento alle Unità sanitarie locali dei beni mobili ed immobili già di proprietà degli enti mutualistici. La mancata intesa con le Regioni, richiesta ai sensi del 1° comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non consente, infatti, l'alienazione degli immobili dei predetti enti, attualmente gestiti dall'I.G.E.D.

Si fa, comunque, rilevare che, anche in presenza di tali difficoltà, l'attività liquidatoria dell'Ispettorato Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti Disciolti si è svolta senza soluzione di continuità, consentendo, a tutt'oggi, la chiusura di n. 358 gestioni liquidatorie delle quali n. 51 nel 1996.

Va infine segnalato che l'I.G.E.D. si è fatto più volte promotore, nelle competenti sedi, di numerose iniziative volte ad accelerare le procedure di liquidazione al fine di definire sollecitamente la gestione degli enti in questione.

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

PISTONE. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori dell'ufficio postale dell'aeroporto di Fiumicino operanti nei reparti posta aerea e transiti sono stati trasferiti in nuovi locali, assolutamente carenti sotto il profilo igienico-ambientale e della sicurezza, ubicati all'interno delle piste aeroportuali;

i lavori di adeguamento delle strutture di servizio: spogliatoi, docce, bar non sono stati ultimati e che le luci sono insufficienti;

non sono ancora state definite le procedure di controllo delle condizioni ambientali;

che nei pressi di questi locali si trova un « muro del suono » dove vengono effettuate le prove dei motori degli aeromobili;

dovrebbe essere approntata a breve termine una nuova pista di rullaggio;

il kerosene ed altri elementi altamente nocivi entrano all'interno dei locali attraverso le porte spesso lasciate aperte per motivi di servizio provocando altresì, notevoli sbalzi di temperatura;

il locale è un vero e proprio bunker senza finestre e con il ricambio forzoso dell'aria che vista la sua provenienza risulta comunque inquinata;

inoltre circa sei mesi fa di un automezzo EPI è stato perso letteralmente il controllo dopo essere stato investito dall'onda d'urto di ritorno del muro del suono durante un prova motori, mettendo a rischio l'incolumità dell'autista alla guida —:

quali provvedimenti intendano assumere in risposta ai problemi sollevati legittimamente dai lavoratori e quali soluzioni alternative si intendano sollecitamente ritrovare. (4-05845)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comu-*

nicato che sono state effettuate alcune verifiche ambientali nei locali in cui è stato trasferito il reparto di posta aerea e transito dell'agenzia postale di Fiumicino Aeroporto, al fine di accertarne le condizioni igienico-ambientali e di sicurezza.

La documentazione acquisita, riguardante le misurazioni sulla concentrazione di polveri aerodisperse, sull'inquinamento gassoso (compresi i valori di idrocarburi), sul microclima ambientale e sul livello di illuminazione, conferma che l'aria all'interno dei locali non risulta inquinata poiché — sulla base delle misurazioni eseguite secondo le indicazioni dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS) — sia la concentrazione delle polveri, sia i valori relativi all'inquinamento gassoso risultano inferiori ai valori limite soglia (VLS).

Nell'assicurare che tali controlli vengono periodicamente ripetuti per salvaguardare la salute degli addetti ivi applicati, il medesimo ente ha precisato che sono in corso interventi sull'impianto di illuminazione di alcuni locali nel nuovo edificio e lavori di ristrutturazione nei locali da adibire a bar, mentre sono stati ultimati gli interventi di ammodernamento e di allestimento delle docce e degli spogliatoi.

In merito alle infiltrazioni di gas nocivi ed agli sbalzi climatici all'interno dell'edificio tali inconvenienti, ha precisato l'ente, sono dovuti al fatto che spesso le porte vengono lasciate aperte ed in proposito è stato predisposto un piano di informazione per il personale affinché vengano evitati comportamenti inopportuni e dannosi negli ambienti di lavoro.

Quanto, infine, all'incidente occorso all'autista del mezzo postale che è stato sbalzato dall'onda d'urto di ritorno del muro del suono, l'ente ha significato che l'increscioso episodio è stato determinato dalla mancata osservanza del protocollo comportamentale sottoscritto dall'ente Poste e dalla società Aeroportuale, che consente la presenza di operatori e di mezzi in attività solo a motori spenti degli aerei.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: **Macca-nico.**

PITTELLA e MOLINARI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

i comuni del bacino « Basilicata 03 » con propri atti deliberativi, nel 1989, accettavano le condizioni di fornitura del gas naturale indicate dalla società Snam con la nota ASUD-CAM/1986/COP/gv del 7 settembre 1989;

in particolare, con la suddetta nota la Snam si impegnava ad attivare l'invio della fornitura in tutti i comuni nel periodo novembre-dicembre 1993; allo stato, pur essendo trascorso un notevole lasso di tempo, la Snam non ha ancora dato corso ai lavori per la realizzazione delle opere di allacciamento;

tale ritardo pone gravi problemi alla comunità interessata per la mancata attivazione del servizio di distribuzione sia in relazione ai contratti di fornitura sottoscritti con i cittadini stessi, sia in ordine alla manutenzione degli impianti realizzati, sia ancora per le difficoltà che ciò potrebbe comportare per l'appalto della gestione —:

se non intenda richiamare la Snam al rispetto immediato degli impegni assunti.
(4-06034)

RISPOSTA. — *Il bacino di utenza denominato « Basilicata 03 » è costituito dai Comuni di Lagonegro, Nemoli, Rivello, Trecchina e Maratea.*

La realizzazione delle reti di distribuzione di gas metano nonché delle opere di allacciamento, necessarie per assicurare la fornitura, erano subordinate alla concessione dei finanziamenti previsti dalla legge 784/80.

I Comuni citati hanno ottenuto il finanziamento, da parte del Ministero del tesoro per le opere di metanizzazione cittadina, nel gennaio 1994.

Parallelamente, sempre nel gennaio 1994, il Ministero del Tesoro ha trasmesso alla SNAM il decreto ministeriale 13.12.1993 con il quale sono stati concessi i contributi di legge per le opere di sua competenza. Pertanto, solo da tale data, la

SNAM ha potuto avviare le attività per la realizzazione delle opere di allacciamento.

Il progetto predisposto dalla SNAM indicava in 36 mesi, dall'inizio dei lavori, il tempo necessario per ultimare l'opera.

Difficoltà intervenute nell'ottenimento di alcune autorizzazioni da parte di Enti pubblici hanno fatto slittare la previsione di completare i lavori nel corso della primavera 1998.

Tuttavia la SNAM assicura che proseguirà tutte le azioni utili al fine di poter anticipare il più possibile l'ultimazione delle opere di allacciamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

quali determinazioni intenda assumere nei riguardi dell'emittente radiotelevisiva comunitaria di Isola della Scala (Verona), le cui trasmissioni sono state interrotte nel 1991 per il ritardo con cui è stata presentata la documentazione richiesta —:

se non intenda prevedere norme specifiche per le emittenti comunitarie di piccola potenza che trasmettono su territorio comunale.
(4-07208)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la vigente normativa non consente di accogliere la richiesta di esercire una emittente TV — sia pure senza scopo di lucro — in quanto le concessioni sono state già rilasciate ai soggetti che ne hanno fatto istanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 entro il termine perentorio ivi previsto (23.10.1990).*

Pertanto, solo con l'emanazione di una nuova normativa sarà possibile prendere in considerazione nuove domande di concessione radiotelevisiva.

Il disegno di legge A.S. n. 1138 presentato da questo Ministero, all'articolo 6 comma 6 lettere a) b) e c) prevede, tra l'altro, la semplificazione delle condizioni,

dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni radiotelevisive per le emittenti locali con un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 milioni operanti nell'ambito di una sola provincia.

Nello stesso provvedimento è prevista sia la distinzione tra emittenti radiotelevisive locali aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio pubblico stabiliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati, sia una riserva di frequenze nel piano di assegnazione per le emittenti radiotelevisive locali che diffondano produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnino a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.

Pertanto la richiesta della comunità di Isola della Scala potrà essere presa in esame dopo l'approvazione della legge di riforma del sistema radiotelevisivo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

POLI BORTONE, MATTEOLI, MIGLIORI e SELVA. — Ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

grandi perplessità ed una volontà sostanzialmente negativa sono state espresse dagli agricoltori, dai pescatori e dagli operatori turistici toscani in merito alla istituzioni del Parco nazionale dell'arcipelago toscano;

come rilevato dal sindaco del Giglio, dei comuni di Capraia, dell'Elba, di Castiglione della Pescaia, di Monte Argentario, di Punta Ala, l'economia sarebbe fortemente penalizzata —:

se non intendano concordare eventuali iniziative con le popolazioni interessate e, comunque, se, prima di procedere alla definizione del parco in questione e, più in generale, dei parchi, non intendano fare una riflessione con le categorie interessate, per evitare che agricoltura, turismo ed ambiente divengano sempre più elementi di conflittualità, piuttosto che

prospettive di sinergie utili all'individuazione anche di nuovi spazi occupazionali. (4-00820)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione indicata in oggetto concernente il Parco Nazionale dell'arcipelago toscano, si riferisce quanto segue.

L'articolo 31 della legge 31.12.1982 n. 979, inseriva l'Arcipelago Toscano tra le aree interessate a divenire « riserve marine », con imposizioni di limitazioni alla navigazione ed alla pesca.

Nel corso di questi anni una maggiore coscienza civica sulle problematiche naturalistiche, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente ed il consolidarsi di associazioni ambientaliste hanno fatto sì che l'attenzione alla salvaguardia dei territori, venisse finalizzata alla istituzione di alcuni Parchi Nazionali.

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato istituito in base alla Legge 67/88 con le procedure previste dalla successiva delibera CIPE 5.8.88.

Con i decreti 21.7.89 e 29.8.90 sono state disposte le misure di salvaguardia sia a terra che a mare per le isole di Montecristo, Giannutri, Capraia, e Gorgona, facendosi salva la possibilità di allargare successivamente i confini del Parco sia in terra che in mare anche alle altre isole toscane: Elba, Giglio, Pianosa.

A seguito dell'emanazione della legge Quadro sulle aree protette 6. 12.94 n. 394 fu avviato l'iter per la costituzione dell'Ente parco e per la contestuale determinazione della perimetrazione definitiva.

Sulla base dell'istruttoria della Segreteria Tecnica per le aree protette e del parere della relativa consulta tecnica, il Ministero dell'Ambiente in data 27.12.95 inviava alla Regione Toscana la proposta di perimetrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per acquisire il parere previsto dall'articolo 8 della legge 394/91, parere che la Regione esprimeva con delibera n. 57 del Consiglio Regionale.

Successivamente il predetto schema veniva sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri ed il 22.7.96 veniva firmato

il decreto Istitutivo dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.12.96 s.g. n. 290.

Le richieste avanzate dalla Regione, che ha recepito le posizioni espresse dalle province di Livorno e Grosseto, sono state quasi interamente accolte nel decreto istitutivo dell'Ente Parco. Per l'Isola di Capraia in particolare è stata accolta la richiesta di esclusione dal parco di parte dell'isola, sia a terra che a mare.

Per le isole d'Elba e del Giglio è stata elaborata una perimetrazione che riduce il territorio incluso nel Parco, secondo le richieste delle Province interessate. La proposta inoltre non prevede, come era stato richiesto, la perimetrazione a mare nelle due isole.

Per le isole già inserite nel Parco la normativa attuale è stata modificata per tenere conto delle richieste degli abitanti e proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona, e Giannutri. In particolare per Capraia, sono state recepite le richieste avanzate dal Comune per un'attenuazione delle misure relative alle attività di pesca e transito di natanti anche nella zona a maggiore tutela. Per Capraia inoltre, contestualmente alla parziale deperimetrazione non è più presente la zona 1 a terra, e si rimanda al Piano del Parco, anche per questa isola, la zonizzazione in aree a diverso grado di tutela.

Di rilievo sostanziale l'impostazione generale del decreto del Presidente della Repubblica che riordina e riorganizza le misure previste dai decreti precedenti e delega all'Ente Parco gran parte delle autorizzazioni per le attività nelle isole.

Preme sottolineare che, nel rispetto dell'iter legislativo, è stato comunque dato ampio spazio alle consultazioni con gli Enti locali e sono state accolte gran parte delle richieste motivate fatte pervenire.

Per quanto riguarda la composizione degli organi di gestione dell'Ente Parco si riferisce che il decreto di nomina del Presidente dell'Ente Parco, Prof. Giuseppe Tannelli, è stato registrato in data 6 marzo 1997.

Attualmente si è in attesa di ricevere dalla Regione Toscana il richiesto parere in

merito rappresentanti del Consiglio Direttivo; non appena sarà pervenuto si procederà alla predisposizione del decreto Ministeriale di nomina del Consiglio Direttivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

PROCACCI. — Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

in seguito alla denuncia dell'associazione Legambiente è emerso un grave fenomeno di inquinamento da amianto sul litorale Trentaremi di Napoli, a causa di indiscriminate operazioni di scarico di materiale nel corso degli anni sessanta;

quella dell'amianto è ormai una emergenza legata non solo agli aspetti « ufficiali », come il materiale ferroviario parcheggiato in numerosi scali, ma anche agli aspetti « sommersi » di depositi che progressivamente vengono alla luce;

gli effetti gravissimi dell'amianto sulla salute sono noti e riconosciuti;

la Campania è la più colpita dal fenomeno dei rifiuti tossici e nocivi celati nel territorio, grazie generalmente ad attività criminose; su questa realtà ha ben indagato la Commissione parlamentare di inchiesta, la cui ricostituzione per la XIII legislatura è stata avviata con la definizione della procedura d'urgenza per l'esame della relativa proposta di legge;

la regione Campania non ha ancora utilizzato i fondi stanziati dal ministero dell'industria per procedere al censimento dei siti e alla formazione del personale addetto; la delibera relativa non è stata ancora approvata —:

quali misure intendano adottare i Ministri della sanità e dell'ambiente per tutelare la salute dei cittadini nel caso specifico di inquinamento da amianto;

se non ritengano opportuno intervenire tempestivamente per avviare la bonifica dell'area;

se il Ministro della funzione pubblica degli affari regionali intenda adoperarsi presso la regione Campania perché questa avvii tempestivamente il censimento dei siti inquinati. (4-02276)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Campania.

A quanto risulta dalla relazione sulla ispezione compiuta dall'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva della Azienda U.s.l. NA 1, presso il litorale in località « Trentaremi », in data 6 agosto 1996, sembra che tutta la zona sabbiosa del luogo riversi in pessime condizioni igieniche a causa della folta presenza di rifiuti solidi urbani di diversa natura, trasportati, in buona parte, dal mare, che includono anche resti di materiale edile.

Dalle analisi mirate alla ricerca della presenza di fibre di amianto, effettuate sui campioni del materiale prelevato — in sede di ispezione — in più punti di tale litorale, è emerso che alcuni frammenti di tubo sono costituiti da cemento-amianto.

Il Ministro della sanità: Bindi.

RASI. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

dopo anni di amministrazione consociativa e di assoluto arbitrio nell'invio di funzionari Ice negli uffici all'estero, è stato firmato nell'ottobre del 1996 un accordo fra l'amministrazione dell'istituto e le rappresentanze aziendali per regolamentare gli avvicendamenti Italia-estero dei dipendenti Ice;

tale accordo è stato approvato dal ministero del commercio con l'estero in data 26 novembre 1996;

i criteri così approvati stabiliscono una pubblicizzazione annuale dei posti di-

sponibili e fissano precisi limiti massimi di permanenza all'estero, complessivi e per singola sede;

in data 23 gennaio 1997 l'amministratore straordinario dell'Ice professor Fabrizio Onida, il cui mandato scade definitivamente il 28 febbraio 1997, ha emanato una comunicazione di servizio che, ad avviso dell'interrogante, viola palesemente l'accordo di cui sopra, soprattutto nella parte in cui non è stato previsto il rientro di funzionari dell'istituto con permanenza consecutiva all'estero che va ben oltre i termini massimi stabiliti dal predetto accordo —:

se sia a conoscenza dei motivi che hanno portato l'amministratore straordinario, professor Fabrizio Onida, a violare un accordo appena sottoscritto ed approvato dal ministero vigilante;

se non ritenga tale violazione di particolare gravità in un momento in cui è auspicato da tutte le forze politiche che la riforma dell'Ice porti finalmente trasparenza e correttezza gestionale all'interno dell'istituto nazionale per il commercio estero;

se non ritenga assolutamente inopportuno che un amministratore straordinario conferisca incarichi all'estero con durata quinquennale a tre sole settimane dalla scadenza del mandato, mettendo in tal modo l'amministrazione ordinaria, che sarà nominata dopo la riforma, di fronte ad un fatto compiuto. (4-07562)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si rileva che l'Amministratore straordinario dell'ICE ha fornito gli elementi che seguono, condiziati dalle competenti Direzioni Generali di questo Dicastero.

I criteri generali per la mobilità all'estero del personale non dirigente dell'ICE, sottoscritti con le Organizzazioni sindacali, sono stati deliberati dall'Amministratore straordinario stesso con il provvedimento n. 581/96 del 28 ottobre 1996, controfirmato, per l'approvazione, dal Direttore Generale degli Affari Generali e del Personale di questa

Amministrazione. Tali criteri sono stati portati a conoscenza del personale dell'ICE dall'allora Amministratore straordinario, prof. Fabrizio Onida, attuale Presidente del medesimo Istituto, con la comunicazione di servizio del 23 gennaio 1997, richiamata dalla S.V. nel testo dell'interrogazione.

Il quadro di avvicendamento del personale, compreso quello che supererà i tempi massimi di permanenza all'estero, in base ai criteri citati, sarà reso noto quando saranno individuati e nominati i dipendenti che andranno a sostituire coloro che rientrano in Italia.

Molti dei dipendenti, per i quali scadranno entro il 1997 i tempi massimi di permanenza all'estero, previsti dai criteri vigenti, hanno già ricevuto una comunicazione in tal senso; la stessa comunicazione verrà trasmessa anche agli altri dipendenti nelle stesse condizioni entro il 1997 e, comunque, entro i tempi utili per poter procedere all'adozione dei singoli provvedimenti di rientro con i tre mesi di preavviso previsti.

Essendo l'amministrazione straordinaria giunta al termine, i nuovi organi dovranno esaminare la situazione attuale e decidere se procedere con le relative assegnazioni o invece rivedere tutta la materia.

Si è creduto comunque opportuno e doveroso da parte dell'ICE avviare le procedure attinenti alle diverse problematiche, sia al fine di poter assumere eventuali urgenti provvedimenti che dovessero risultare necessari prima dell'insediamento dei nuovi organi, sia al fine di agevolare il lavoro dell'Amministrazione subentrante senza, comunque, voler preconstituire situazioni che potessero mettere i nuovi amministratori dinanzi a soluzioni non più rivedibili.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras.

ROSSETTO. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

è imminente la scadenza del bando per gli esami di idoneità per le funzioni di

direzione del personale sanitario del servizio sanitario nazionale;

tali esami di idoneità, un tempo definiti idoneità primariale, non sono stati banditi per molti anni, impedendo così a molti medici di accedere alle funzioni direttive di reparto ospedaliero, e sono quindi parecchie migliaia i medici interessati a questo concorso;

in tutta Europa tale esame è considerato inutile ed ingiustificato;

risulterebbe un orientamento ministeriale critico nei confronti dell'utilità pratica di questi esami;

le modalità per accedere a queste prove sono assai complicate ed economicamente onerose —:

se non ritenga preferibile eliminare definitivamente l'inutile e gravoso adempimento costituito dagli esami di idoneità alle funzioni di direzione, evitando alle molte migliaia di medici interessati un adempimento inutile e dispendioso.

(4-06077)

RISPOSTA. — *Le considerazioni e le valutazioni espresse nell'interrogazione parlamentare sono state da tempo condivise dalla XII Commissione « Affari Sociali » della Camera dei Deputati che, infatti, già nella seduta del 5 dicembre 1996, in sede di esame, per la conversione, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante « Disposizioni urgenti in materia sanitaria », aveva approvato un emendamento rivolto all'abrogazione delle disposizioni sugli esami di idoneità alle funzioni di direzione, quali delineati dall'articolo 17 del D. L.vo n. 502/92, come modificato dall'articolo 18 del D. Leg.vo n. 517/93.*

Infatti, al momento della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 583/1996 « Legge 17 gennaio 1997, n. 4, pubblicata nella G.U. 18 gennaio 1997, n. 14), per effetto dell'articolo 2 — comma 1 quinquies e sexies sono state abrogate le relative previsioni normative, con particolare riguardo all'articolo 17 del D. Leg.vo n. 502/1992, come modificato dall'articolo

18 del D. Leg.vo n. 517/1993, contestualmente revocando tutti gli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 4/1997.

Inoltre, per un opportuno, correlato aggiornamento normativo del regime di accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario l'articolo 2 comma 1-bis della stessa legge n. 4/1997 ha previsto — su proposta del Ministro della sanità, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano — l'emanazione di uno o più regolamenti sui requisiti ed i criteri prescritti per il secondo livello dirigenziale.

In seguito a tale previsione il competente Dipartimento di questo Ministero ha predisposto uno schema di « Regolamento concernente i requisiti e i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale », che, una volta sottoposto al vaglio del Consiglio superiore di Sanità riunito in Assemblea generale, seguirà la procedura di emanazione poc'anzi ricordata.

Nello stesso articolo 2 — comma 1 — quinques della legge n. 4/1997, infine, è prevista altresì, dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni regolamentari, l'abrogazione delle altre prescrizioni in vigore divenute incompatibili con quelle da esse introdotte.

Il Ministro della sanità: Bindi.

SANTORI. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Città di Castello (PG) ha notificato alla signora Maria Grazia Biami, in data 17 maggio 1996, un avviso di accertamento relativo all'ammontare dei redditi dell'anno 1989 per i quali non è stata presentata la dichiarazione nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa;

il provvedimento di cui sopra recita che « era compartecipe in qualità di dante

causa nel contratto di locazione di fabbricato, stipulato il 18 maggio 1988 e registrato presso l'Ufficio del registro di Roma: modello 69, serie 3b, numero 032154, data 18 maggio 1988, canone annuale 3.880.860 lire, numero partecipanti 2 »;

la sanzione comminata è stata pertanto pari a 772.000 lire;

tale provvedimento suscita stupore, in quanto la signora Biami non è locatore, ma solo locatario dell'immobile cui il provvedimento si riferisce;

ciò nonostante, la signora Biami, temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, è dovuta rientrare in Italia per verificare la veridicità dell'accertamento effettuato a suo carico, delegando in ultimo un'agenzia di servizi, al fine di far valere i propri, per ottenere la sospensione del provvedimento; tutto è partito dall'Ufficio del registro di Roma — sezione atti privati — che ha trasmesso dati errati all'ufficio imposte dirette di Città di Castello (PG), nonostante la trasmissione avvenga con moduli già predisposti —:

se non ritenga opportuno verificare l'operato dell'Ufficio del registro di Roma, nello specifico la sezione atti privati, affinché non abbiano a ripetersi errori che comportano, oltre il disagio del contribuente sanzionato, spese non indifferenti sia relative alla notifica dei provvedimenti sia al rimborso ai contribuenti delle spese sostenute per dimostrare l'infondatezza delle sanzioni comminate a seguito di un superficiale quanto sbagliato esame degli atti ivi depositati. (4-02493)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole evidenzia lo stato di disagio che sarebbe stato causato alla Signora Maria Grazia Biami dalla notifica di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione del reddito relativo alla locazione di un immobile, del quale la contribuente era invece locataria.

Al riguardo i competenti uffici del Dipartimento delle Entrate hanno riferito che la vicenda trae origine da una segnalazione del Centro Informativo delle Entrate,

emessa in data 21 novembre 1995, con la quale veniva trasmesso all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Città di Castello, competente per territorio, un elenco di soggetti, classificati « locatori di fabbricati » unitamente ai relativi avvisi di accertamento, predisposti ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In detto elenco figurava, tra gli altri il nominativo della signora Biemi, che risultava comparsa, in qualità di dante causa, nel contratto di locazione di fabbricato stipulato e registrato, presso l'Ufficio del registro di Roma.

Con istanza del 15 luglio 1996, la contribuente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, notificato in data 17 maggio 1996, per aver partecipato all'atto di che trattasi in qualità non di locatore bensì di conduttore dell'unità immobiliare, il cui reddito risultava omesso in dichiarazione.

In base alla documentazione prodotta l'ufficio provvedeva in pari data all'annullamento dell'avviso di accertamento, dandone comunicazione al Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria il 16 luglio 1998.

Dalle circostanze riferite appare evidente che il provvedimento in questione è stato emanato a seguito di mero errore materiale nella trascrizione dei dati relativi alle parti del contratto di locazione di che trattasi.

Occorre, comunque, rilevare la tempestività dimostrata dall'ufficio distrettuale competente, che ha provveduto alla immediata rimozione dell'atto viziato da errore, attraverso il ricorso all'annullamento dell'avviso di accertamento in sede di autotutela.

Riguardo all'opportunità, segnalata dalla S.V. Onorevole, di verificare l'operato dell'ufficio del registro di Roma, si fa presente che al controllo dell'attività di tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria sono preposti appositi organi ispettivi che effettuano tali verifiche periodicamente.

Il Ministro delle finanze: Visco.

SARACA. — Al Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 626 del 1994 ed il decreto legislativo n. 242 del 1996 di modifica ed integrazione, all'articolo 24, commi 1 e 2, specificano le competenze per il supporto all'informazione e per la consulenza degli organi di controllo e vigilanza;

all'articolo 24, comma 2, dei sopracitati decreti legislativi si vieta espressamente agli organi di controllo e vigilanza di prestare attività di consulenza per l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche;

alla Asl (ex Usl) viene attribuito il compito principale di vigilanza e di controllo;

nel 15° Congresso della Aidii (Associazione italiana degli igienisti industriali) il dottor Pugliese della Asl di Piacenza sembra abbia presentato una relazione in cui informa che la Asl è parte attiva di un consorzio professionale che si propone di dare assistenza e consulenza per l'applicazione del decreto n. 626 del 1994;

semberebbe pertanto che tale assistenza verrebbe data non gratuitamente ai datori di lavoro;

sembra che la suddetta Asl, avendo controllato le relazioni preliminari dei datori di lavoro (presumibilmente eseguite con la consulenza di altri professionisti), ove ritenute non valide, le avrebbe direttamente modificate utilizzando la struttura del Consorzio;

inoltre, in tali relazioni a detta del sopracitato relatore, andrebbero omesse tutte le difformità rispetto ai decreti n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956, eccetera perché altrimenti « potrebbero essere oggetto di sanzioni »;

a domanda da parte della platea di come fosse possibile che ufficiali di controllo con espresso divieto di consulenza (articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 626 del 1994 e decreto legislativo n. 242 del 1996), potessero curare o anche soltanto correggere relazioni di valutazione del rischio di cui all'articolo 4, comma 1,

del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, il relatore sembra abbia risposto che la Asl poteva dare consulenze in base all'articolo 25 del n. 626 del 1994 e successive modifiche;

alle proteste dei convenuti ed alla lettura del testo di legge, in particolare del disposto che non prevede nessuna deroga né all'articolo 25 né ad altri, veniva troncata la discussione, ribadendo la volontà da parte della Asl di essere presente sul mercato in forma di consulente qualificato;

sarebbe necessario che tali fuorvianti affermazioni non circolino in pubbliche occasioni come quelle dei Congressi e seminari di informazione —:

quali provvedimenti si intendano assumere affinché né la Asl di Piacenza né altra Asl o membro di esse possano fornire servizi di consulenza retributiva, incorrendo nello specifico divieto imposto dal comma 2, articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modifiche;

quali provvedimenti di controllo si intendano prendere per impedire che eventuali meccanismi vessatori possano essere messi in atto nei confronti dei « datori di lavoro » da parte di pubblici ufficiali con funzioni di vigilanza e di controllo, al fine di procurarsi occasioni di lavoro in forma illegittima;

quali provvedimenti si intendano assumere per definire con chiarezza i « ruoli » in proposito, affinché, in Italia con certezza di normativa, si possa dare applicazione ad una norma di grande importanza come il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche. (4-02937)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame anche per conto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base degli elementi da esso forniti.

Com'è noto, l'articolo 24, comma 2, del D. Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626, con cui è stata data attuazione ad alcune Direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei

luoghi di lavoro, stabilisce che l'attività di consulenza in tale materia non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

Nel contempo, il comma 1 dello stesso articolo 24, come sostituito dall'articolo 11 D. Leg.vo 19 marzo 1996, n. 242, demanda a specifici Enti, uffici ed istituti il compito di svolgere attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Tra gli altri, vengono indicate le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Queste svolgono le proprie attività di informazione, consulenza ed assistenza attraverso le A.S.L. dislocate nel loro territorio.

Tenuto conto del divieto contenuto nel comma 2 dell'articolo 24, le strutture in cui le A.S.L. sono articolate possono svolgere qualsiasi attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, a meno che non abbiano incarichi di controllo e di vigilanza.

Anche in tale ultima ipotesi, comunque, non è preclusa dalle norme richiamate l'effettuazione delle sole attività di informazione ed assistenza da parte di quei Servizi dell'A.S.L. che svolgono funzioni di controllo e vigilanza.

Nessuna censura sembra giustificata, quindi, nei confronti della A.S.L. di Piacenza nel caso di specie o, più in generale, nei riguardi delle A.S.L. che svolgono attività di consulenza nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro attenendosi ai precetti contenuti nell'articolo 24.

Inoltre, la norma citata non vieta la retribuzione delle varie attività di consulenza erogate, com'è del resto consueto per tutte le prestazioni delle A.S.L.

Quanto ai provvedimenti di controllo rivolti ad impedire che eventuali meccanismi vessatori vengano messi in atto nei confronti degli imprenditori dagli organi di vigilanza, occorre ricordare che il D. LVO n. 626/94, come modificato dal D. LVO n. 242/94, oltre a rimarcare la distinzione tra i soggetti che svolgono attività di consulenza e quelli che effettuano la vigilanza ha, di fatto, consentito la nascita di un

sistema di libero mercato e di libera scelta nel settore delle consulenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, indicando espressamente una serie di soggetti idonei, mentre i datori di lavoro possono sempre avvalersi di società private di consulenza e di liberi professionisti.

Infine, in merito alla definizione dei « ruoli » dei vari soggetti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si precisa che questa risultava già ben delineata dalla normativa previgente e che il D. LVO n. 626/94, con le successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto la semplice novità — richiesta delle Direttive CE — di supportare le imprese, in particolare le piccole e medie e quelle artigiane, offrendo loro la possibilità di avvalersi della consulenza di organismi pubblici preventivamente conoscendone le rispettive « tariffe », ovvero di rivolgersi a privati, traendo vantaggio — in questo caso — da « costi » che risentono del controllo e della calmierazione imposti nel settore dalla « concorrenza » delle strutture pubbliche.

Il Ministro della sanità: Bindi.

STRAMBI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la notifica delle cartelle esattoriali rientra tra gli obblighi fondamentali per i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed è regolamentata da precise norme di legge; da una corretta notifica si creano le condizioni ottimali per contribuenti ed enti impositori;

risulta che, su scala nazionale, molti titolari del servizio di esazione dei tributi non rispettano le disposizioni di legge relative all'assunzione di personale da adibire alle mansioni di notifica, determinando un notevole contenzioso tra le parti sociali, con non pochi danni per l'erario. Molti concessionari, infatti, utilizzano personale con rapporto di lavoro autonomo, anziché subordinato;

quanto sopra è in palese contrasto con gli articoli 100 e l'articolo 102 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1998 che regola l'intera materia;

tale articolo testualmente recita: « l'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio (...) alle dipendenze del concessionario (...) ». Tale previsione, dunque, esclude qualsiasi forma di utilizzo alternativo a quello espressamente previsto;

l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1971, inoltre, prescrive che la notifica delle cartelle è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria e non, quindi, da personale estraneo all'azienda;

del resto, lo stesso ministero delle finanze, con risoluzione numero 1/3.320/14 del 25 gennaio 1989, ha ribadito tale previsione, affermando che non appare possibile alcuna deroga in merito;

l'utilizzo di messi notificatori con rapporto autonomo comporta, tra l'altro, una macroscopica evasione contributiva;

inoltre molte procure della Repubblica (trattasi infatti di fattispecie di reato) sono interessate dagli ispettorati del lavoro e dagli uffici legali dell'Inps;

infine, le organizzazioni sindacali hanno richiesto, in simili casi, l'applicazione dell'articolo 20 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 che prevede la decadenza del concessionario;

il concessionario, infatti, incorre nella decadenza qualora risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza —:

quali provvedimenti intenda adottare per porre fine a quanto indicato, e risolvere una situazione insostenibile, all'interno di un comparto di estrema delicatezza e che va gestito con la massima trasparenza ed efficienza. (4-05198)

RISPOSTA. — Gli elementi informativi forniti dal Servizio Centrale per gli Ispettorati del Lavoro in merito alla problematica trat-

tata nel documento parlamentare evidenziano che la controversia circa la natura subordinata o autonoma dei rapporti di lavoro instaurati con i messi notificatori e oggetto di attenta valutazione da parte dell'organo di vigilanza.

Al di là del « nomen iuris » utilizzato, gli Ispettorati del Lavoro interessati, a conclusione degli accertamenti, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, hanno proceduto ad adottare gli atti di competenza a fronte degli illeciti accertati.

A sostegno della tesi della natura subordinata del rapporto di lavoro depongono le disposizioni contenute negli artt. 100 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/88 nonché le norme del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, che prevede l'inquadramento del messo notificatore tra gli impiegati di 1^a e 2^a categoria. In tale ottica va menzionato anche il provvedimento di sospensione dall'impiego adottabile secondo le previsioni dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica, configurabile quale manifestazione del potere gerarchico del concessionario.

Com'è noto, avverso i provvedimenti decisori dell'Ufficio procedente (ordinanze ingiunzioni) la parte interessata può esperire ricorso dinanzi al Pretore (legge n. 689/81).

Si precisa, infine, che l'eventuale esito relativo al definitivo accertamento delle irregolarità riscontrate viene comunicato all'Amministrazione Finanziaria. Ciò ai fini della regolazione del rapporto di concessione del servizio di esazione nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalla convenzione stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TORTOLI e PARENTI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 83, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 stabilisce che l'individuazione dei territori da destinare a parco spetta solo al Governo;

l'articolo 5, comma 1 della legge n. 349 del 1986 stabilisce che i territori sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica (e non con decreto ministeriale);

la legge n. 67 del 1988, articolo 18, autorizza il Governo ad istituire, con la procedura ex articolo 5 della legge n. 348 del 1986, alcuni parchi, espressamente e individualmente indicati, fra i quali non è individuato l'arcipelago toscano;

il principio che l'individuazione deve essere nominativa e non generica è contenuto in numerose sentenze della Corte costituzionale: n. 344/1987, n. 830, 1029, 1031/1988; n. 337/1989; n. 346/1990; n. 302/1994, che escludono la potestà del ministro dell'ambiente, affermando invece la necessità di atto avente forza di legge (anche se delle regioni a statuto speciale);

il ministro dell'ambiente, tuttavia, istituiva, ad avviso degli interroganti, senza averne il potere e senza che vi sia stata alcuna individuazione in precedente atto di legge, il parco che chiama « dell'arcipelago », contravvenendo anche alla regola dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, secondo cui « il titolo del provvedimento deve rispettare il contenuto » traendo in errore i cittadini perché avrebbe dovuto dire « delle isole »; il ministro ha quindi emanato il decreto ministeriale 21 agosto 1990, che la regione ha impugnato davanti alla Corte costituzionale, però senza esito;

l'arcipelago toscano non è nemmeno menzionato nella legge n. 394 del 1991 e l'articolo 35 non riguarda l'arcipelago;

le affermazioni fatte in occasione della festa nazionale dei parchi dal ministro interrogato, circa l'istituzione immediata del Parco dell'arcipelago toscano, non hanno altro che confermare la poca voglia di introdurre nel nostro paese i principi federali e di autonomia delle istituzioni locali;

mentre a tutti i livelli istituzionali si pone il federalismo come banco di prova del governo Prodi, da parte del ministro

dell'ambiente vengono lanciati preoccupanti segnali di una volontà ancora permeata dalla supremazia e centralità del Governo sulle autonomie locali; desta stupore anche la determinazione di un ministro che a soli tre giorni dall'insediamento, senza aver ricevuto la fiducia dal Parlamento, sia in grado di prendere decisioni di così vasta portata e ampio coinvolgimento di cittadini, di attività economiche, ma soprattutto di autonomie locali costrette e ridotte alla sudditanza —:

se non ritenga opportuno prendere in esame le istanze della popolazione delle isole interessate, che non sono d'accordo sull'istituzione del parco così come è concepito e che lo intendono in maniera diversa; infatti si vorrebbe l'uomo al centro del parco nella libertà del rispetto della natura. (4-00521)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto concernente il Parco Nazionale dell'arcipelago toscano, si riferisce quanto segue.*

L'articolo 31 della legge 31.12.1982 n. 979, inseriva l'Arcipelago Toscano tra le aree interessate a divenire « riserve marine », con imposizioni di limitazioni alla navigazione ed alla pesca. Nel corso di questi anni una maggiore coscienza civica sulle problematiche naturalistiche, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente ed il consolidarsi di associazioni ambientaliste hanno fatto sì che l'attenzione alla salvaguardia dei territori, venisse finalizzata alla istituzione di alcuni Parchi Nazionali.

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato istituito in base alla Legge 67/88 con le procedure previste dalla successiva delibera CIPE 5.8.88.

Con i decreti 21.7.89 e 29.8.90 sono state disposte le misure di salvaguardia sia a terra che a mare per le isole di Montecristo, Giannutri, Capraia, e Gorgona, facendosi salva la possibilità di allargare successivamente i confini del Parco sia in terra che in mare anche alle altre isole toscane: Elba, Giglio, Pianosa.

A seguito dell'emanazione della legge Quadro sulle aree protette 6. 12.94 n. 394 fu

avviato l'iter per la costituzione dell'Ente parco e per la contestuale determinazione della perimetrazione definitiva.

Sulla base dell'istruttoria della Segreteria Tecnica per le aree protette e del parere della relativa consulta tecnica, il Ministero dell'Ambiente in data 27.12.95 inviava alla Regione Toscana la proposta di perimetrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per acquisire il parere previsto dall'articolo 8 della legge 394/91, parere che la Regione esprimeva con delibera n. 57 del Consiglio Regionale.

Successivamente il predetto schema veniva sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri ed il 22.7.96 veniva firmato il decreto Istitutivo dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.12.96 s.g. n. 290.

Le richieste avanzate dalla Regione, che ha recepito le posizioni espresse dalle province di Livorno e Grosseto, sono state quasi interamente accolte nel decreto istitutivo dell'Ente Parco. Per l'Isola di Capraia in particolare è stata accolta la richiesta di esclusione dal parco di parte dell'isola, sia a terra che a mare.

Per le isole d'Elba e del Giglio è stata elaborata una perimetrazione che riduce il territorio incluso nel Parco, secondo le richieste delle Province interessate. La proposta inoltre non prevede, come era stato richiesto, la perimetrazione a mare nelle due isole.

Per le isole già inserite nel Parco la normativa attuale è stata modificata per tenere conto delle richieste degli abitanti e proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona, e Giannutri. In particolare per Capraia, sono state recepite le richieste avanzate dal Comune per un'attenuazione delle misure relative alle attività di pesca e transito di natanti anche nella zona a maggiore tutela. Per Capraia inoltre, contestualmente alla parziale deperimetrazione non è più presente la zona 1 a terra, e si rimanda al Piano del Parco, anche per questa isola, la zonizzazione in aree a diverso grado di tutela.

Di rilievo sostanziale l'impostazione generale del decreto del Presidente della Re-

pubblica che riordina e riorganizza le misure previste dai decreti precedenti e delega all'Ente Parco gran parte delle autorizzazioni per le attività nelle isole.

Preme sottolineare che, nel rispetto dell'iter legislativo, è stato comunque dato ampio spazio alle consultazioni con gli Enti locali e sono state accolte gran parte delle richieste motivate fatte pervenire.

Per quanto riguarda la composizione degli organi di gestione dell'Ente Parco si riferisce che il decreto di nomina del Presidente dell'Ente Parco, Prof. Giuseppe Tannelli, è stato registrato in data 6 marzo 1997.

Attualmente si è in attesa di ricevere dalla Regione Toscana il richiesto parere in merito rappresentanti del Consiglio Direttivo; non appena sarà pervenuto si procederà alla predisposizione del decreto Ministeriale di nomina del Consiglio Direttivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

TORTOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro dell'ambiente pro tempore, ingegner Paolo Baratta, del precedente Governo Dini, con decreto prot. n. 123/SCOC/96 del 7 maggio 1996, il cui contenuto è stato comunicato ufficialmente alle associazioni ambientaliste il giorno 29 maggio 1995, ha proceduto alla designazione dei quindici rappresentanti delle Associazioni ambientali riconosciute dallo Stato in base all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 in seno al Consiglio Nazionale per l'ambiente per il triennio 1996-1998. Come specificato nella comunicazione ufficiale egli ha posto « a base della operata scelta, il criterio matematico del maggior numero di associati, così come espressamente dichiarato, a seguito di esplicita richiesta, dai legali rappresentanti delle stesse associazioni »;

il Consiglio nazionale dell'ambiente era scaduto nel 1995 e nel suo seno i rappresentanti delle associazioni ambien-

taliste riconosciute erano stati nominati in base alla qualità delle proposte e delle esperienze e non in base alla quantità degli iscritti —:

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per annullare e/o modificare un provvedimento che è stato assunto dal ministro di un Governo dimissionario, il cui Presidente per giunta si era assunto l'impegno politico di non procedere a nomine di alcun genere alla vigilia della formazione di un nuovo Governo;

se non ritenga urgente ripristinare il criterio della qualità, e non della quantità che era stato assunto come riferimento nelle precedenti esperienze per le suddette designazioni, criterio che qualificava non poco il Consiglio nazionale dell'ambiente;

quanti siano gli iscritti delle associazioni ambientaliste ufficialmente riconosciute in base all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 ed in quale ambito territoriale operino in prevalenza. (4-00719)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si evidenzia quanto segue.*

In previsione della naturale scadenza (31.12.95) del Consiglio Nazionale dell'Ambiente nella composizione determinata per il triennio 1993-95 dal DM. n. 11 SCOC/96 del 6 marzo 1993 e successive integrazioni e modificazioni, il competente Servizio di questo Ministero ha attivato a partire dal settembre 1995 le procedure previste dall'articolo 12 della L. n. 349/86 per la ricostituzione dello stesso Organo;

Sono state pertanto acquisite, ai sensi del primo comma, lett. c dello stesso articolo le previste terne di designazione da parte delle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge n. 349/86.

Rientrando la designazione dei rappresentanti di dette Associazioni nel C.N.A. nella esclusiva sfera discrezionale del Ministro dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 349/86, le terne così acquisite sono state trasmesse al Ministro pro tem-

pore, prof. Baratta, per l'esercizio della facoltà attribuitagli dal citato articolo 12 della L. n. 349/86.

Il criterio di selezione prescelto dal Ministro è stato quello del numero di iscritti dichiarato dalle singole Associazioni, elemento questo ritenuto comparativamente più omogeneo e di carattere generale, e pertanto sufficientemente idoneo a comprovare il maggior grado di diffusione sul territorio delle Associazioni.

Considerato il lungo periodo di tempo trascorso dalla scadenza naturale dell'Organo, il competente Servizio provvedeva a predisporre secondo le direttive impartite dal Ministro pro tempore, la proposta di DM di ricostituzione dell'Organo che veniva trasmesso per la sottoscrizione dello stesso Ministro e prontamente inoltrato agli Organi di controllo per gli ulteriori adempimenti di loro competenza.

Tale decreto ministeriale veniva regolarmente ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 12.6.96.

Tanto premesso, in ordine al primo quesito (se si ritenga l'opportunità di annullare e/o modificare il provvedimento), nel richiamare l'appartenenza del provvedimento alla sfera di discrezionalità del Ministro, voluta dalla legge, non posso ritenere in primo luogo corretto nei confronti della precedente gestione procedere alla rimozione del provvedimento. Al riguardo, ricordo che questo

si trova all'esame di legittimità del T.A.R. per il Lazio che, al momento, ha emesso una decisione interlocutoria disponendo l'integrazione del contraddittorio a carico dell'Associazione ricorrente. Non è prevedibile una decisione definitiva in tempi brevi.

Quanto al secondo quesito, circa l'opportunità di ripristinare il criterio della qualità come riferimento di designazione, si fa presente, per correttezza d'informazione, che non risulta agli atti di questo Dicastero, contrariamente a quanto dichiarato dall'On.le interrogante, nessun atto dal quale si possa desumere l'utilizzazione di un criterio di comparazione qualitativa in occasione dei precedenti rinnovi del CNA, fermo restando che al momento attuale si è ancora in attesa della pronuncia del Giudice amministrativo il quale, come già detto, ha emesso solo una decisione interlocutoria e, qualora in sentenza dovesse ritenere che debba essere privilegiato il criterio della qualità, il Ministro avrebbe il dovere di valutare per il futuro la possibilità di utilizzare tale criterio.

Per quanto riguarda il terzo quesito attinente al numero di iscritti e all'ambito territoriale operativo, si allega una tabella riassuntiva aggiornata dei dati afferenti al numero di iscritti ed alla ubicazione delle sedi possedute, così come risultanti agli atti di questo Ministero e dalle dichiarazioni delle stesse associazioni di protezione ambientale.

ALLEGATO

NOME	Sede legale	Regioni
A.C.L.I. ANNI VERDI	Roma	Liguria Piemonte Trentino Friuli Emilia Umbria Lazio Abruzzo Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
A.N.T.A. - Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente	Roma	Veneto Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Calabria Sicilia Sardegna
AGRITURIST (Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio)	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
AMICI DELLA TERRA	Roma	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Lazio Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	Sesto San Giovanni (MI)	Piemonte Lombardia Veneto Trentino Toscana Emilia Umbria Lazio Abruzzo Campania Puglia
Centro per la conservazione della natura	Roma	Liguria Lombardia Friuli Toscana Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Sicilia
Centro Turistico Studentesco e Giovanile - C.T.S.	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
CLUB ALPINO ITALIANO - C.A.I.	Milano	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Trentino Toscana Emilia Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Sicilia Sardegna
EKOCLUB INTERNATIONAL	Roma	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Emilia Marche Lazio Abruzzo Campania Calabria Sicilia Sardegna
F.A.I. Fondo per l'Ambiente Italiano	Milano	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Campania

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1997

NOME	Sede legale	Regioni
Federazione Nazionale Pro Natura	Bologna	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
GREENPEACE.	Roma	Lazio
GRUPPI RICERCA ECOLOGICA	Roma	
ITALIA NOSTRA	Roma	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Calabria Sicilia Sardegna
KRONOS 1991	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
L'ALTRITALIA AMBIENTE	Napoli	Piemonte Veneto Toscana Emilia Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia
L'UMANA DIMORA	Sondrio	Liguria Lombardia Veneto Trentino Toscana Emilia Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia
Lega Italiana dei Diritti dell'Animale - L.I.D.A.	Roma	Liguria Piemonte Veneto Toscana Lazio Sicilia Sardegna
Lega Italiana Protezione Uccelli - LIPU	Parma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Toscana Emilia Marche Lazio Campania Puglia Calabria Sicilia
LEGAMBIENTE	Roma	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
MAREVIVO	Roma	Liguria Lombardia Veneto Friuli Toscana Emilia Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Sicilia Sardegna

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1997

NOME	Sede legale	Regioni
MOVIMENTO AZZURRO	Roma	Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Basilicata Calabria
SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA	Roma	Valled'Aosta Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna
SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA	Bologna	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Basilicata Sicilia Sardegna
TOURING CLUB ITALIANO - T.C.I.	Milano	Piemonte Lombardia Friuli Lazio Puglia
VERDI AMBIENTE E SOCIETA'	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia
WWF - Associazione Italiana per il World Wildlife Fund	Roma	Liguria Piemonte Lombardia Veneto Trentino Friuli Toscana Emilia Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

GRADUATORIA PER NUMERO DI ISCRITTI (*)

	ASSOCIAZIONE	Numero iscritti
1	TOURING CLUB ITALIANO	490.500
2	CLUB ALPINO ITALIANO	311.559
3	W.W.F.	288.129
4	C.T.S.	190.176
5	LEGAMBIENTE	108.000
6	GREENPEACE	82.000
7	ACLI ANNI VERDI	35.000
8	MAREVIVO	34.180
9	LEGA ITALIANA PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI	32.500
10	FONDO AMBIENTE ITALIANO	25.694
11	AMICI DELLA TERRA	22.672
12	EKOCLUB	15.793
13	ITALIA NOSTRA	14.500
14	FEDERNATURA	12.000
15	AMBIENTE E LAVORO	10.714

	ASSOCIAZIONE	Numero iscritti
16	AGRITURIST	10.600
17	L'ALTRITALIA AMBIENTE	9.200
18	VERDI AMBIENTE E SOCIETA'	5.889
19	CODACONS	4.053
20	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	2.306
21	MOVIMENTO AZZURRO	1.850
22	CENTRO PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA	1.743
23	SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA	1.592
24	SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA	1.134
25	L'UMANA DIMORA	1.071
26	KRONOS 1991	420
27	LEGA ITALIANA PER I DIRITTI DELL' ANIMALE - L.I.D.A.	130

(*) Benché attualmente riconosciuta l' Associazione Gruppi di Ricerca Ecologica non è stata inserita nell'elenco perchè non ha presentato la terna di nominativi ed ha in corso un procedimento di revoca o sospensione del riconoscimento.

Il sottosegretario di Stato per
l'ambiente: Valerio Calzolaio.

TORTOLI, PARENTI e MIGLIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 maggio 1996, è stata votata ed approvata all'unanimità dal consiglio provinciale di Livorno una mozione con cui il presidente della provincia a ripristinare il ruolo di pari dignità istituzionale nel dialogo tra i comuni interessati al parco dell'arcipelago toscano, la provincia, la regione ed il ministero, e, quindi, a non prendere provvedimenti affrettati; ad informare il Ministro dell'ambiente del percorso sin qui fatto, oltre che della reale volontà di modifiche della legge n. 394 del 1991 espressa dai parlamentari della circoscrizione, in sostanziale sintonia con quanto approvato dal Consiglio regionale e dal Consiglio provinciale; a promuovere un tavolo di discussione con tutti i parlamentari toscani, come a suo tempo concordato, per giungere ad una verifica sia degli strumenti della legge n. 394 del 1991, sia per contribuire ad una modifica sostanziale della stessa, in senso più favorevole alle autonomie locali —:

cosa intendano fare per prendere in considerazione le istanze della popolazione locale al riguardo, che sono in contrasto con quanto dichiarato dal ministro in occasione della festa nazionale dei parchi a soli tre giorni dal suo insediamento, in cui il Ministro ha manifestato l'intenzione di decretare immediatamente l'istituzione del parco dell'arcipelago toscano. (4-00813)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto concernente il Parco Nazionale dell'arcipelago toscano, si riferisce quanto segue.*

L'articolo 31 della legge 31.12.1982 n. 979, inseriva l'Arcipelago Toscano tra le aree interessate a divenire « riserve marine », con imposizioni di limitazioni alla navigazione ed alla pesca.

Nel corso di questi anni una maggiore coscienza civica sulle problematiche naturalistiche, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente ed il consolidarsi di associazioni ambientaliste hanno fatto sì che l'atten-

zione alla salvaguardia dei territori, venisse finalizzata alla istituzione di alcuni Parchi Nazionali.

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato istituito in base alla Legge 67/88 con le procedure previste dalla successiva delibera CIPE 5.8.88.

Con i decreti 21.7.89 e 29.8.90 sono state disposte le misure di salvaguardia sia a terra che a mare per le isole di Montecristo, Giannutri, Capraia, e Gorgona, facendosi salva la possibilità di allargare successivamente i confini del Parco sia in terra che in mare anche alle altre isole toscane: Elba, Giglio, Pianosa.

A seguito dell'emanazione della legge Quadro sulle aree protette 6. 12.94 n. 394 fu avviato l'iter per la costituzione dell'Ente parco e per la contestuale determinazione della perimetrazione definitiva.

Sulla base dell'istruttoria della Segreteria Tecnica per le aree protette e del parere della relativa consulta tecnica, il Ministero dell'Ambiente in data 27.12.95 inviava alla Regione Toscana la proposta di perimetrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per acquisire il parere previsto dall'articolo 8 della legge 394/91, parere che la Regione esprimeva con delibera n. 57 del Consiglio Regionale.

Successivamente il predetto schema veniva sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri ed il 22.7.96 veniva firmato il decreto Istitutivo dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.12.96 s.g. n. 290.

Le richieste avanzate dalla Regione, che ha recepito le posizioni espresse dalle province di Livorno e Grosseto, sono state quasi interamente accolte nel decreto istitutivo dell'Ente Parco. Per l'Isola di Capraia in particolare è stata accolta la richiesta di esclusione dal parco di parte dell'isola, sia a terra che a mare.

Per le isole d'Elba e del Giglio è stata elaborata una perimetrazione che riduce il territorio incluso nel Parco, secondo le richieste delle Province interessate. La proposta inoltre non prevede, come era stato richiesto, la perimetrazione a mare nelle due isole.

Per le isole già inserite nel Parco la normativa attuale è stata modificata per tenere conto delle richieste degli abitanti e proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona, e Giannutri. In particolare per Capraia, sono state recepite le richieste avanzate dal Comune per un'attenuazione delle misure relative alle attività di pesca e transito di natanti anche nella zona a maggiore tutela. Per Capraia inoltre, contestualmente alla parziale deperimetrazione non è più presente la zona 1 a terra, e si rimanda al Piano del Parco, anche per questa isola, la zonizzazione in aree a diverso grado di tutela.

Di rilievo sostanziale l'impostazione generale del decreto del Presidente della Repubblica che riordina e riorganizza le misure previste dai decreti precedenti e delega all'Ente Parco gran parte delle autorizzazioni per le attività nelle isole.

Preme sottolineare che, nel rispetto dell'iter legislativo, è stato comunque dato ampio spazio alle consultazioni con gli Enti locali e sono state accolte gran parte delle richieste motivate fatte pervenire.

Per quanto riguarda la composizione degli organi di gestione dell'Ente Parco si riferisce che il decreto di nomina del Presidente dell'Ente Parco, Prof. Giuseppe Tannelli, è stato registrato in data 6 marzo 1997.

Attualmente si è in attesa di ricevere dalla Regione Toscana il richiesto parere in merito rappresentanti del Consiglio Direttivo; non appena sarà pervenuto si procederà alla predisposizione del decreto Ministeriale di nomina del Consiglio Direttivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

TRANTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'ente Poste italiane ha deciso di dismettere il proprio servizio di trasporto su rotaia per convertirlo su gomma e già sono stati soppressi, a livello nazionale, quasi tutti i collegamenti tra le varie province della stessa regione: per la fine di maggio

1997 sono inoltre annunciate nuove e più generalizzate soppressioni di servizio di trasporto su rotaia degli effetti postali, anche su tratte extra-regionali —:

quali opportuni, urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di evitare la realizzazione di tale rovinoso progetto dell'ente Poste italiane e ridimensionare invece il trasporto su gomme, che, oltre ad essere insicuro per gli operatori, è causa di inquinamento, di disservizi e ritardi, con maggiori oneri finanziari, incrementando, al contrario, il servizio di trasporto su rotaia, allineandosi così alle scelte più collaudate, dando forti segnali di cultura europea, funzionale ed ambientale. (4-09044)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane, per dare attuazione agli obiettivi fissati dal contratto di programma stipulato con questo Ministero, ha predisposto una serie di interventi operativi fra i quali quello denominato « piano operativo postale », finalizzato alla riorganizzazione della rete dei trasporti postali a livello nazionale e periferico.*

In tale ottica l'opportunità di sostituire, in ambito regionale, il trasporto ferroviario con quello su gomma, è scaturita dalla sostanziale rigidità del vettore ferroviario, dagli alti costi di gestione e dal fatto che la maggior parte degli uffici di movimento non è più ubicata in sede ferroviaria, condizione quest'ultima che ha fatto perdere al trasporto ferroviario il passato carattere di economicità.

La nuova organizzazione garantisce, da un lato, maggiore regolarità e flessibilità, dall'altro, la drastica riduzione dei cosiddetti « trabalzi », cioè del numero di scambi di oggetti postali tra diversi vettori.

La citata riorganizzazione è stata predisposta utilizzando, ove possibile, le reti già esistenti e cioè la rete SAN e la rete dei mezzi complementari adibiti al trasporto di stampe, limitando l'inserimento di nuovi furgoni ai casi di effettiva necessità (circa 30/35 furgoni compresi alcuni collegamenti tra regioni limitrofe incidenti in misura irrilevante sui costi dovuti all'incremento del traffico sulle strade e all'inquinamento acustico).

Il ricorso al collegamento su gomma in luogo del precedente su rotaia, ha concluso l'ente — ha determinato una consistente contrazione degli oneri ferroviari ed una notevole riduzione del fabbisogno di personale appartenente all'area operativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

VOLONTÈ. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

quali iniziative concrete intenda adottare, e con quali tempi, al fine di risolvere la questione riguardante l'istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, che, istituito con il voto unanime delle due Camere più di quindici mesi fa, attende ancora di vedere risolti i problemi della sede e della dotazione di fondi, che determinano un grave danno all'immagine del nostro paese nei confronti delle nazioni di quei due continenti e dei cittadini che non possono accedere ancora ai servizi e alle informazioni dei due ex prestigiosi istituti di cultura, attualmente riuniti ma non ancora operativi. (4-10640)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto anche per conto del Ministero degli Affari Esteri.*

Infatti la norma istitutiva dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente pone il medesimo sotto la vigilanza del sopra citato Ministero che ha comunicato quanto segue.

Le problematiche attinenti alla situazione finanziaria dell'I.S.I.A.O. sono oggetto di attento esame da parte del Ministero degli Esteri. Da ultimo, nella riunione interdirezionale svoltasi il 15 aprile scorso, sono emerse le indicazioni qui di seguito esposte.

Per quanto concerne il bilancio consuntivo 1996, i rappresentanti dell'Istituto hanno anticipato per le vie brevi che esso riporterà un disavanzo di Lit. 1.697.000.000, fatto questo già noto al Ministero del tesoro — Ragioneria Generale dello Stato.

Quanto al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, esso è stato approvato dall'Assemblea dei soci del-

l'I.S.I.A.O. il 19 dicembre 1996. Le entrate stimate nei seguenti capitoli del bilancio evidenziano:

Cap. 20301: Lit. 2.430.000.000 di contributo ordinario del Ministero degli Esteri, ai sensi della legge n. 948 /1982:

Cap. 20303: Lit. 500.000.000 di contributo straordinario per le spese di funzionamento, da parte del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Cap. 20304: Lit. 700.000.000 di quota da parte dell'8 per mille dell'Irpef assegnato all'ex ISMEO.

È inoltre previsto un contributo straordinario di Lit. 800.000.000, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 505/1995, per il ripianamento dei disavanzi pregressi.

Non appena sarà presentato il consuntivo 1996 e dopo la definitiva conferma delle entrate stimate nel bilancio di previsione per 1997, si renderà necessario esaminare l'intera questione del risanamento dell'Istituto, tenendo conto dei risultati e delle valutazioni già espresse dal Ministero del tesoro che rappresentano la necessità che l'Istituto contenga entro i limiti delle indifferibili esigenze di servizio tutti gli oneri non aventi natura obbligatoria.

Le indicazioni di cui sopra appaiono di particolare rilevanza al fine della determinazione del contributo per il 1998. L'I.S.I.A.O. ha trasmesso al Ministero degli Esteri una richiesta di Lit. 6.028.000.000 all'anno per il periodo 1998-2000: tale richiesta potrà essere soddisfatta in tutto o in parte solo se potrà essere varata una norma interpretativa che consenta di « estrarre » l'Istituto dal Cap. 1255 e se verrà approvato un d.d.l. che gli attribuisca un contributo (da determinare) a valere sulla tabella C della legge finanziaria.

Su questi punti il Ministero degli Esteri sta sviluppando una approfondita riflessione — anche alla luce dell'illustrazione del fabbisogno per le attività previste dalla legge fatta pervenire dall'I.S.I.A.O. — al fine di predisporre gli elementi necessari per una determinazione di ordine politico sulla portata del sostegno che si vuole accordare all'Istituto.

Per quanto concerne la questione della sede, il Comune di Roma ha assicurato all'Istituto l'utilizzo di un immobile di proprietà comunale dietro pagamento di un canone annuo ridotto ai sensi delle vigenti normative.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, per quanto di sua competenza, è disponibile per una valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto, da definire nei modi e nelle forme.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la ditta Omeplast di Verbania, con lettera protocollo 0165100, ebbe a richiedere al Ministero dell'industria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, un contributo cui non è stato dato riscontro positivo;

in data 23 luglio 1995, il sottoscritto inviava una comunicazione alla direzione generale della produzione industriale, lamentando tale mancato riscontro e segnalando una serie di incongruenze rispetto ad asserite mancanze della Omeplast nella presentazione dell'istanza;

a parere dell'interrogante, il Ministero aveva asserito cose non documentate ed opinabili;

in data 16 gennaio 1996, il sottoscritto tornava a richiedere chiarimenti ed una cortese risposta alla lettera del 23 luglio 1995;

ad oggi non risulta ancora sia stata data risposta né alla ditta interessata né all'interrogante —:

per quale ragione non venga dato riscontro alla pratica richiamata e quale risposta si intenda dare alle contestazioni sull'operato degli uffici che il sottoscritto ha avanzato nella nota del 23 luglio 1995.

(4-00479)

RISPOSTA. — *La ditta OMEOPLAST di Verbania, il cui settore di attività — desu-mibile soltanto dal certificato camerale di iscrizione al registro ditta datato il 18 gennaio 1993 — è quello della lavorazione, rigenerazione e granulazione delle materie plastiche ed affini, in data 5 febbraio 1993 ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda per accedere al contributo previsto dall'articolo 5, della legge n. 317 del 5 ottobre 1991.*

Con nota n. 0165100 del 6 giugno 1995 il Ministero dell'industria ha dato comunicazione alla ditta OMEOPLAST della decisione negativa assunta in relazione alla predetta istanza.

A tale riguardo si precisa quanto segue.

La domanda di contributo presentata dalla ditta Omeoplast di Verbania è stata respinta sia per rilevanti difformità formali sia per sostanziali incompletezze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti formali, la domanda non è stata redatta sul modulo a lettura ottica — obbligatorio ai sensi del regolamento di attuazione (decreto-ministeriale 3 marzo 1992, n. 247) — ma su normale carta da bollo: in essa non sono stati inseriti tutti gli elementi di valutazione del possesso dei requisiti di legge. Inoltre, mentre sono stati allegati alla domanda documenti del tutto irrilevanti e non prescritti, non è stata inviata la perizia asseverata sull'idoneità del bene proposto per l'agevolazione, prevista dall'articolo 10, comma 2 della legge n. 317/91. Tale omissione, come previsto dal citato regolamento, costituisce motivo tassativo di esclusione.

Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti formulata con lettera del 16 gennaio 1996, alla quale si fa riferimento nell'interrogazione in oggetto, si fa presente che il Ministero dell'industria, con nota n. 46511 del 21 febbraio 1996, ha fornito puntuale risposta ai quesiti posti.

Peraltro, si rappresenta che il Ministero dell'industria assolve costantemente la funzione informativa su tutti gli aspetti riguardanti le pratiche in itinere. Quotidianamente, infatti, decine di imprese utilizzano il numero telefonico, ad esse appositamente riservato, per conoscere lo stato delle pro-

prie istanze, nonché per approfondire tutti gli aspetti relativi alle procedure di concessione ed erogazione. Per le medesime finalità presso il Ministero dell'industria viene espletato anche un servizio di ricevimento del pubblico del quale si possono avvalere tutte le persone che abbiano interesse e titolo alle informazioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

per alcune produzioni industriali l'impiego dell'energia elettrica non è sostituibile con altre fonti energetiche e diviene una vera e propria materia prima, come nel caso delle produzioni speciali di ferroleghie, alluminio primario, zinco elettrolitico, cloro soda, eccetera;

per queste produzioni già dal 1974 il Cipe ha sempre stabilito tariffe differenziate, non sempre recepite dal Cip, tanto da instaurare più volte iniziative davanti al Consiglio di Stato per determinare quali tariffe fossero effettivamente applicabili nei casi specifici;

in ogni caso il prezzo dell'energia elettrica è composto anche da sovrapprezzi di natura fiscale e para-fiscale e questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese industriali che, come detto, impiegano grandi quantità di energia elettrica; in questo senso il Parlamento si è già espresso con una legge del 1995;

peraltro nella tariffazione elettrica vengono conteggiate anche somme dovute all'Enel per la riconversione di ex centrali nucleari come sovrapprezzo, con un sovrapprezzo di 12,5 lire al kilowattora che si aggiunge a quello ordinario di 37,50 per le utenze ad alta tensione;

questo importo viene ulteriormente aumentato con decreto-legge 19 luglio 1996, n. 371 in corso di conversione —:

se non intenda intraprendere azioni al fine di tutelare a livello tariffario particolari tipi di industrie che non solo utilizzano grandi quantità di energia, ma la consumano in modo continuo, garantendo assorbimento anche in ore notturne e/o quando è un problema per l'Enel stessa mantenere quote di consumo di energia importata dall'estero e non accumulabile;

se in questa manovra tariffaria non si debba considerare l'aspetto di concorrenza internazionale là ove aziende estere dispongono di energia a bassissimo costo e quindi, essendo questa una componente essenziale del prezzo finale dei beni prodotti, riescono a « distruggere » le nostre imprese dai mercati internazionali e/o ad esportare in Italia a prezzi di assoluta concorrenza. (4-02764)

RISPOSTA. — *Il decreto legge 371 del 19 luglio 1996 è stato sostituito dal decreto legge n. 473 del 13 settembre 1996; quest'ultimo, che, peraltro, non prevedeva alcun aumento tariffario per le imprese cosiddette energivore, è stato convertito con la legge n. 577 del 14 novembre 1996.*

Le modifiche, apportate in sede di conversione del suddetto decreto legge, attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, l'emanazione di direttive per l'individuazione delle diverse componenti delle tariffe nonché dei tributi e la graduale semplificazione delle stesse, al fine di eliminare, progressivamente, i fattori distorsivi della concorrenza e garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

tra i doveri d'ufficio del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del

tesoro rientra anche la determinazione dei compensi per i giudici tributari (articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992);

il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari (articolo 29 del citato decreto legislativo);

le commissioni tributarie provinciali e regionali sono state già insediate il 1° aprile 1996, ma, dopo oltre nove mesi, i Ministri competenti, pur avendo predisposto il relativo decreto, non l'hanno ancora emanato, avendolo trasmesso, per il parere (peraltro, non obbligatorio), al Consiglio di Stato, il quale tarda a pronunciarsi;

la mancata determinazione dei compensi per i giudici tributari sta arrecando gravi danni alla giustizia tributaria, e quindi allo Stato, ed ai contribuenti, perché molti giudici, pur non proclamando scioperi, si astengono, di fatto, da ogni attività, ignorando la legge la quale prescrive che ogni collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana;

il decreto predisposto dai Ministri delle finanze e del tesoro, attualmente all'esame del Consiglio di Stato, prevede un compenso mensile compreso, a seconda del grado, tra le 208 e le 290 mila lire lorde e un compenso aggiuntivo per ricorso di complessive 53 mila lire per i tre componenti il collegio giudicante;

l'anzidetto trattamento economico è stato definito dal presidente dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria (Consiglio di presidenza) « a dir poco, vergognoso » ed è, senza alcun dubbio, in netto contrasto con l'indicazione della Camera dei deputati la quale nella seduta del 16 ottobre 1996 ha approvato un ordine del giorno contenente, tra l'altro, la richiesta di un « adeguato » trattamento economico per i giudici tributari;

la disposizione di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, nella parte in cui, oltre ai compensi mensili, prevede un compenso aggiuntivo per ricorso e quindi, di fatto « il cottimo »,

potrebbe essere illegittimo per violazione della legge-delega, la quale prevedeva soltanto « la determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari » (legge n. 413 del 1991, articolo 30, lettera v) —;

se non ritengano doveroso ed opportuno procedere alla determinazione di « adeguati » compensi per i giudici tributari con un provvedimento d'urgenza, che rimuova gli aspetti di illegittimità costituzionale di cui al citato articolo 13. (4-06453)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di sapere se non si ritenga « doveroso ed opportuno procedere alla determinazione di adeguati compensi per i giudici tributari ».

Al riguardo si fa presente che con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 12 maggio 1997, sono stati determinati per l'anno 1996 il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, la cui misura ha inevitabilmente risentito della esiguità delle somme stanziata in bilancio.

Pertanto, al fine di pervenire alla determinazione, per l'anno 1997, dei predetti compensi in misura più adeguata alle funzioni svolte dai giudici tributari, in linea anche con le corrispondenti deliberazioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, l'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per un incremento dell'apposito stanziamento, peraltro estremamente difficile nell'attuale situazione economico-finanziaria cui versa il Paese.

Il Ministro delle finanze: Visco.

ZACCHERA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'istituto « Pio XII », attivato venticinque anni fa in località Misurina di Auronzo di Cadore (Belluno), rappresenta una struttura attrezzata per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dell'asma in età infantile;

condizioni geografiche ed atmosferiche di Misurina sono particolari, in quanto consentono un minimo tasso di inquinamento e la quasi totale assenza di allergeni;

queste condizioni ottimali consentono al soggetto asmatico la rimozione del contatto con l'ambiente patogeno, ed in modo particolare con gli allergeni dell'abituale residenza, responsabili della malattia;

l'istituto è dotato di un valido laboratorio di analisi cliniche, di un aggiornato laboratorio di fisiopatologia respiratoria, di elettrocardiografia, di una unità radiologica, nonché di una camera per emergenze respiratorie; vi sono, inoltre, uno staff medico ed infermiere professionali in pianta stabile e, sul piano medico e scientifico, vi è una fattiva collaborazione con la clinica pediatrica dell'università di Verona;

l'istituto « Pio XII » ha una capienza di cento posti letto convenzionati con il servizio sanitario nazionale, riservati ai bambini fino a quattordici anni. Vi possono accedere i residenti su tutto il territorio nazionale;

è prevista la possibilità per i più piccoli che venga ospitato un familiare per la necessaria assistenza, ed vi sono inoltre una scuola elementare parificata ed una scuola media statale per i bambini ricoverati durante il periodo scolastico;

per i giovani pazienti ricoverati sono previste numerose attività sportive e culturali, grazie alle numerose di cui è provvisto l'istituto, e vengono anche « educati » i bambini ed i genitori con adeguati programmi diversificati, cercando di aumentare la conoscenza dei sintomi, delle cause e dei vari tipi di terapia dell'asma, in modo da sviluppare una capacità di autogestione della malattia;

nonostante questo istituto sia unico in Italia nel suo genere, e fra i pochi nel mondo, alcune Usl del Veneto oppongono un rifiuto al rilascio delle autorizzazioni necessarie per il ricovero dei bambini asmatici —:

se sia a conoscenza di tale atteggiamento ostruzionistico effettuato da alcune Usl del Veneto nei confronti del « Pio XII » e cosa intenda fare per rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono al pieno utilizzo del medesimo istituto;

se non ritenga opportuno valorizzare e pubblicizzare, presso tutte le Usl, questo istituto unico nel suo genere, che rappresenta una soluzione globale ottimale per la cura, la prevenzione e la riabilitazione del bambino affetto da asma, tenuto conto, oltretutto, dell'alta incidenza che questa malattia ha nella popolazione in età infantile. (4-06956)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame sulla base degli indispensabili elementi di risposta acquisiti dalla Giunta regionale del Veneto per il tramite di quel Commissariato del Governo.

Dai dati pervenuti, risulta che, nell'ambito delle iniziative rivolte alla razionalizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera del Veneto, ai sensi delle leggi regionali del 30 agosto 1993, n. 39 e del 14 settembre 1994, n. 56, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo n. 2223 del 19 aprile 1995, ha previsto per l'Istituto « Pio XII » di Misurina di Auronzo di Cadore (Belluno) la risoluzione del preesistente rapporto di convenzione concernente la funzione ospedaliera, disponendone la trasformazione in Istituto di Riabilitazione, come previsto dall'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con attività monovalente per minori con patologia pneumologica aspecifica ed erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche sviluppate con trattamenti a tempo pieno, per un totale di 100 posti letto.

Dalla « convenzione » successivamente stipulata tra l'Azienda U.l.s.s. n. 1 di Belluno ed il Legale Rappresentante dell'Istituto « Pio XII » in data 4 dicembre 1995, emerge la validità delle prestazioni riabilitative ed il carattere qualificante dell'Istituto, che trova nella climatoterapia d'alta quota il caposaldo terapeutico fondamentale, in grado di consentire la progressiva desensibilizzazione naturale dell'organismo dei pazienti verso gli

allergeni responsabili delle varie forme di asma infantile. D'altra parte, l'importanza dell'attività dell'Istituto « Pio XII », quale efficace esempio di presidio operante nell'ambito della riabilitazione extra-ospedaliera adottata per la prevenzione, cura e riabilitazione di particolari patologie risulta ufficialmente attestata, altresì, dalla nota diramata il 22 luglio 1996 all'Assessore alle politiche sanitarie della Giunta regionale a tutti i Direttori Generali delle A.s.l. del Veneto ed al Direttore dell'Istituto « Pio XII », nonché, per conoscenza, all'Associazione di genitori denominata « Famiglia Bambini Asmatici » di Misurina.

Tale nota richiamava la deliberazione del 19 aprile 1995 e la conseguente « convenzione » intercorsa tra l'Azienda U.l.s.s. n. 1 di Belluno e l'Istituto « Pio XII » in data 4 dicembre 1995, sottolineando le caratteristiche e le qualità di tale presidio per la riabilitazione extraospedaliera dell'asma in età pediatrica ed invitandone il Direttore ad offrire alle UU.SS.LL. ogni elemento di conoscenza atto a favorire una più efficace utilizzazione del patrimonio strutturale e delle risorse professionali ed umane di quel Presidio sanitario.

Il Ministro della sanità: Bindi.